

1^a SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 49

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 novembre 1995

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

N. 486. Sentenza 8-20 novembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia residenziale pubblica - Regione Molise - Alienazione di alloggi - Riduzione, per vetustà, dell'1% sul prezzo - Ammissione fino al limite massimo del 20% - Inammissibilità di un'oscillazione legislativa in materia a seconda della regione competente - Esigenza di una disciplina quadro che definisca i criteri fondamentali sulle modalità di alienazione degli alloggi - Illegittimità costituzionale.

(Legge regionale Molise, art. 4, secondo comma, approvata in prima deliberazione il 23 dicembre 1994 e in seconda deliberazione l'8 marzo 1995).

Pag. 13

N. 487. Sentenza 8-20 novembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Confisca - Soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso - Riesame del merito del provvedimento - Possibilità di proporre le impugnazioni previste e con gli effetti indicati dall'art. 3-ter, secondo comma, della legge n. 575/1965 - Omessa previsione per altri soggetti che subiscano l'identico provvedimento in base alla disposizione oggetto di censura - Illegittimità costituzionale - Giustificazione del provvedimento ablatorio per il solo fatto di riferirsi a beni «oggettivamente pericolosi» - Non fondatezza.

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-quinquies, secondo comma).

(Cost., art. 27, primo comma).

15

N. 488. Sentenza 8-20 novembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Miniere, cave e torbiere - Regione Toscana - Agri marmiferi - Concessioni - Disciplina - Patrimonio indisponibile dei comuni - Potere di approvazione da parte della regione - Mancata specificazione del criterio del calcolo del canone - Durata delle concessioni - Non fondatezza.

(Legge regione Toscana riapprovata il 28 febbraio 1995).

(Cost., art. 117).

» 19

N. 489. Sentenza 8-20 novembre 1995.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Opere pubbliche - Regione Lombardia - Lavori pubblici di interesse regionale e di navigazione interna - Competenze - Enti amministrativi dipendenti dalla regione - Soppressione e liquidazione del Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po - Decreto del Ministro del tesoro 19 marzo 1994 - Presunta invasione delle attribuzioni regionali - Mancata reiterazione del d.-l. 1º luglio 1992, n. 325 - Privazione di qualsiasi fondamento del decreto oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere

» 24

N. 490. Sentenza 8-20 novembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Falso giuramento - Esimente della ritrattazione - Previsione solo nel caso di giuramento deferito d'ufficio - Norma impugnata da considerarsi abrogata per effetto dell'art. 2738 del c.c. - Non fondatezza.

(C.P., art. 371, secondo comma).

(Cost., art. 3) Pag. 2

N. 491. Ordinanza 8-20 novembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Regione Sicilia - Ineleggibilità a consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale che il comune stesso concorre a costituire - Identica questione già decisa con sentenza n. 162/1995 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 9, e quarto comma, della legge della regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31 - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, art. 9, primo comma, n. 9, e quarto comma; legge regione Sicilia 26 agosto 1992, n. 7, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 51) » 29

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 806. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale, per la regione Piemonte dell'8 febbraio e 1º giugno 1995.

Pensioni - Ispettori di polizia - Riliquidazione del trattamento di pensione in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della norma (art. 43, diciassettesimo comma, tab. C, della legge 1º aprile 1981, n. 122) che non includeva detto personale tra i sottufficiali destinatari della stessa - Mancata previsione per gli ispettori di polizia in servizio alla data di entrata in vigore della menzionata tabella riletta in base alla detta sentenza n. 277/1991 e collocati a riposo prima della emanazione della norma impugnata - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Violazione dei principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 226, 243, 455 e 477 del 1993, 99 e 178 del 1995.

(D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5, art. 4, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216).

(Cost., artt. 3, 36, 38 e 97) Pag. 31

N. 807. Ordinanza della pretura di Padova, sezione distaccata di Piove di Sacco, del 26 settembre 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature senza autorizzazione ed eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 e della normativa regionale - Lamentata depenalizzazione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa agli scarichi di singoli insediamenti produttivi, nonché rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (n. 271/1991) - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza - Lamentata penalizzazione delle imprese che non recapitano in pubbliche fognature o che hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare gli impianti alla normativa vigente.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, artt. 3 e 6, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77) Pag. 36

N. 808. Ordinanza della pretura di Padova, sezione distaccata di Piove di Sacco, del 26 settembre 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature senza autorizzazione ed eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 e della normativa regionale - Lamentata depenalizzazione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa agli scarichi di singoli insediamenti produttivi, nonché rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (n. 271/1991) - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza - Lamentata penalizzazione delle imprese che non recapitano in pubbliche fognature o che hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare gli impianti alla normativa vigente.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, artt. 3 e 6, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77) » 41

N. 809. Ordinanza della pretura di Padova, sezione distaccata di Piove di Sacco, del 4 ottobre 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature senza autorizzazione ed eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 e della normativa regionale - Lamentata depenalizzazione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa agli scarichi di singoli insediamenti produttivi, nonché rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (n. 271/1991) - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza - Lamentata penalizzazione delle imprese che non recapitano in pubbliche fognature o che hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare gli impianti alla normativa vigente.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, artt. 3 e 6, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77) » 42

N. 810. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Grosseto del 5 ottobre 1995.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice per il suddetto rito speciale - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Violazione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato, dopo l'applicazione (o il rigetto della richiesta del p.m.), di una misura cautelare personale solo sulla sussistenza o meno delle condizioni di cui agli artt. 273, 274, 275 e seguenti, in sede di richiesta di revoca o sostituzione o applicazione di dette misure o come g.i.p. o come membro del collegio sul riesame o l'appello - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice per il succitato rito speciale - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi della sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma e 24, secondo comma) Pag. 43

N. 811. Ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Napoli del 25 luglio 1995.

Tributi in genere - Riscossione di imposta doganale - Non consentita sospensione da parte del giudice ordinario investito dell'opposizione, ove dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio imminente ed irreparabile - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

(D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67 e seguenti; c.p.c. art. 700; legge 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3, 24 e 113) » 45

N. 812. Ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Napoli del 25 luglio 1995.

Separazione di coniugi - Istanza di sequestro, in corso di causa, di parte dei beni del coniuge obbligato - Mancata previsione del potere del giudice istruttore di adottare il relativo provvedimento - Disparità di trattamento degli aventi diritto al mantenimento (coniuge e figli) prima e dopo la sentenza di separazione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 278/1994.

(C.C., art. 156, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 29, 30 e 31) » 49

N. 813. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale, per la regione Lombardia del 26 ottobre 1994.

Pensioni - Ufficiali del Ministero della difesa collocati a riposo anteriormente all'entrata in vigore delle leggi nn. 37/1990, 21/1991 e 216/1992 - Esclusione della riliquidazione del trattamento di quiescenza in base ai miglioramenti pensionistici attribuiti con dette leggi - Mancata automatica estensione alle pensioni dei miglioramenti conferiti al personale in servizio con le leggi stesse - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) e sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 501/1988, 1/1991, 42 e 226 del 1993.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 37; legge 23 gennaio 1991, n. 21; legge 2 giugno 1992, n. 216).

(Cost., artt. 3, 36 e 38) » 51

N. 814. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Santa Maria Capua Vetere del 5 ottobre 1995.

Processo penale - Richiesta di applicazione della pena - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio della presunzione di non colpevolezza dell'imputato - Richiamo ai principi della sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma) Pag. 55

N. 815. Ordinanza del tribunale di Vicenza del 27 settembre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: riesame di ordinanza di custodia cautelare) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24) » 57

N. 816. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Fermo del 6 ottobre 1995.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti per il suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza, di imparzialità ed indipendenza dell'organo giurisdizionale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 496/1990, 401 e 502 del 1991, 124 e 186 del 1992 e, da ultimo, 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, 25 e 101) » 58

N. 817. Ordinanza del tribunale di Sassari del 14 giugno 1995.

Processo penale - Impedimento illegittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10, 24, 101, 102 e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6) » 59

N. 818. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 19 settembre 1995.

Reati militari - Reato permanente già interrotto giudizialmente (mancanza alla chiamata e diserzione) - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari precedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.

(C.P.M.P., art. 68).

(Cost., artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma) Pag. 61

N. 819. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 19 settembre 1995.

Reati militari - Reato permanente già interrotto giudizialmente (mancanza alla chiamata e diserzione) - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari precedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.

(C.P.M.P., art. 68).

(Cost., artt. 2, 3, 25 e 27) » 64

N. 820. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 20 settembre 1995.

Reati militari - Reato permanente già interrotto giudizialmente (mancanza alla chiamata e diserzione) - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari precedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.

(C.P.M.P., art. 68).

(Cost., artt. 2, 3, 25 e 27) » 65

N. 821. Ordinanza della pretura di Benevento, sezione distaccata di S. Giorgio del Sannio, del 2 settembre 1995.

Processo civile - Procedimenti possessori - Applicabilità ai medesimi della nuova disciplina dettata per i procedimenti cautelari - Mancata previsione di una fase di merito nel caso di provvedimento di rigetto, a differenza di quanto previsto dalla normativa abrogata (artt. 689 e 690 del c.p.c.) la quale distingueva una fase interinale e una fase di merito - Disparità di trattamento tra l'ipotesi di rigetto e quella di accoglimento, per la quale è previsto il giudizio di merito - Lesione del diritto di difesa.

[C.P.C., artt. 703 e 669-bis e seguenti (*recte*: artt. 669-septies e octies)].

(Cost., artt. 3 e 24) » 66

- N. 822. Ordinanza della pretura di Benevento, sezione distaccata di S. Giorgio del Sannio, del 2 settembre 1995.

Processo civile - Procedimenti possessori - Applicabilità ai medesimi della nuova disciplina dettata per i procedimenti cautelari - Mancata previsione di una fase di merito nel caso di provvedimento di rigetto, a differenza di quanto previsto dalla normativa abrogata (artt. 689 e 690 del c.p.c.) la quale distingueva una fase interinale e una fase di merito - Disparità di trattamento tra l'ipotesi di rigetto e quella di accoglimento, per la quale è previsto il giudizio di merito - Lesione del diritto di difesa.

[C.P.C., artt. 703 e 669-bis e seguenti (*recte*: art. 669-septies e octies)].

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 68

- N. 823. Ordinanza della pretura di Benevento, sezione distaccata di S. Giorgio del Sannio, del 2 settembre 1995.

Processo civile - Procedimenti possessori - Applicabilità ai medesimi della nuova disciplina dettata per i procedimenti cautelari - Mancata previsione di una fase di merito nel caso di provvedimento di rigetto, a differenza di quanto previsto dalla normativa abrogata (artt. 689 e 690 del c.p.c.) la quale distingueva una fase interinale e una fase di merito - Disparità di trattamento tra l'ipotesi di rigetto e quella di accoglimento, per la quale è previsto il giudizio di merito - Lesione del diritto di difesa.

[C.P.C., artt. 703 e 669-bis e seguenti (*recte*: art. 669-septies e octies)].

(Cost., artt. 3 e 24) » 68

- N. 824. Ordinanza del tribunale di Milano del 4 luglio 1995.

Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli - Esclusione, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142/1992, della garanzia assicurativa dei danni subiti dal coniuge trasportato, comproprietario del veicolo per effetto della comunione legale - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle situazioni verificatesi successivamente - Lesione del diritto alla salute.

[Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. a)].

(Cost., artt. 3 e 32) » 69

- N. 825. Ordinanza del magistrato di sorveglianza di Varese del 29 settembre 1995.

Pena - Conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato - Sanzione sostitutiva della libertà controllata - Lamentata eccessiva afflittività - Compressione della libertà personale non correlata ad alcun comportamento colpevole del condannato, ma al suo obiettivo stato di insolvibilità - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102).

(Cost., art. 27) » 72

N. 826. Ordinanza del tribunale di Verbania del 3 ottobre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: riesame di ordinanza di una misura cautelare personale) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto agli imputati giudicati da magistrati che non abbiano formulato alcun preventivo giudizio sulla loro posizione - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi della sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma)

Pag. 74

N. 827. Ordinanza del tribunale di Oristano del 29 settembre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: impugnazione di ordinanza di una misura cautelare personale) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Mancata garanzia di un giusto processo - Eccesso di delega - Richiamo ai principi espressi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 124 e 186 del 1992 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 77)

» 76

N. 828. Ordinanza del pretore di Parma del 4 maggio 1995.

Infortunsi sul lavoro e malattie professionali - Tutela assicurativa per gli infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri) - Previsione, a decorrere dal 1° giugno 1993 (data di entrata in vigore della norma impugnata), oltre al requisito dell'abitudine del lavoro richiesto dalla normativa previgente, di quello dell'esclusività o prevalenza del lavoro stesso e dell'adibizione a fondo che consenta almeno 156 giornate lavorative per gli uomini o almeno 104 giornate lavorative per le donne e i minori - Mancata previsione di una norma transitoria idonea a tutelare i lavoratori agricoli nel passaggio dalla vecchia normativa a quella sopravvenuta più sfavorevole - Disparità di trattamento di situazioni omogenee in base al mero elemento temporale con lesione di diritti quesiti ed incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 210/1971, 36 e 349 del 1985 e 822/1988.

[D.-L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 14, primo comma, lett. b), convertito in legge 15 luglio 1993, n. 243 (recte: 19 luglio 1993)].

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma)

» 77

N. 829. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ascoli Piceno del 13 ottobre 1995.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza, di garanzia di giusto processo, di imparzialità ed indipendenza dell'organo giurisdizionale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 101)

» 81

N. 830. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 12 ottobre 1995.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità a esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi nella sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma) Pag. 83

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 486

Sentenza 8-20 novembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia residenziale pubblica - Regione Molise - Alienazione di alloggi - Riduzione, per vetustà, dell'1% sul prezzo - Ammissione fino al limite massimo del 20% - Inammissibilità di un'oscillazione legislativa in materia a seconda della regione competente - Esigenza di una disciplina quadro che definisca i criteri fondamentali sulle modalità di alienazione degli alloggi - Illegittimità costituzionale.

(Legge regionale Molise, art. 4, secondo comma, approvata in prima deliberazione il 23 dicembre 1994 e in seconda deliberazione l'8 marzo 1995).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della regione Molise, approvata il 23 dicembre 1994 e riapprovata l'8 marzo 1995 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 aprile 1995, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 1995;

Udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, la legge della Regione Molise (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) approvata, in prima lettura, dal Consiglio regionale del Molise il 23 dicembre 1994 e in seconda lettura, a seguito di rinvio governativo, l'8 marzo 1995.

Il provvedimento legislativo ha ad oggetto l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e all'art. 4, comma 2, prevede la riduzione del prezzo di cessione dell'1 per cento per ogni anno di vetustà, fino al limite di trent'anni. Con ciò violando — ad avviso del ricorrente — il principio fondamentale stabilito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, art. 1, comma 10, secondo cui la riduzione per anno di vetustà è possibile fino al limite massimo del 20 per cento. La disposizione eccederebbe quindi i limiti delle competenze regionali e sarebbe pertanto illegittima alla luce dell'art. 117 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva, con ricorso in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Molise dell'8 marzo 1995 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) in riferimento all'art. 117 della Costituzione, perché deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma 10, della legge n. 560 del 1993, secondo cui la riduzione dell'1 per cento sul prezzo di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è ammessa fino al limite massimo del 20 per cento.

La questione è fondata.

2. — Va innanzitutto precisato che ai fini del presente giudizio non rileva la differente formulazione della norma impugnata (come approvata dal Consiglio regionale il 23 dicembre 1994) rispetto al testo dell'8 marzo 1995, conseguente al rinvio commissariale. Tale differenza, pur non essendo meramente formale, non ha incidenza sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio in via principale e, dunque, indipendentemente da qualsiasi applicazione concreta.

La questione verte sull'ammissibilità di un intervento regionale in deroga — o comunque in variazione — a un criterio fissato dalla legge statale sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con riguardo alla riduzione del prezzo per vetustà.

La legge statale (n. 560 del 1993) consente la riduzione del prezzo fino al limite massimo del 20 per cento, e sia la prima che la seconda formulazione della legge regionale appaiono, sotto questo profilo, ugualmente lesive della legge n. 560.

3. — Nel merito, va certo ricordata la competenza regionale in materia di edilizia residenziale pubblica (art. 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e la sentenza n. 347 del 1993), e non si può non sottolineare, nel contempo, che le Regioni potrebbero anche modificare l'assetto organizzatorio in atto degli Istituti autonomi case popolari, come previsto dall'art. 93 del citato d.P.R. n. 616.

Correttamente, la legge della regione Molise detta norme sulla destinazione dei fondi ricavati dalla vendita degli immobili dei due Istituti autonomi case popolari di Campobasso e Isernia, senza che vi sia stata censura da parte governativa. Ma la competenza regionale nulla toglie all'esigenza di una disciplina-quadro che definisca i criteri fondamentali sulle modalità di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. E quello della riduzione del prezzo per vetustà è senza dubbio un punto fondamentale, come risulta anche dal dibattito parlamentare che si è svolto proprio sulla misura di essa (v. soprattutto Camera dei deputati, ottava commissione permanente, seduta del 16 dicembre 1993).

Sarebbe inammissibile un'oscillazione legislativa a seconda della Regione competente, perché oggetto dell'alienazione possono essere, oltre agli immobili acquisiti o realizzati con il contributo della Regione, anche gli immobili acquisiti o realizzati con il contributo statale, nonché gli immobili degli Istituti autonomi case popolari, dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, come risulta chiaramente dall'art. 1 della legge regionale in esame.

La natura di detto patrimonio immobiliare dimostra l'interesse statale a introdurre i criteri essenziali in tema di alienazione, per cui l'art. 1, comma 10, della legge n. 560 va qualificato come principio fondamentale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, con la conseguente illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Mollse (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), approvata in prima deliberazione il 23 dicembre 1994 e in seconda deliberazione l'8 marzo 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Deposita in cancelleria il 20 novembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C1478

N. 487

Sentenza 8-20 novembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Confisca - Soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso - Riesame del merito del provvedimento - Possibilità di proporre le impugnazioni previste e con gli effetti indicati dall'art. 3-ter, secondo comma, della legge n. 575/1965 - Omessa previsione per altri soggetti che subiscano l'identico provvedimento in base alla disposizione oggetto di censura - Illegittimità costituzionale - Giustificazione del provvedimento ablatorio per il solo fatto di riferirsi a beni «oggettivamente pericolosi» - Non fondatezza.

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-*quinquies*, secondo comma).

(Cost., art. 27, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), inserito dall'art. 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1995 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento di prevenzione nei confronti di Agnello Rosario ed altri, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di appello di Palermo, dopo aver premesso di essere stata investita a seguito di ricorso proposto avverso un provvedimento di confisca delle quote di una società a responsabilità limitata disposto dal Tribunale di Trapani a norma dell'art. 3-*quinqies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, ha posto in risalto la circostanza che i soggetti cui tale norma si riferisce, a differenza di quelli previsti dall'art. 2-*ter*, sesto comma, della stessa legge, sono gli effettivi titolari dei beni oggetto della sospensione provvisoria dell'amministrazione e del provvedimento di confisca; provvedimento, quest'ultimo, adottabile ove alla scadenza della misura provvisoria si abbia motivo di ritenere che i beni stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Nonostante le gravi conseguenze patrimoniali che tali soggetti possono subire, il legislatore ha ommesso di prevedere — secondo il giudice *a quo* — la possibilità di ricorrere in appello avverso il provvedimento in questione, giacché non risulterebbe applicabile al caso di specie la disciplina dettata dall'art. 3-*ter* della legge n. 575 del 1965, la quale, nel richiamare i commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, consente il ricorso in appello soltanto «contro i provvedimenti di confisca emessi a norma dell'art. 2-*ter* nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 1 (indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso)». Atteso, dunque, il principio di tassatività delle impugnazioni, avverso il provvedimento di confisca previsto dall'art. 3-*quinqies* della legge n. 575 del 1965 sarebbe esperibile soltanto il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione. Da ciò scaturirebbe, secondo il giudice *a quo*, una violazione dell'art. 3 della Costituzione stante «evidente disparità di trattamento a danno dei soggetti che subiscono il provvedimento di confisca ai sensi del citato art. 3-*quinqies* della legge n. 575 del 1965, i quali, a differenza degli indiziati di associazione mafiosa, sottoposti a misura di prevenzione, che godono di tale possibilità con riferimento ai provvedimenti di cui all'art. 2-*ter*, non possono ricorrere in appello contro il provvedimento su indicato onde ottenere un riesame del fatto, ben più ampio di quello ammesso in sede di legittimità».

Osserva, poi, il rimettente che il provvedimento ablatorio previsto dalla norma oggetto di impugnativa colpirebbe soggetti «sostanzialmente incolpevoli» in quanto trattasi di persone rispetto alle quali, a norma dell'art. 3-*quater* della legge n. 575 del 1965, «non ricorrono i presupposti per l'immediata applicazione di una misura di prevenzione personale».

Tali soggetti, quindi, conclude il giudice *a quo*, per il semplice fatto di essere titolari di beni «oggettivamente pericolosi», sopporterebbero le conseguenze pregiudizievoli di un comportamento altrui, in contrasto con l'art. 27, primo comma, della Costituzione, in virtù del quale, anche in sede di procedimento di prevenzione, è necessaria l'esistenza di un rapporto tra il bene ritenuto pericoloso e la persona che deve subire il provvedimento sanzionatorio.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura, analizzate diffusamente le finalità cui sono ispirati gli istituti previsti dagli artt. 3-*quater* e 3-*quinqies* della legge n. 575 del 1965, osserva che i presupposti della confisca sono identici a quelli previsti dall'art. 2-*ter* della medesima legge: una identità, questa, che escluderebbe la fondatezza delle censure in ordine alla carenza di «colpevolezza» dei soggetti che subiscono il provvedimento. L'intento perseguito dal legislatore, infatti, sarebbe sempre quello di «pervenire all'individuazione del vero patrimonio del mafioso, onde mettere quest'ultimo di fronte alla necessità di dimostrare la legittima provenienza». Analogamente alle ipotesi previste dall'art. 2-*ter*, dunque, la «situazione di alterità» sarebbe frutto «di una schermatura giuridica destinata ad essere travolta in presenza di un ulteriore momento investigativo che stabilisca l'effettiva appartenenza dei beni», eliminando, così, la premessa stessa (l'asserita diversità di appartenenza del bene colpito da confisca) su cui si è fondata la censura del rimettente. Considerata, poi, l'identità dei presupposti della confisca e l'identità del giudice competente a disporla, l'Avvocatura ritiene che uguale debba essere anche il regime delle impugnazioni, cosicché si renderebbe applicabile anche alla confisca prevista dall'art. 3-*quinqies* della legge n. 575 del 1965 la disposizione prevista dall'art. 3-*ter*, secondo comma, della medesima legge che prevede non solo la ricorribilità in appello del provvedimento di ablazione disposto dal tribunale ma anche l'effetto sospensivo del ricorso. Anche sotto questo profilo, quindi, conclude l'Avvocatura, la questione sollevata sarebbe priva di fondatezza.

Considerato in diritto

1. — La Corte di appello di Palermo solleva due distinte questioni di legittimità costituzionale relative, entrambe, alla particolare ipotesi di confisca prevista dall'art. 3-*quinqüies*, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, inserito dall'art. 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

La Corte rimettente espone in fatto di essere stata investita a seguito di ricorso in appello proposto avverso un provvedimento adottato dal Tribunale di Trapani con il quale è stata disposta la confisca, a norma del richiamato art. 3-*quinqüies* della legge n. 575 del 1965, di tutte le quote di una società a responsabilità limitata; provvedimento, questo, a sostegno del quale i primi giudici avevano addotto la circostanza che le quote assoggettate a confisca si riferivano ad impresa attraverso la quale una pericolosa cosca mafiosa, dopo essere riuscita a prevalere con sanguinosi scontri su di un contrapposto gruppo criminale, «si era, con la forza intimidatrice della stessa promanante, saldamente assicurata, realizzando cospicui proventi in gran parte reinvestiti nella stessa azienda, la gestione, in regime di monopolio, del mercato del calcestruzzo che le aveva consentito anche un efficace controllo dell'attività edilizia esercitata nel territorio, risultati costituenti finalità tipiche dell'associazione mafiosa, secondo la previsione normativa dell'art. 416-*bis*, terzo comma, cod. pen. ».

Nell'analizzare la disciplina oggetto di impugnativa, il giudice *a quo* sottolinea come la stessa si saldi intimamente alla nuova e peculiare ipotesi di sospensione temporanea dall'amministrazione di beni prevista dall'art. 3-*quater* della legge n. 575 del 1965, disposizione che, osserva il rimettente, il legislatore avrebbe introdotto allo scopo di fornire «un efficace strumento di lotta contro la criminalità organizzata in ambiti, suscettibili di infiltrazioni mafiose, nei quali le tradizionali misure di prevenzione si erano rivelate inapplicabili». La posizione dei soggetti nei confronti dei quali può essere adottata la misura della sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni, che a sua volta costituisce la premessa necessaria per l'applicazione del definitivo provvedimento di confisca, presenta tuttavia, a parere del giudice *a quo*, due caratteristiche salienti. Da un lato, infatti, si tratta di persone che, seppure titolari di attività economiche che si ritengono «agevolatrici» della attività svolta da quanti versino nella condizione di «sospetto» che la norma stessa prevede, sono comunque al di fuori della sfera applicativa delle misure di prevenzione di cui all'art. 2 della legge n. 575 del 1965, giacché per essi risultano per definizione carenti i relativi presupposti. Sotto altro profilo, la posizione di costoro si distingue nettamente anche dai «terzi» presi in considerazione dall'art. 2-*ter*, sesto comma (*recte*: quinto comma), della stessa legge n. 575 del 1965: questi ultimi, infatti, sono ritenuti titolari soltanto apparenti dei beni sequestrati, sicché il provvedimento di confisca mira in realtà a sottrarre i beni medesimi dal patrimonio del mafioso; le persone, invece, cui si riferisce il provvedimento di sospensione temporanea dalla amministrazione, sono gli effettivi titolari dei beni assoggettabili alla misura, con la conseguenza che nei loro diretti confronti verranno a prodursi gli effetti pregiudizievoli della confisca allorché, alla scadenza della misura provvisoria, si abbia motivo di ritenere che tali beni «siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego».

Da qui un primo dubbio di costituzionalità. Considerato, infatti, osserva il rimettente, che il provvedimento ablatorio si riflette su persone «sostanzialmente incolpevoli», trattandosi, come si è detto, di soggetti per i quali «non ricorrono i presupposti per l'immediata applicazione di una misura di prevenzione personale», la confisca si giustificerebbe per il sol fatto di riferirsi a beni «oggettivamente pericolosi», con conseguente violazione dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, giacché dovrebbe sempre sussistere «un rapporto tra la cosa ritenuta pericolosa e la persona che deve subire il provvedimento sanzionatorio».

2. — La questione è infondata. Come ha correttamente posto in risalto l'Avvocatura dello Stato, il procedimento che si sviluppa sino alla adozione del provvedimento di confisca si articola in due fasi decisorie fra loro nettamente distinguibili quanto a presupposti e finalità. A fondamento della misura della sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni sta, infatti, la necessità di impedire che una determinata attività economica che presenti connotazioni agevolative del fenomeno mafioso, e dunque operi, come nel caso del quale il giudice *a quo* è chiamato ad occuparsi, in posizione di contiguità rispetto a soggetti indiziati di appartenere a pericolose cosche locali, realizzati o possa comunque contribuire a realizzare un utile strumento di appoggio per l'attività di quei sodalizi, sia sul piano strettamente economico, sia su quello di un più agevole controllo del territorio e del mercato, con inevitabili riflessi espansivi della infiltrazione mafiosa in settori ed attività in sé leciti. Una misura, quindi, destinata a svolgere nel sistema una funzione meramente cautelare e che si radica su un presupposto altrettanto specifico, quale è quello del carattere per così dire ausiliario che una certa attività economica si ritiene presenti rispetto alla realizzazione degli interessi mafiosi. In una simile prospettiva, ci si avvede allora agevolmente di come i titolari di quelle attività non possano affatto ritenersi «terzi» rispetto alla realizzazione di quegli interessi, considerato che è proprio attraverso la libera gestione dei loro beni che viene ineluttabilmente a realizzarsi quel circuito e commistione

di posizioni dominanti e rendite che contribuisce a rafforzare la presenza, anche economica, delle cosche sul territorio. Alla scelta, dunque, di svolgere una attività che presenta le connotazioni agevolative di cui innanzi si è detto, logicamente si sovrappone la consapevolezza delle conseguenze che da ciò possono scaturire, consentendo pertanto di escludere quella situazione soggettiva di «sostanziale incolpevolezza» sulla quale il giudice *a quo* si è attestato per dedurre le prospettate censure. Ove, quindi, all'esito della temporanea sospensione dall'amministrazione dei beni, emergano elementi atti a far ritenere che quei beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, e si appalesi quindi per questa via ormai realizzata una obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa, ben si spiega, allora, la funzione e la legittimità del provvedimento ablatorio, giacché gli effetti che ne scaturiscono si riflettono sui beni di un soggetto certamente non estraneo nel quadro della complessiva gestione del patrimonio mafioso, che a sua volta rappresenta, in ultima analisi, l'obiettivo finale che la confisca mira a comprimere.

3. — La norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità è censurata dal giudice *a quo* anche sotto un secondo profilo. Rileva, infatti, la Corte rimettente che, avendo il legislatore ommesso di prevedere espressamente la possibilità di ricorrere in appello avverso il provvedimento di confisca previsto dall'art. 3-*quinquies* della legge n. 575 del 1965, non risulta possibile, «stante il principio di tassatività delle impugnazioni di merito», applicare nella specie il regime di impugnativa previsto dall'art. 3-*ter* della stessa legge, in quanto dettato esclusivamente per i provvedimenti di confisca adottati a norma dell'art. 2-*ter* nei confronti dei soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso. Unico rimedio esperibile, osserva il giudice *a quo*, sarebbe pertanto il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, con l'ovvia conseguenza di determinare una irragionevole disparità di trattamento tra gli indiziati di associazione mafiosa, che possono beneficiare di un riesame del merito del provvedimento di confisca, e i soggetti che subiscono l'identico provvedimento ai sensi della disposizione censurata, ai quali invece viene consentita esclusivamente la facoltà di dedurre i vizi che rilevano in sede di legittimità.

La questione è fondata. Non possono infatti essere condivise le considerazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato nell'atto di intervento, ove si afferma, non senza una qualche contraddittorietà, che, da un lato, «sembrerebbe» applicabile nel caso in esame l'istituto del ricorso in appello e l'effetto sospensivo disciplinato dall'art. 3-*ter* della legge n. 575 del 1965 avuto riguardo alla identità dei presupposti che sostengono i provvedimenti di confisca dell'una e dell'altra specie, mentre, sotto altro profilo, si contesta più radicalmente la fondatezza delle censure sul rilievo che «il doppio grado di giudizio non è principio costituzionalizzato». La possibilità di una interpretazione «estensiva» della disciplina dettata dall'art. 3-*ter* della legge n. 575 del 1965 è, infatti, efficacemente contrastata dal giudice *a quo* sulla base di argomenti che trovano significativa rispondenza in più pronunce della Corte di cassazione, la quale ha reiteratamente escluso la possibilità di applicazioni analogiche dei mezzi di reclamo in materia di misure di prevenzione patrimoniali proprio facendo leva sul principio di tassatività che presiede al regime delle impugnazioni.

Neppure pertinente è il secondo e assorbente rilievo svolto dalla Avvocatura, in quanto la non costituzionalizzazione del principio del doppio grado di giudizio, tradizionalmente affermata in relazione al parametro del diritto di difesa, non vale certo a sanare l'irragionevole disparità di trattamento che la scelta del legislatore obiettivamente determina attraverso la mancata previsione che il giudice *a quo* ha puntualmente denunciato.

È di tutta evidenza, infatti, che, essendo stato previsto uno specifico regime di impugnazione avverso i provvedimenti di confisca che, a norma dell'art. 2-*ter* della legge n. 575 del 1965, possono essere adottati nei confronti delle persone indicate nell'art. 1 della stessa legge, non v'è ragione alcuna per la quale il medesimo regime non debba trovare applicazione nei confronti dei soggetti che subiscono l'identico provvedimento in base alla disposizione oggetto di impugnativa, con l'ovvia conseguenza di imporre, come unica soluzione costituzionalmente derivante dal quadro normativo di riferimento, quella di riequilibrare il sistema attraverso una pronuncia additiva *in parte qua*. L'art. 3-*quinquies*, secondo comma, della più volte citata legge n. 575 del 1965, deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre le impugnazioni previste e con gli effetti indicati dall'art. 3-*ter*, secondo comma, della stessa legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3-quinquies, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca possano proporsi le impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell'art. 3-ter, secondo comma, della stessa legge;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-quinquies della medesima legge n. 575 del 1965, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C1479

N. 488

Sentenza 8-20 novembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Miniere, cave e torbiere - Regione Toscana - Agri marmiferi - Concessioni - Disciplina - Patrimonio indisponibile dei comuni - Potere di approvazione da parte della regione - Mancata specificazione del criterio del calcolo del canone - Durata delle concessioni - Non fondatezza.

(Legge regione Toscana riapprovata il 28 febbraio 1995).

(Cost., art. 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 28 febbraio 1995 dal Consiglio regionale avente per oggetto: «Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 20 marzo 1995, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Orazio Russo per il ricorrente, e l'avv. Vito Vacchi per la Regione.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 20 marzo 1995 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata, senza modifiche, dal Consiglio regionale il 28 febbraio 1995, recante: «Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara», per violazione dell'art. 117 Cost. in quanto non conforme ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali in materia di cave, nella quale la competenza legislativa delle regioni è di tipo concorrente.

Il ricorso riproduce il telex in data 2 novembre 1994 col quale il Governo aveva rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale la prima delibera legislativa in argomento perché: 1) dettando principi cui dovranno attenersi i Comuni di Massa e Carrara nell'emanazione dei regolamenti di propria competenza ai sensi dell'art. 64 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (legge mineraria), essa altera il procedimento espressamente previsto per le concessioni marmifere site in tali Comuni dal citato art. 64, secondo cui per i detti regolamenti comunali è richiesta unicamente una approvazione successiva, senza alcuna previsione di criteri preventivi; 2) disciplinando genericamente la concessione per coltivazione degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara, e in particolare prevedendo la temporaneità e l'onerosità delle concessioni, che in base alla legislazione vigente sono perpetue, incide su diritti reali immobiliari preesistenti, disciplinati con normativa speciale risalente alla legislazione preunitaria (Editto di Maria Teresa del 1° febbraio 1751 e Decreto di Francesco V del 19 novembre 1846).

2.1. — Si è costituita in giudizio la Regione Toscana concludendo per una dichiarazione di infondatezza della questione.

La difesa della Regione espone anzitutto le linee fondamentali della legislazione statale e regionale in materia di miniere, cave e torbiere, nell'ambito della quale è riservata alle cave di marmo di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara una posizione speciale, essendo prevista dall'art. 64 della legge mineraria del 1927 l'emanazione di regolamenti comunali (soggetti all'approvazione della Regione) per la disciplina della concessione dei rispettivi agri marmiferi, e dovendosi ritenere che fino all'emanazione di tali regolamenti, finora mancata, rimanga in vigore la precedente disciplina delle leggi estensi improntata a principi e istituti di diritto privato. Tuttavia il rapporto di concessione presenta anche rilevanti aspetti pubblicistici, collegati all'appartenenza degli agri marmiferi al patrimonio indisponibile dei detti Comuni e alle finalità di interesse pubblico che qualificano i beni di tale natura. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre affermato la necessità di coordinamento delle leggi estensi con i principi della legge mineraria, riconducendo le concessioni allo schema pubblicistico della concessione-contratto. La giurisprudenza amministrativa ha inoltre riconosciuto la legittimità dell'esercizio da parte del Comune di poteri pubblicistici di autotutela, incluso in certi casi il potere di caducazione delle concessioni.

Con la legge impugnata, resa tanto più necessaria dall'allarmante fenomeno (ignoto al legislatore estense) delle subconcessioni di fatto delle attività di cave del marmo, la Regione Toscana, in considerazione dell'enorme importanza economica dello sfruttamento degli agri marmiferi nelle Alpi apuane e della loro rilevanza anche dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, ha dettato i criteri alla cui osservanza è subordinata l'approvazione regionale dei regolamenti comunali previsti dall'art. 64 della legge del 1927. La legge si limita a recepire i principi già elaborati dalla giurisprudenza, in particolare riportando il regime degli agri marmiferi a quello delle cave pubbliche, soggette alle regole proprie delle concessioni di beni patrimoniali indisponibili. Essa esplicita poi il vincolo degli emanandi regolamenti comunali al rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica vigente, in guisa da assicurare un equo contemperamento dei diversi interessi in gioco.

2.2. — Quanto al merito delle censure governative, alla prima — con cui si eccepisce un preteso contrasto con l'art. 64 della legge mineraria che prevede unicamente un'«approvazione» successiva da parte della Regione — quest'ultima replica che tale approvazione non integra la fattispecie formativa del regolamento comunale, ma è un atto autonomo di controllo, onde la Regione ben può, senza alterare il procedimento previsto dalla legge statale, stabilire preventivamente i criteri ai quali si atterrà nell'esercizio di tale funzione, devolutale dall'art. 62 del d.P.R. n. 616 del 1977, in armonia con i principi dettati in materia di rapporti regione-enti locali dalla recente legge di riforma delle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142.

La seconda censura imputa alla legge regionale di incidere su diritti reali immobiliari preesistenti, acquistati in base alla legislazione estense. Essa implica — osserva la Regione — la pretesa di immutabilità della legislazione estense in aperto contrasto con l'interpretazione dell'art. 64, ultimo comma, della legge mineraria accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, secondo cui i regolamenti comunali ivi previsti hanno la funzione di adeguare la vecchia normativa al sistema del diritto pubblico attuale.

La regola dell'onerosità delle concessioni è prevista e sanzionata anche dalla legislazione estense, ma con un criterio di commisurazione al reddito agrario del terreno che abbassa l'entità del canone a cifre irrisorie. Siffatto criterio non è certo un principio fondamentale e inderogabile dell'ordinamento statale. Sul punto, peraltro, la legge regionale non dispone alcunché, rimettendo all'autonomia comunale la scelta del criterio di determinazione dei canoni, tenuto conto che l'onerosità è un principio fondamentale di tutte le concessioni di beni patrimoniali indisponibili. La commisurazione dei canoni a criteri di economicità è espressamente prevista dall'art. 32, comma 8, della legge finanziaria 23 dicembre 1994, n. 724.

Anche la temporaneità delle concessioni, conforme ai principi generali del nostro ordinamento attuale e in particolare all'art. 21 della legge mineraria, si fonda sulla necessità di razionalizzare una situazione che è sfuggita ad ogni controllo pubblico con il rischio concreto di speculazioni e subconcessioni di fatto. Naturalmente tale esigenza va contemplata con i legittimi interessi degli imprenditori che investono nell'attività, il che potrà essere assicurato dai Comuni prevedendo una congrua durata delle concessioni e diritti di prelazione per il relativo rinnovo.

Ciò che non si può ammettere, osserva conclusivamente la Regione, è la concessione in perpetuo e a titolo gratuito di un bene appartenente al patrimonio indisponibile di un ente pubblico: essa attribuirebbe in sostanza al privato concessionario una *quasi proprietà* in contraddizione col regime dei beni pubblici.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Toscana riapprovata senza modifiche il 28 febbraio 1995, per contrarietà all'art. 117 Cost. sotto due profili:

a) perché stabilisce in via preventiva alcuni principi, ai quali dovranno uniformarsi i regolamenti che saranno emanati dai Comuni di Massa e Carrara, ai sensi dell'art. 64, ultimo comma, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 (legge mineraria), per disciplinare le concessioni degli agri marmiferi rispettivamente appartenenti ai patrimoni indisponibili dei detti Comuni, laddove la norma statale, modificata dall'art. 62, secondo comma, lett. c) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, conferisce alla Regione soltanto un potere di approvazione (successiva);

b) perché, disciplinando genericamente le concessioni, e in particolare prescrivendone la temporaneità e l'onerosità, non rispetta i diritti (reali) di concessione perpetua (*recte*: a durata indeterminata e non revocabile se non per cause di decadenza tassativamente previste) spettanti agli attuali concessionari in base a una disciplina speciale risalente alla legislazione estense (Editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 1º febbraio 1751 e Notificazioni governatoriali del 14 luglio e del 3 dicembre 1846).

2. — Le questioni non sono fondate.

La censura *sub a)*, che imputa alla Regione di esorbitare dalle sue funzioni di controllo entrando nel campo dell'amministrazione attiva, trascura la precisazione contenuta nelle premesse della deliberazione n. 115, portante la medesima data del 28 febbraio 1995, con cui il Consiglio regionale ha approvato il regolamento n. 88 adottato dal Comune di Carrara il 29 dicembre 1994. La legge regionale impugnata si è proposta di «fissare apposite regole per l'approvazione dei regolamenti degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara»: destinatario diretto delle sue prescrizioni non è il Comune, ma lo stesso Consiglio regionale in quanto organo competente per l'approvazione dei regolamenti comunali (art. 2, primo comma, n. 3, lett. a della legge reg. 22 luglio 1978, n. 46).

Niente vieta — e anzi risponde a criteri di certezza del diritto e di economia dell'attività giuridica — che l'autorità investita della funzione di approvazione di determinati atti prestabilisca (con un provvedimento che nella specie rimane esterno al procedimento previsto dall'art. 64, e quindi non lo altera) alcuni criteri di valutazione ai quali si atterrà nell'esercizio della funzione. Certo, dalla legge in esame deriva indirettamente un onere ai Comuni di Massa e Carrara, nel senso che, per ottenere l'approvazione regionale, dovranno uniformare i regolamenti ai criteri indicati. Ma questo rilievo dimostra soltanto che la vera questione è quella formulata *sub b)*: importa, cioè, accertare, in primo luogo, se i criteri di cui si controverte siano rispettosi dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato,

in secondo luogo, ove comportino limiti all'autonomia dei due Comuni, se tali limiti siano giustificati da interessi comunali, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, che la legge regionale, competente in materia di cave, ha il compito di identificare ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142,

3. — La censura *sub b)* è fondata su un'interpretazione, solo apparentemente conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui l'art. 64, ultimo comma, del regio decreto n. 1443 del 1927, in deroga al primo comma, avrebbe conservato definitivamente in vigore la legislazione speciale estense con il limite del coordinamento — affidato al potere regolamentare dei Comuni interessati — col sistema della legge mineraria.

Questa interpretazione è insostenibile. Una parte della legislazione estense è incompatibile con i principi fissati dalla legge dello Stato, e perciò non coordinabile con quest'ultima. Per esempio, alla regola della perpetuità della concessione, confermata dall'art. 2, n. 13, lett. *d)* della Notificazione governatoriale del 14 luglio 1846, si oppone il principio della temporaneità stabilito dall'art. 21 della legge mineraria, applicabile anche alle cave in regime di concessione ai sensi dell'art. 45, secondo comma; il divieto di alienazione della concessione o di cessione del suo esercizio senza l'autorizzazione dell'amministrazione concedente è sanzionato nella legge estense soltanto col potere del Comune di risolvere il contratto col concessionario per inadempimento, mentre nella legge mineraria (art. 27) è sanzionato anzitutto con la nullità dell'atto di alienazione o di cessione, e l'esperienza ha dimostrato la scarsa efficacia della norma estense contro il fenomeno, largamente diffuso, delle subconcessioni abusive, che hanno trasformato gli originari concessionari in meri percettori di lucrose rendite di posizione.

In generale i due sistemi si differenziano profondamente in ordine al perseguimento delle finalità di interesse pubblico. La legislazione estense è improntata a schemi privatistici, che assimilano il diritto del concessionario all'enfiteusi, con la differenza però della mancanza dell'obbligazione di migliorare il fondo (e del diritto di affrancazione): le modalità tecniche e la misura dello sfruttamento della cava sono rimesse in definitiva all'arbitrio del concessionario, al di fuori di ogni controllo del Comune sulla sua attività. L'interesse generale della collettività fruisce di una tutela solo indiretta e mediata, ma — come nota la relazione presentata il 16 agosto 1955 dalla commissione di esperti nominata dal Comune di Carrara (pag. 21) — attraverso norme (quale la sanzione facoltativa di caducità della concessione nei casi di alienazione o cessione di esercizio non autorizzata o di inoperosità della cava per un biennio) «inadeguate a soddisfare le esigenze del pubblico interesse connesse con la coltivazione delle cave, perché non ne assicurano la continua attività e lo sviluppo, né garantiscono il diritto del Comune alla integrità del suo patrimonio ed alla inalienabilità delle cave, contro le usurpazioni e i trasferimenti illegittimi delle concessioni e gli altri abusi da parte dei privati».

Al contrario, la disciplina delle cave nella legge mineraria del 1927, al pari di quella delle miniere, ha un'impronta schiettamente pubblicistica, direttamente ordinata a fini di utilità generale e comportante l'assoggettamento della coltivazione della cava alla vigilanza della pubblica amministrazione tendente a controllare che essa si svolga con modalità tecniche e con mezzi economici adeguati (cfr. sentenze nn. 20 del 1967 e 7 del 1982), con obbligo dell'imprenditore — sia lo stesso proprietario del suolo o il terzo concessionario nel caso previsto dall'art. 45, secondo comma — di mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori (art. 29, richiamato per le cave dall'art. 45, ultimo comma). La valutazione espressa dalle sentenze citate con riguardo al diritto del proprietario del fondo, che abbia conservato la disponibilità della cava, è riferibile anche al caso di coltivazione della cava ad opera di un terzo in regime di concessione (analogo al regime minerario): sebbene nella concessione amministrativa si innesti un contratto, il diritto reale di godimento che ne deriva è «attribuito con i limiti impressi dalla rilevanza pubblica del bene», i quali «si inseriscono nella struttura del diritto ... vincolandolo indissolubilmente a un esercizio che svolga quella funzione d'interesse generale cui la cava è, di per sé, destinata».

Si aggiunga che nel nuovo ordinamento costituzionale è emerso, con rilevanza crescente, un altro interesse generale, col quale la prosecuzione delle attività estrattive deve armonizzarsi, cioè l'interesse alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente. Per la tutela di questo interesse la legge 29 novembre 1971, n. 1097, con una norma avente valore di principio, ha riconosciuto e fatta «salva, per tutta la materia afferente le cave, la competenza della Regione ad emanare apposite norme legislative» (art. 3, terzo comma), ammettendo così «interventi regionali legislativi (e perciò amministrativi) regolanti l'attività estrattiva e trascendenti il quadro della legislazione nazionale fino allora vigente» (sentenza n. 7 del 1982, cit.). Nell'ambito di questa competenza si legittimano l'art. 2, comma 4, della legge regionale in esame, nonché l'art. 3, il quale tiene ferma in via transitoria, fino all'approvazione del regolamento

comunale di cui all'art. 1, la soggezione della coltivazione degli agri marmiferi di Massa e Carrara all'autorizzazione del Comune prescritta dall'art. 11 della legge reg. 30 aprile 1980, n. 36 (cfr., con riferimento all'analoga disposizione della legge della Regione Piemonte, 22 novembre 1978, n. 69, sentenza n. 499 del 1988).

La diversa impostazione dei due sistemi e la reciproca inadattabilità di nuclei fondamentali delle rispettive discipline escludono che l'art. 64, terzo comma, del r.d. n. 1443 del 1927 possa essere interpretato come norma recettizia dell'ordinamento delle leggi estensi, nel quale i futuri regolamenti comunali dovrebbero inserirsi rispettandone le linee essenziali (cfr. relazione cit., pagg. 6, 47). L'art. 64 ha mantenuto in vigore la legislazione preunitaria solo in via transitoria, fino al giorno dell'entrata in vigore dei detti regolamenti: ai Comuni di Massa e Carrara è attribuito un potere regolamentare autonomo, con efficacia analoga a quella della legge — e quindi abilitato anche a incidere sui rapporti privati — in funzione di un rinnovamento della disciplina della coltivazione delle cave in conformità della legge mineraria e nei limiti della legislazione regionale protettiva del territorio e dell'ambiente.

4.1. — Venendo ora all'analisi del secondo motivo di impugnativa, esso formula una censura di genericità delle disposizioni denunciate, riferita ai requisiti di onerosità e di temporaneità delle concessioni (art. 2, comma 1), la quale si tradurrebbe in una violazione dei principi di diritto intertemporale che garantiscono il rispetto dei diritti quesiti o — secondo la teoria più moderna dei fatti compiuti — la conservazione della disciplina precedente per i rapporti in corso radicati nel passato.

In relazione al primo requisito la censura non è chiara, atteso che l'onerosità è una regola comune alla legge estense e alla legge mineraria del 1927. Forse il ricorrente si duole per la mancata specificazione del criterio di calcolo del canone, che per entrambe le leggi è la proporzione alla rendita del soprassuolo (cioè alla rendita agraria, pressoché nulla, del terreno che delimita la cava), in guisa da precludere ai Comuni proprietari delle cave l'adozione del criterio della proporzione alla rendita del sottosuolo, cioè al valore venale dei marmi escavati. Ma allora va obiettato: che il criterio di calcolo di cui all'art. 25 della legge mineraria non è coesenziale al principio dell'onerosità, e perciò non può ritenersi un principio fondamentale della legge dello Stato nel senso dell'art. 117 Cost.; che tale criterio, previsto dalla legge in vigore al tempo della concessione come norma integrativa del regolamento contrattuale, può essere modificato da una legge successiva, con effetto *ex nunc* e salvo il diritto di disdetta da parte del concessionario; che, infine, l'art. 32, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha disposto che, «a decorrere dal 1° gennaio 1995, i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali». A questa regola i Comuni di Massa e Carrara devono fin d'ora uniformarsi, indipendentemente dall'entrata in vigore dei regolamenti più volte ricordati.

4.2. — Quanto al requisito della temporaneità, occorre precisare preliminarmente che la disciplina delle cave in concessione non è soggetta alla norma di diritto intertemporale di cui all'art. 53 della legge mineraria, secondo cui «le concessioni e le investiture di miniere date senza limite di tempo, in base alle leggi fino ad ora vigenti, sono mantenute come concessioni perpetue, quando per esse non si sia incorso in motivi di decadenza». L'art. 45, secondo comma, richiama soltanto le norme contenute nel titolo II del decreto, mentre l'art. 53 è collocato nel titolo VI. Inoltre l'origine storica e la *ratio* della norma, introdotta per le concessioni perpetue di miniere nelle regioni in cui vivevano la legge sarda del 1859 e la legge lucchese del 1847, ne escludono l'applicabilità anche per analogia.

Ciò non significa che la regola della temporaneità delle concessioni, che i regolamenti dei Comuni di Massa e Carrara introdurranno in ossequio al principio dell'art. 21 della legge mineraria, avrà incondizionatamente efficacia immediata anche sui rapporti di concessione in corso, costituiti come perpetui sotto l'impero della legislazione estense. Sebbene l'efficacia immediata della nuova legge non sia una forma di retroattività, nel campo dei rapporti contrattuali (nella specie si tratta di concessioni-contratto) essa non opera in linea di principio, ma soltanto se così dispone la legge sopravvenuta (altrimenti sopravvive la disciplina precedente, la nuova dovendosi allora intendere riferita ai soli contratti futuri), nell'esercizio di un potere discrezionale limitato dal criterio della ragionevolezza (cfr. sentenze nn. 306 del 1993, 822 del 1988). L'attribuzione di efficacia immediata alla nuova legge sui rapporti pendenti, in relazione a modalità qualificanti del loro contenuto come la clausola di durata perpetua, deve essere giustificata da esigenze di pubblico interesse o di ordine pubblico, emergenti nel caso in discussione dalla denunciata degenerazione della perpetuità — originariamente apprezzata dal legislatore estense come incentivo dell'iniziativa privata ai fini dello sfruttamento razionale dei giacimenti marmiferi — in una causa di inoppositività dei concessionari e

di correlativo incremento delle subconcessioni abusive; tenuto conto anche del fatto che in molti casi di subconcessione non autorizzata l'azione del Comune per far pronunciare la decadenza del concessionario è ormai prescritta, essendo in sostanza un'azione di impugnativa negoziale.

Non viene, invece, in considerazione il limite dell'obbligo di indennizzo, posto che l'assoggettamento alla regola della temporaneità anche dei rapporti pendenti non comporta revoca, ma rinnovo della concessione in favore del medesimo concessionario, secondo la disciplina stabilita dal regolamento.

La genericità della legge regionale, a torto censurata dal Governo, ha il pregio di lasciare impregiudicate le condizioni — che dovranno concretamente essere valutate dai Comuni nell'esercizio della potestà regolamentare di cui sono investiti — alle quali il principio della temporaneità della concessione avrà efficacia immediata anche sulla disciplina delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 28 febbraio 1995 (Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara), sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri col ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C1480

N. 489

Sentenza 8-20 novembre 1995

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Opere pubbliche - Regione Lombardia - Lavori pubblici di interesse regionale e di navigazione interna - Competenze - Enti amministrativi dipendenti dalla regione - Soppressione e liquidazione del Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po - Decreto del Ministro del tesoro 19 marzo 1994 - Presunta invasione delle attribuzioni regionali - Mancata reiterazione del d.-l. 1º luglio 1992, n. 325 - Privazione di qualsiasi fondamento del decreto oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 28 maggio 1994, depositato in Cancelleria il 16 giugno 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del tesoro 19 marzo 1994, recante «Soppressione e messa in liquidazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po» ed iscritto al n. 19 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Lombardia solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro del tesoro 19 marzo 1994, che, disponendo la soppressione e la liquidazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, violerebbe gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, e in particolare le competenze regionali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di navigazione interna, e quelle sull'ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione.

Il Consorzio, ricorda la Regione, fu istituito dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale, e di esso fanno parte lo Stato, la Provincia e i Comuni interessati. Con le leggi 10 ottobre 1962, n. 1549, e 28 marzo 1968, n. 295, gli si affidò il compito di costruire porti e scali nelle località attraversate dal canale, e l'esercizio degli impianti. Il termine posto dall'art. 9 della citata legge n. 1549 del 1962 per la realizzazione delle opere è stato più volte prorogato, da ultimo con l'art. 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128. Pur non essendo stata completata la prevista opera, parti di questa sono in esercizio, sì che il Consorzio ha un rilevante patrimonio di aree.

Trasferite alle Regioni le funzioni in materia di opere di navigazione interna, con esclusione soltanto di quelle destinate alle vie navigabili di prima classe (artt. 87 e 88, numero 3 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), la ricorrente rivendica ogni competenza, trattandosi di opera navigabile di seconda classe.

Il conferimento alla Regione delle funzioni e dei beni del Consorzio non si è perfezionato e, d'altra parte, le opere inerenti al canale e agli impianti non hanno perso ragion d'essere. Il Consorzio è incluso, infatti, nell'elenco degli enti ritenuti necessari ai fini dello sviluppo (d.P.R. 16 giugno 1977, n. 669), ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il Ministro del tesoro dispone, ora, la soppressione del Consorzio e la sua messa in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, antecedente alla citata legge n. 70 del 1975, senza che sussistano, ad avviso della ricorrente, i presupposti per la procedura di liquidazione: l'ente non è — o almeno non dovrebbe più essere — soggetto alla vigilanza dello Stato, dal momento che agisce in materia di competenza regionale; non inerte sulla finanza statale, e i suoi scopi non sono esauriti.

Sulla base di tali premesse, la Regione Lombardia chiede l'annullamento del decreto impugnato.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso dell'inammissibilità e, comunque, dell'infondatezza del ricorso, giacché il provvedimento impugnato non sarebbe idoneo a ledere le attribuzioni della ricorrente.

Se è da escludere, in ragione del carattere locale dello scopo e dell'interesse perseguito, un connotato nazionale o anche interregionale del Consorzio, va pure escluso — ad avviso dell'Avvocatura — che, con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 616 del 1977, l'ente in questione ricada nella previsione dell'art. 113 di detto decreto.

Il Consorzio rientrerebbe, invero, nell'ambito di applicazione della legge n. 1404 del 1956, trattandosi di ente pubblico che interessa la finanza statale, e ciò sia per la partecipazione dello Stato alle spese per la costruzione del canale, sia per l'apporto patrimoniale derivante dalla liquidazione degli enti portuali padani (art. 6 del regio decreto n. 959 del 1913, artt. 7, 11 e 14 della legge n. 1044 del 1941).

Decaduto il decreto-legge n. 325 del 1992, il termine per il proseguimento delle attività del Consorzio è scaduto il 31 dicembre 1991, e da questa data — conclude l'Avvocatura — non è più in condizione di operare per il raggiungimento degli scopi istituzionali. La sorte dei beni andrebbe dunque rimessa alla sede liquidatoria, per la quale, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. n. 616, vi è competenza statale.

3. — Nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995, si è rinviata la trattazione della causa, su istanza delle parti, al fine di valutare il contenuto del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, che, fra le altre disposizioni, proroga al 31 dicembre 1999 il termine fissato dalla legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio (art. 2 del citato decreto-legge).

Considerato in diritto

1. — La Regione Lombardia, con il presente conflitto di attribuzione, chiede che la Corte neghi allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, il potere di disporre la soppressione e la messa in liquidazione (ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404) del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, con riguardo agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione e, specificamente, alle competenze regionali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di navigazione interna, nonché di ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione ed enti locali non territoriali. Chiede, in particolare, l'annullamento del decreto del Ministro del tesoro 19 marzo 1994 perché invasivo delle sue attribuzioni.

2. — Il Governo ha adottato, successivamente al decreto ministeriale impugnato, il decreto-legge n. 117 del 1995 che, all'art. 2, proroga al 31 dicembre 1999 il termine per il proseguimento dell'attività del Consorzio fissato dalla legge n. 128 del 1990.

Il decreto-legge n. 117 è stato convertito, con modificazioni, nella legge 8 giugno 1995, n. 234, e l'art. 2 risulta integrato dalla legge di conversione, che vi ha inserito due commi (2-bis e 2-ter) concernenti i poteri gestionali, che passano a un comitato esecutivo del Consiglio di amministrazione del Consorzio, confermando la norma del decreto-legge sulla proroga fino al 31 dicembre 1999. L'attività del Consorzio si protrarrà, pertanto, fino al 31 dicembre 1999; e, così, viene privato di qualsiasi fondamento il decreto 15 marzo 1994 emanato dal Ministro del tesoro, non essendo stato reiterato il decreto-legge 1º luglio 1992, n. 325 (di proroga del termine per l'attuazione delle opere), dopo la sua decadenza per mancata conversione.

Convertito il decreto-legge n. 117 del 1995, il Ministro del tesoro, con decreto 12 luglio 1995, ha annullato il decreto 11 marzo 1994, che era stato impugnato innanzi a questa Corte. È dunque cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GUZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 490

*Sentenza 8-20 novembre 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Reato in genere - Falso giuramento - Esimente della ritrattazione - Previsione solo nel caso di giuramento deferito d'ufficio - Norma impugnata da considerarsi abrogata per effetto dell'art. 2738 del c.c. - Non fondatezza.****(C.P., art. 371, secondo comma).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA.

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 371, comma secondo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1995 dalla Corte d'appello di Trieste, nel procedimento penale a carico di Tomada Gianni, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di impugnazione di una sentenza pretorile di condanna per falso giuramento (reso in una causa civile promossa dallo stesso imputato), la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza emessa l'11 gennaio 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 371, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui limita l'operatività della causa di non punibilità costituita dalla ritrattazione alla sola ipotesi di giuramento deferito d'ufficio.

Osserva il giudice *a quo* che l'omessa previsione del giuramento deferito dalla parte non troverebbe alcuna giustificazione e concreterebbe un trattamento difforme per due situazioni sostanzialmente omogenee. La norma è infatti concepita, rileva il remittente, con riferimento alla disciplina dettata per il giuramento dal previgente codice civile del 1865.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità sotto un duplice motivo: da un lato la norma sarebbe stata tacitamente abrogata a seguito della nuova disciplina del giuramento decisivo contemplata nel codice civile del 1942, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità; dall'altro lato, ove tale tesi dovesse essere disattesa, si verterebbe comunque nel non estensibile campo di applicazione di una norma eccezionale.

Considerato in diritto

1. — È sospettato d'illegittimità costituzionale l'art. 371, secondo comma, del codice penale, che per il reato di falso giuramento prevede l'esimente della ritrattazione solo nel caso di giuramento deferito d'ufficio. A parere della Corte d'appello remittente, l'omessa estensione della causa di non punibilità in parola anche all'ipotesi di giuramento deferito dalla parte si risolverebbe in una lesione dell'art. 3 della Costituzione per la diversità del trattamento riservato a due situazioni definite omogenee.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — In conformità a quanto ritiene la Corte di cassazione, la norma impugnata deve considerarsi abrogata per effetto dell'art. 2738 del codice civile.

Il legislatore del 1930, infatti, aveva costruito la previsione della speciale causa di non punibilità con riferimento al contesto normativo offerto dal codice civile del 1865, all'epoca vigente. Il giuramento era da questo codice disciplinato in due distinti paragrafi: nel primo era contemplato il giuramento decisorio, deferito (o riferito) dalla parte, per il quale l'art. 1370 esplicitamente escludeva la prova della falsità, una volta prestato; nel secondo paragrafo era poi descritto il giuramento, suppletorio oppure estimatorio, deferito d'ufficio. A tale secondo istituto non era applicabile l'assoluta incontrovertibilità sancita per il primo, sicché era opinione pacifica che il giuramento d'ufficio, per propria natura, non escludesse necessariamente la deduzione di nuove prove successivamente alla sua prestazione.

Il legislatore del 1930 prendeva atto di tale diversità, basandosi sulla sua scelta di limitare l'esimente al solo caso— quello appunto del giuramento d'ufficio — in cui la ritrattazione fosse utile ad evitare un giudicato che si fondasse sulla falsità (effetto non configurabile per il giuramento decisorio) e in coerenza con l'interesse dell'amministrazione della giustizia, oggetto della tutela apprestata dalla norma incriminatrice.

La diversa rilevanza della ritrattazione sul piano degli effetti scandiva quella differenza sostanziale dell'efficacia processuale dei due istituti, che costituiva a sua volta il presupposto stesso dell'esimente, giustificandone l'esclusione nell'ipotesi di giuramento incontrovertibile.

2.2. — Ma il quadro di riferimento è del tutto mutato con l'entrata in vigore del codice civile del 1942, che nell'art. 2738 unifica il regime per entrambe le specie di giuramento, escludendo sempre la prova contraria ed inibendo in ogni caso la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso: la ritrattazione del giuramento suppletorio o estimatorio non spiega più alcun effetto impeditivo al formarsi del giudicato.

Conseguentemente, la causa di esclusione della punibilità non trova ormai più alcuna giustificazione, e la sua sopravvivenza creerebbe un'evidente incoerenza nel sistema, risultando contraria al principio di ragionevolezza anche perché chi ha giurato il falso potrebbe trarne vantaggio ottenendo una decisione favorevole nel giudizio civile ma sottraendosi alle conseguenze penali attraverso la ritrattazione.

Come parte della dottrina e la richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione hanno posto in luce, l'entrata in vigore dell'art. 2738 cod. civ. realizza una delle ipotesi di abrogazione per incompatibilità ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. Infatti, la sopravvenuta generale ininfluenza della ritrattazione per via della efficacia probatoria piena attribuita dal nuovo codice civile ad entrambe le specie di giuramento, non consente più di collegare alla ritrattazione stessa, neppure con riguardo al giuramento deferito d'ufficio, la previsione premiale contenuta nell'art. 371, secondo comma, del codice penale in relazione diretta con la normativa dettata dal codice civile del 1865.

2.3. — Non essendo dunque più in vigore la norma che prevedeva la speciale causa di non punibilità in esame, ancorata ad una condotta ormai processualmente irrilevante, addirittura non configurabile si palesa l'invocata estensione della stessa all'ipotesi di giuramento decisorio.

D'altra parte, la contraria tesi della sopravvivenza della denunciata norma sarebbe seriamente sostenibile solo ove si ritenesse tuttora da escludere un'identità di effetti o comunque si supponesse una perdurante diversità di funzione tra le due specie di giuramento. Ma allora verrebbe a cadere *ipso facto* l'asserita disparità di trattamento, per l'evidente disomogeneità della situazione oggetto del giudizio *a quo* rispetto al *tertium comparationis* indicato dal remittente.

Pertanto, la questione va in ogni caso ritenuta priva di fondamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 371, secondo comma, del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C1482

N. 491

Ordinanza 8-20 novembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Regione Sicilia - Ineleggibilità a consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale che il comune stesso concorre a costituire - Identica questione già decisa con sentenza n. 162/1995 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 9, e quarto comma, della legge della regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31 - Manifesta inammissibilità.

(Legg. regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, art. 9, primo comma, n. 9, e quarto comma; legge regione Sicilia 26 agosto 1992, n. 7, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 51).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, numero 9, e quarto comma, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), e dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione

siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1994 dalla Corte di appello di Caltanissetta nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Pettinato Carlo ed altra e Prefetto di Enna ed altro, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Corte di appello di Caltanissetta ha sollevato, con ordinanza del 30 novembre 1994 (pervenuta il 29 maggio 1995), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 9, primo comma, n. 9, e quarto comma, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31, nonché dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione medesima 26 agosto 1992, n. 7, nella parte in cui prevedono l'ineleggibilità a consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale che il comune stesso concompone a costituire;

che, ad avviso del giudice remittente, poiché la indicata causa di ineleggibilità, originariamente prevista nella legislazione nazionale, è stata in questa soppressa ad opera dell'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 271 (il quale ha sostituito il quarto comma dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154), la normativa regionale impugnata risulta in contrasto con i sopra indicati parametri costituzionali, dettando una disciplina, in tema di elettorato passivo, ingiustificatamente differenziata rispetto a quella operante nel restante territorio nazionale;

Considerato che questa Corte ha già esaminato identiche questioni sollevate dal medesimo giudice con precedente ordinanza e, con sentenza n. 162 del 1995, ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 9, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 «nella parte in cui non prevede che le strutture convenzionate ivi richiamate sono quelle indicate negli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833» (secondo la formula adoperata dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 271, che ha così soppresso la causa di ineleggibilità in esame per i titolari di farmacia); b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della medesima legge regionale n. 31 del 1986; c) l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, in quanto l'estensione dell'impugnativa a detta norma risultava sfornita del requisito della rilevanza, limitandosi la stessa ad affermare che le cause di ineleggibilità a consigliere comunale previste dalle norme vigenti «restano ferme»;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 9, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816; concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), già dichiarato illegittimo, in parte, con sentenza n. 162 del 1995;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 162 del 1995;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica);

questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte di appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.

Il Presidente e redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria, il 20 novembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C1483

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 806

Ordinanza emessa l'8 febbraio e 1° giugno 1995 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte sul ricorso proposto da Pilone Eduardo contro il Ministero della difesa

Pensioni - Ispettori di polizia - Riliquidazione del trattamento di pensione in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della norma (art. 43, diciassettesimo comma, tab. C, della legge 1° aprile 1981, n. 122) che non includeva detto personale tra i sottufficiali destinatari della stessa - Mancata previsione per gli ispettori di polizia in servizio alla data di entrata in vigore della menzionata tabella riletta in base alla detta sentenza n. 277/1991 e collocati a riposo prima della emanazione della norma impugnata - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Violazione dei principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 226, 243, 455 e 477 del 1993, 99 e 178 del 1995.

(D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5, art. 4, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216).
(Cost., artt. 3, 36, 38 e 97).

LA CORTE DEI CONTI

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso, iscritto al n. 74/M del registro di segreteria, proposto da Eduardo Pilone nato a Spinazzola (Bari) l'11 marzo 1933 e residente a San Salvatore M.to (Alessandria) in via della Crosia, 11, avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione in ordine alla richiesta riliquidazione del proprio trattamento di pensione in virtù del portato della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991;

Udito, nella pubblica udienza dell'8 febbraio 1995, il relatore consigliere Carlo Greco, non rappresentate entrambe le parti;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

RITENUTO IN FATTO

Il ricorrente, ex dipendente dello Stato collocato a riposo con il grado di maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri il 3 giugno 1982, ha chiesto la riliquidazione del trattamento di pensione percepito in relazione al fatto che le norme di inquadramento ex legge 1° aprile 1981, n. 121, applicate al medesimo, sarebbero state modificate ed integrate dall'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 277 del 3-12 giugno 1991.

Con tale sentenza è stata dichiarata «l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121) nonché della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri».

Nel caso concreto il ricorrente (collocato a riposo previo inquadramento nel quinto livello) chiede di beneficiare della riliquidazione della base pensionabile con riferimento al diverso inquadramento da disporre ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121 nella lettura modificata dalla Corte costituzionale, poiché era in servizio alla vigenza di tale legge sia pure nel testo originario.

Per ottemperare a quanto sancito dalla suprema Corte (la quale per inciso non ha operato alcun «intervento consequentemente additivo» così come espressamente indicato nel punto 5 della motivazione), con la detta sentenza n. 277 del 1991, è stato emanato l'apposito d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo

1992, n. 216 («Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione e giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di Polizia»).

Intervenuta tale norma l'interessato in data 25 novembre 1993 ha formalmente richiesto alla Amministrazione di provvedere all'applicazione di tale dettato legislativo anche nei suoi confronti.

Nel silenzio della Amministrazione ha investito questa Corte della questione con ricorso depositato il 26 aprile 1994.

In previsione dell'odierna udienza l'Amministrazione centrale con nota n. 216781 del 29 settembre 1994 ribadita con nota pari numero del 23 gennaio 1995 ha contestato le richieste di parte attrice.

Alla discussione orale, in assenza di entrambe le parti costituite, il ricorso è stato spedito a decisione sulla base della documentazione e delle argomentazioni versate in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come è noto la c.d. legge di riforma dell'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (1^o aprile 1981, n. 121) ha previsto, tra l'altro, un riordino, previo reinquadramento degli appartenenti ai Corpi di polizia, e quello sulla base della equiparazione tra le varie forze di Polizia indicate all'art. 16, secondo una tabella comparativa tra le qualifiche ed i gradi precedentemente rivestiti.

Per completezza di esposizione, si sottolinea il fatto che la suddetta tabella è stata sostituita con quella allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569.

Tale ultima legge ha tenuto conto degli effetti del primo inquadramento del personale disposto in esecuzione degli artt. 36 e 38 della legge di riforma (verifica delle mansioni svolte ed attribuzione dei nuovi livelli professionali).

Con nota in calce alla suddetta tabella è stato espressamente affermato che «non sono incluse le qualifiche degli Ispettori in quanto non vi è corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della pubblica sicurezza né con i gradi del personale delle altre forze di polizia».

Quanto sopra è già stato ampiamente censurato dalla Corte costituzionale che, investita della questione dalla sez. IV del Consiglio di Stato (ordinanza di rinvio n. 252 del 12 febbraio 1991) ha pronunciato la citata sentenza n. 277 del 3-12 giugno 1991.

In tale sede però, affermata l'illegittimità costituzionale di suddetta esclusione, in armonia all'eccezione di inammissibilità formulata dalla Avvocatura generale dello Stato, non è stato operato alcun intervento additivo.

Quanto sopra consegue al fatto che (punto n. 3 delle considerazioni in diritto della sentenza n. 277/91) la Corte costituzionale non ha ritenuto di poter e dover stabilire il quantum della retribuzione spettante ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Al riguardo (punto n. 5 delle considerazioni in diritto) è stata fatta salva la possibilità di erogare in via provvisoria il trattamento economico risultante dalla tabella dichiarata illegittima «fino alle determinazioni conseguenti alla presente pronuncia».

Ciò premesso, in esecuzione di tale sentenza, il Governo ha adottato, come sopra si è detto, il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 convertito con modificazioni in legge 6 marzo 1992, n. 216.

In primo luogo è stata autorizzata la spesa (art. 1) per la definizione degli effetti economici delle sentenze amministrative che hanno originato l'ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale.

Contemporaneamente (artt. 2 e 3) è stata fissata la decorrenza dei nuovi inquadramenti (per tutti i dipendenti in servizio) e lo scaglionamento delle competenze arretrate (per i soli ricorrenti) e, questo, in armonia alla legittima ponderazione degli interessi riservata al legislatore alla luce del rispetto del principio di equilibrio del bilancio (cfr. Corte cost. nn. 226/93, 243/93 e 455/93).

Oltre quanto sopra, il testo di legge in esame (art. 4) tutela il diritto dei dipendenti non ricorrenti alla percezione di arretrati per il più favorevole inquadramento, sempre che gli stessi siano stati in servizio al 1^o gennaio 1981.

L'esame delle anzidette norme, evidenziando che le stesse non hanno come destinatari i dipendenti collocati a riposo — e questo è già stato affermato anche da codesta Corte costituzionale con la sentenza n. 178 del 15-17 maggio 1995 (punto n. 2 delle considerazioni in diritto) — induce il Collegio remittente a dubitare della loro legittimità.

In particolare è fuor di dubbio che la sentenza n. 277 del 12 giugno 1991 della Corte costituzionale, in quanto di accoglimento, spiega effetti *ex tunc*, espungendo dall'ordinamento le disposizioni normative giudicate incostituzionali e questo fin dall'origine.

Ne consegue che l'equiparazione economica tra sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri ed ispettori della Polizia di Stato deve ritenersi operante e vincolante fin dalla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121 e, più esattamente, dalla decorrenza del primo inquadramento realizzato secondo il combinato disposto degli artt. 36 e 38 della legge di riforma.

In definitiva, le domande di riconoscimento fin dal primo inquadramento del più favorevole livello retributivo oggi individuato dal legislatore (come quella proposta nella specie dal ricorrente), ben lungi dall'integrare delle richieste di perequazione automatica del trattamento pensionistico (che sono state peraltro ampiamente disattese dalla giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, cfr. da ultimo sentenze nn. 226/1993, 477/1993 e 99/1995) attendono alla applicazione della corretta lettura legislativa indicata dalla Corte costituzionale.

Per quanto sopra, osserva questo Collegio che l'art. 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito con modificazione nella legge 6 marzo 1992, n. 216 viola i principi di uguaglianza, proporzionalità, adeguatezza e razionalità posti dagli artt. 3, 36, 38 e 97 della Carta costituzionale poiché non prevede il riconoscimento dei diritti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della tabella riletta da codesta Corte costituzionale e collocati a riposo prima della emanazione del decreto-legge sopraindicato.

Diversamente argomentando si arriverebbe al paradosso per cui, l'effetto retroattivo che si riconnette alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, avrebbe effetto (oltre che per i ricorrenti che hanno determinato l'adozione della sentenza costituzionale) solo per coloro che si trovino in servizio a date convenzionalmente indicate dal legislatore.

Tale non può dirsi l'originario intento di codesta Corte che con la citata sentenza n. 277/1991, dopo aver ribadito l'unitarietà del comparto «forze di polizia» alla luce della intervenuta legge di riforma n. 121/1981, non ha inteso discriminare la posizione degli aventi diritto alla luce di una mera situazione di fatto, nella specie la permanenza in servizio.

Va perciò sollevata la questione, a parere di questo giudice non manifestamente infondata, per quanto detto sopra, e rilevante per quanto evidente, in relazione alla non eludibile necessità di dare piena attuazione al dettato della sentenza n. 277/1991.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97 dello Costituzione;

Sospende pertanto il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, altresì, che a cura della segreteria copia della presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Torino, nelle camere di consiglio dell'8 febbraio 1995 e del 1° giugno 1995.

Il presidente: DE MITA

L'estensore: GRECO

N. 807

Ordinanza emessa il 26 settembre 1995 dal pretore di Padova, sezione distaccata di Piove di Sacco nel procedimento penale a carico di Coin Valentino ed altro

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature senza autorizzazione ed eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 e della normativa regionale - Lamentata depenalizzazione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa agli scarichi di singoli insediamenti produttivi, nonché rispetto a ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omissione adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (n. 271/1991) - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguenza sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza - Lamentata penalizzazione delle imprese che non recapitano in pubbliche fognature o che hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare gli impianti alla normativa vigente.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, artt. 3 e 6, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995 n. 172).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato, nel processo di cui in epigrafe a carico di Coin Valentino e Baldo Fabrizio imputati il primo dei reati p. e p. dall'art. 81 cpv. del c.p., 21, primo comma in relazione all'art. 23, secondo comma e dall'art. 9, comma stesso, legge n. 171/1973, ed entrambi dei reati p. e p. dagli artt. 110 del c.p., 81 cpv. del c.p., 21, terzo comma legge n. 319/1976, 9, comma sesto, legge n. 171/1973 e 635 del c.p., la seguente ordinanza di rimessione degli atti all' Corte costituzionale per il giudizio di costituzionalità degli artt. 3 e 6, secondo comma, del d.-l. n. 79 convertito con modifiche nella legge n. 172 del 17 maggio 1995 in relazione agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 Cost.

1. — Rilevanza.

Gli imputati sono stati tratti a giudizio in relazione ad uno scarico continuativo da una pubblica fognatura in assenza di autorizzazione, richiesta e mai concessa, e con sversamento di liquami per valori superiori a quelli ammessi non solo dalla tabella A della legge Merli, ma anche da quella, esplicitamente contestata, prevista di P.R.R.A. del Veneto (tab. 2ª, colonna C2), relativamente a parametri diversi da quelli di natura tossica, persistente bioaccumulabile (c.d. limiti inderogabili).

Vengono in questione, pertanto, la violazione, tra l'altro, degli artt. 21, terzo e primo comma, della legge n. 319/1976, ipotesi depenalizzate rispettivamente dagli artt. 3 e 6, secondo comma, legge n. 172 cit. con riguardo alle pubbliche fognature.

L'oggetto stesso della contestazione, quindi, conduce ad una declaratoria di proscioglimento *in parte quoad consequenter*, attese le risultanze emerse dal dibattimento (si vedano, in particolare, le relazioni d'analisi del 1º agosto 1993 del P.M.P. - sezione chimico ambientale ULSS n. 21 nn. 4479, 4480 e 4482, la relazione d'analisi microbiologica n. 60268, da cui emerge il superamento alla data del 3 agosto 1993 di numerosi parametri con sversamento avente caratteristiche di «acqua fognale», nonché le fotografie acquisite, rappresentative dello stato dei luoghi, e le dichiarazioni dei testi escussi), risulta indispensabile l'esame di legittimità della normativa in oggetto.

Si deve osservare, inoltre, che la vicenda risale all'agosto 1993, per cui è anteriore al primo decreto in materia di legge Merli. Ne consegue che, all'epoca, la condotta contestata era riconducibile ad un fatto penalmente illecito che, pertanto, nell'eventualità di una caducazione della norma, la fattispecie rimarrebbe disciplinata alla stregua dei parametri — noti al momento del fatto — di cui all'originaria previsione.

2. — Non manifesta infondatezza.

2.1 — Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

2.1.1. — Un primo rilevante profilo di legittimità emerge dal raffronto tra il trattamento riservato agli scarichi di insediamenti produttivi e agli scarichi di pubbliche fognature.

L'art. 3 della legge n. 172/1995 ha depenalizzato tutte le ipotesi di superamento dei limiti di accettabilità in quanto provenienti da scarichi civili e da pubbliche fognature, fermo l'estremo limite costituito dai parametri inderogabili, mentre ha mantenuto la sanzione penale rispetto agli scarichi provenienti da insediamenti produttivi

Orbene, se appare indubbiamente ragionevole l'intento legislativo di sanzionare solo in via amministrativa gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili, caratterizzati, in genere, da un carico inquinante modesto e, quindi, meno dannoso per l'ambiente, non altrettanto si può dire per gli scarichi da pubbliche fognature, atteso che in queste confluiscono sempre reflui in quantità tale da richiedere in ogni caso trattamenti qualitativi elaborati, non assimilabili agli scarichi civili, e che nelle medesime possono — come previsto istituzionalmente dalla stessa legge Merli — confluire scarichi da insediamenti produttivi, per cui non è possibile formulare un giudizio preventivo e generale di minor pericolosità.

Seconda la nuova disciplina sanzionatoria, quindi, mentre l'esercizio di uno scarico da insediamento produttivo, operante in violazione delle tabelle della legge Merli, viene sanzionato penalmente ancorché il superamento dei limiti tabellari sia modesto, costituisce sempre illecito amministrativo l'esercizio dello scarico di una pubblica fognatura alla quale affluiscono una pluralità di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, e ciò anche nell'ipotesi che lo scarico terminale superi in maniera rilevante i limiti tabellari e arrechi un effettivo nocumento alla situazione ambientale.

Va osservato, inoltre, che — nell'eventualità di insediamenti produttivi recapitanti in pubbliche fognature — di fronte alla stessa condotta (superamenti limiti) con corpo recettore finale identico si assiste ad una assoluta e generalizzata differenza di trattamento.

Appare evidente, pertanto, che il trattamento sanzionatorio introdotto con la nuova normativa è incentrato non sulla idoneità dello scarico ad arrecare un danno (effettivo e/o potenziale) all'ambiente, ma sulla qualifica soggettiva del titolare dello scarico terminale (imprenditore ovvero amministratore pubblico).

2.1.2. — Un secondo aspetto di ingiustificata disparità di trattamento emerge dal mero raffronto tra le sanzioni di cui all'art. 21, primo comma, e quanto previsto dall'art. 23 della legge 319.

È sufficiente rilevare, infatti, che qualora un sindaco apra un nuovo scarico da pubblica fognatura senza chiedere alcuna autorizzazione è prevista solamente una sanzione amministrativa (art. 21, ultimo comma, aggiunto dall'art. 6, secondo comma), mentre se lo scarico viene aperto dopo aver richiesto ma prima di aver ottenuto la prescritta autorizzazione, lo stesso soggetto è punito con sanzione penale.

Qualora poi, come nel caso di specie, l'autorizzazione non sia definitivamente rilasciata riprende vigore l'art. 21 con conseguente irrogazione di una mera sanzione amministrativa.

2.1.3. — A vantaggio dei pubblici amministratori, infine, è stata introdotta una causa personale di totale esclusione della pena — da intendersi non solo come sanzione penale, ma anche come sanzione amministrativa, attesa la locuzione utilizzata «tali sanzioni», idonea a ricomprendere tutte le previsioni del nuovo terzo comma dell'art. 21 «qualora alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque».

In presenza di questa condizione — refigurata nel presente giudizio — andranno esenti da ogni responsabilità i pubblici amministratori titolari di:

- a) scarichi di pubbliche fognature presso le quali recapitano solo scarichi da insediamenti civili;
- b) scarichi di pubbliche fognature presso le quali recapitano anche (o solamente) scarichi da insediamenti produttivi;
- c) scarichi da insediamenti produttivi.

La norma è censurabile sotto due aspetti:

I) assicura uno *status* privilegiato al pubblico amministratore rispetto all'imprenditore privato senza che tale condizione trovi giustificazione nell'attività in concreto svolta (che può essere la stessa) o nelle caratteristiche quanti-qualitative dello scarico;

II) la sussistenza di «un progetto esecutivo cantierabile finalizzato alla depurazione» assume valore di autorizzazione tacita ed implicita, a tempo indeterminato, a scaricare senza l'osservanza dei limiti imposti dalle tabelle.

Questo secondo aspetto pare particolarmente grave poiché — come affermato dalla direttiva 91/271/CEE e della stessa legge n. 172 all'art. 7, primo comma — le autorizzazioni «allo scarico» sono esplicite e temporanee (anche se un importante temperamento è stato introdotto proprio per le pubbliche fognature «di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione», in quanto — con evidente sovrapposizione di elementi tecnicamente e logicamente diversi — la stessa resta ricompresa nell'atto di approvazione dell'impianto).

La fattispecie realizza, peraltro, un «salto di qualità», in quanto l'autorizzazione (implicita) non attiene a un dato formale (l'attività di scaricare) — di per sé non necessariamente fonte di danno effettivo all'ambiente (lo scarico potrebbe essere contenuto entro i limiti tabellari) — ma investe direttamente l'aspetto sostanziale, traducendosi in una effettiva «licenza di inquinare».

Tutti questi aspetti portano a ritenere, poi, che il nuovo assetto normativo sia complessivamente incoerente e squilibrato poiché «favorisce, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene quella connotata da maggiore gravità, discriminando, invece, chi ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico» (v. Corte cost. sent. n. 249 del 1993).

2.2. — Violazione degli artt. 10 e 11 della Costituzione.

Il contrasto è evidente se si considera che la legge n. 172 e, in particolare, la normativa su richiamata si pone in contrasto con gli obblighi che derivano al nostro Paese per l'appartenenza della Comunità europea.

Con l'Atto unico europeo del 1986 (recepito in Italia dalla legge 23 dicembre 1986, n. 909) — il quale affida alla Comunità una competenza diretta e specifica in materia di tutela dell'ambiente, colmando, in tal modo, una lacuna che precedentemente il Trattato denunciava — sono stati introdotti nel nostro Ordinamento giuridico tre principi relativi all'ambiente (artt. 130r, 130s e 130t), che impegnano direttamente lo Stato italiano verso la Comunità e che debbono essere applicati anche dai giudici perché fanno parte dello ordinamento interno. Essi, sinteticamente, sono:

- a) il principio della prevenzione;
- b) il principio «chi inquina paga»;
- c) il principio secondo il quale i singoli Stati debbono assicurare una protezione giuridica dell'ambiente uguale a quella comunitaria ovvero più rigorosa, mai minore.

Ne consegue che neppure allo Stato è consentita una azione illimitata e senza vincoli in *subjecta materia*: viene in rilievo, in primo luogo, un aspetto formale costituito dalla responsabilità dello Stato nei confronti della supremazia del diritto comunitario, nonché, in secondo luogo, una ragione sostanziale, in quanto l'ambiente è divenuto un valore primario, di rilievo costituzionale e fa parte quale componente essenziale della costituzione giuridica e politica della Comunità (v. Cass. sez. III, 4 febbraio 1993, n. 235).

Va richiamata, più specificamente, la direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991, in materia di acque reflue urbane, le cui norme avrebbero dovuto essere recepite già dal 30 giugno 1993.

L'art. 2 della direttiva pone una netta distinzione — all'interno delle acque reflue urbane — tra acque domestiche e acque reflue industriali, distinzione a cui si associa una diversa e più articolata disciplina (in particolare, per le acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie, atteso il più importante impatto sull'ambiente) che richiede regolamentazioni, autorizzazioni e controlli specifici (artt. 11 e 13).

L'attuale disciplina, invece, disattende radicalmente la struttura, lo spirito e i principi della normativa comunitaria e di ciò il legislatore aveva piena contezza, come emerge dalla disposizione di cui all'art. 1, quarto comma, della legge citata, per cui «le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE».

Ad *abundantiam*, va rilevato che la legge comunitaria per il 1993 fissa con precisione i criteri in base ai quali la direttiva 271 deve essere recepita (con decreto legislativo: v. art. 37), criteri che sono del tutto estranei alla formulazione della legge 172 (ad es. sono stabiliti criteri assai rigidi per la individuazione delle c.d. aree sensibili).

Giova osservare, infine, che la Corte europea di giustizia ha già ripetutamente condannato l'Italia per la «permissività» del sistema autorizzatorio previsto e per l'insufficienza delle sanzioni penali contemplate dall'art. 22 in relazione alle prescrizioni contenute in autorizzazione (v. Corte di giust. 28 febbraio 1991 e 13 dicembre 1990); la nuova normativa aggrava e accentua ulteriormente, quindi, tale *status* di inadempienza italiana verso l'ordinamento comunitario.

2.3. — Violazione degli artt. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione.

L'art. 32 Cost. — per costante giurisprudenza costituzionale e della Corte di cassazione — garantisce il diritto ad un ambiente salubre, «per cui l'amministrazione non ha il potere di rendere l'ambiente insalubre neppure in vista di motivi di interesse pubblico di particolare rilevanza» (v. Cass. 6 ottobre 1979 n. 5172).

La normativa in esame si pone in aperto contrasto con questo diritto poiché, per un verso, elimina le sanzioni penali per fatti che danneggiano l'ambiente quando le violazioni sono commesse da pubblici amministratori, mentre, per altro verso, rimette alla discrezionalità delle singole regioni la fissazione dei limiti per le pubbliche fognature, e, al contempo, prevede per il superamento dei parametri inderogabili di natura tossica una sanzione penale (pena alternativa) più favorevole di quella prevista per lo stesso fatto dal d.l. n. 133 del 1992.

Gli stessi motivi (insieme ai rilievi esposti al punto 2.2.), poi, portano a ritenere anche la violazione dell'art. 9, secondo comma Cost. atteso che il termine «paesaggio» viene inteso con il valore di ecosistema.

2.4. — Violazione dell'art. 41 della Costituzione.

Va rilevato, inoltre, che la normativa in esame, caratterizzata da una accentuata regressione sanzionatoria, è in contrasto con il principio «chi inquina paga», recepito nel nostro Ordinamento — come evidenziato — con forza superiore alla legge ordinaria e che trova un chiaro referente costituzionale nell'art. 41 Cost. ove prevede che l'iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale».

La concreta depenalizzazione degli scarichi delle pubbliche fognature anche nell'ipotesi in cui agli stessi affluiscono scarichi da insediamenti produttivi, infatti, finisce per svantaggiare — sul piano della libera concorrenza — quelle imprese che non recapitano in pubbliche fognature e che, quindi, hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alla normativa in vigore.

2.5. — Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.

L'art. 25 Cost. stabilisce il principio della riserva di legge in materia penale, assegnando in tal modo una competenza assoluta al legislatore (*rectius*: al Parlamento) a stabilire le scelte di politica criminale, quantomeno con riguardo alle c.d. scelte caratterizzanti (aspetti fondamentali della disciplina; condotte punibili; sanzioni con indicazione del tipo e dei limiti edittali).

La riserva di legge, poi, ha un valore garantista nel duplice senso di consentire la partecipazione di tutti i soggetti parlamentari all'elaborazione della disciplina (cosa non possibile se la normativa fosse adottata con atto regolamentare) e di circoscrivere la discrezionalità dell'esecutivo e dell'amministrazione e, in genere, dei soggetti chiamati a dare applicazione alla legge.

L'utilizzo del decreto-legge (nonché dei decreti legislativi) in materia penale presuppone che, in via preventiva, sussistano i requisiti di necessità ed urgenza e che, in ogni caso, si realizzi e venga assicurato l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata quale organo cui è rimesso il potere di conferire stabilità e durevolezza con la legge di conversione a disposizioni normative destinate, in caso contrario, a decadere una volta decorso inutilmente il termine di giorni 60 indicato dall'art. 77, ultimo comma Cost.

Ciò premesso, giova osservare, in primo luogo, che, nella materia in esame, è stata sottratta di fatto al Parlamento per circa un anno e mezzo (in virtù della reiterazione dei decreti) la competenza a disporre in materia penale con attribuzione all'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e valutazione degli interessi. Anche la facoltà — di cui all'ultimo comma dell'art. 77 Cost. — di regolare con leggi i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti è stata poi fortemente compressa (art. 2 della legge di conversione) atteso il numero dei decreti (ben 8) e la varietà della disciplina e l'inevitabile prodursi di giudicati e altre situazioni ormai irrevocabili.

In secondo luogo, la decretazione è avvenuta in assenza dei presupposti costituzionali di necessità e d'urgenza.

Secondo un acuto orientamento dottrinale la necessità e l'urgenza vanno riferite non già al contenuto del provvedimento adottato, ma al provvedere in sé.

Ciò non significa, peraltro, che qualunque tipo di provvedimento sia idoneo a soddisfare la necessità di provvedere: è evidente, infatti, che l'attività di legiferazione deve essere commisurata alle esigenze e alle finalità che postulano l'intervento necessitato.

In questo senso, i presupposti costituzionali di cui all'art. 77 Cost. potevano essere individuati nella necessità di rispettare i termini per la recezione della direttiva 91/271/CEE cit. (o comunque, di non incrementare il ritardo essendo già decorsi i termini imposti).

Questo rilievo, peraltro, ha validità nella misura in cui con la legge n. 172 hanno fatto ingresso nel nostro Ordinamento i principi e i contenuti della direttiva comunitaria.

In realtà, come prima evidenziato, la normativa in esame si è mossa lungo percorsi antitetici rispetto a quelli imposti in sede comunitaria raggiungendo obiettivi opposti a quelli che imponevano l'intervento.

Va osservato, inoltre, che lo strumento utilizzato era comunque errato e inadatto allo scopo poiché la legge comunitaria del 1993 aveva predisposto la diversa strumentazione del decreto legislativo (v. art. 37).

Appare evidente, quindi, che la necessità di introdurre nel nostro Ordinamento la direttiva 271 non può essere validamente invocata per sostenere la legittimità dell'intervento dell'esecutivo.

Si deve anzi rilevare che, grazie al nuovo testo normativo, lo Stato Italiano ha commesso un nuovo «fatto illecito» suscettibile di essere sanzionato a livello internazionale: infatti, non solo non ha rispettato i termini imposti dalla direttiva per consentire l'ingresso nel nostro Ordinamento della nuova disciplina, ma anche creato una regolamentazione positiva in contrasto con i principi regolatori e ispiratori della disciplina Comunitaria.

La mancanza di presupposti d'urgenza, pertanto, non può che determinare l'illegittimità del d.-l. n. 79 del 17 marzo 1995 (nonché di tutti i decreti precedenti) e, conseguentemente, la caducazione delle norme qui contestate e, su un piano generale, dell'intera legge di conversione.

Infatti, come recentemente affermato dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 29 del 12-27 gennaio 1995, in motivazione) «la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale come il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale del predetto atto di modo che l'eventuale mancanza di quel presupposto costituisce tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, ..., quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione avendo quest'ultima valutato erroneamente l'esistenza di rapporti di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere oggetto di conversione».

3. — Per tutte le considerazioni esposte, la questione nel presente processo è rilevante — poiché il giudizio non può essere definito in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale — e non manifestamente infondata per cui deve essere sollevata d'ufficio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6, secondo comma, del d.-l. n. 79 convertito con modifiche nella legge n. 172 del 17 maggio 1995 in relazione agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti del presente giudizio vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza, letta in pubblica udienza, venga notificata al difensore di fiducia oggi impedito e venga trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Piove di Sacco, addì 26 settembre 1995

Il pretore: FUOCHI TINARELLI

N. 808

Ordinanza emessa il 26 settembre 1995 dal pretore di Padova, sezione distaccata di Piove di Sacco nel procedimento penale a carico di Michieli Giacomo

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature senza autorizzazione ed eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 e della normativa regionale - Lamentata depenalizzazione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa agli scarichi di singoli insediamenti produttivi, nonché rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (n. 271/1991) - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza - Lamentata penalizzazione delle imprese che non recapitano in pubbliche fognature o che hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare gli impianti alla normativa vigente.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, artt. 3 e 6, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato, nel processo di cui in epigrafe a carico di Michieli Giacomo imputato del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976, 9, comma sesto, legge n. 171/1973 e 635 del c.p., la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di costituzionalità degli artt. 3 del d.-l. n. 79 convertito con modifiche nella legge n. 172 del 17 maggio 1995 in relazione agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 Cost.

1. — Rilevanza.

L'imputato è stato tratto a giudizio in relazione ad uno scarico continuativo da una pubblica fognatura con sversamento di liquami per valori superiori a quelli ammessi non solo dalla tabella A della legge Merli, ma anche da quella, esplicitamente contestata, prevista dal P.R.R.A. del Veneto (tab. 2ª, colonna C2), relativamente a parametri diversi da quelli di natura tossica, persistente e bioaccumulabile (c.d. limiti inderogabili).

Vengono in questione, pertanto, la violazione, tra l'altro, degli artt. 21, terzo comma, legge n. 319/1976, ipotesi depenalizzata rispettivamente dagli artt. 3 legge n. 172 cit. con riguardo alle pubbliche fognature.

L'oggetto stesso della contestazione, quindi, conduce ad una declaratoria di proscioglimento *in parte qua* e, conseguentemente, attese le risultanze emerse dal dibattimento (si vedano, in particolare, le relazioni d'analisi del 10 giugno 1993 del P.M.P. - sezione chimico ambientale ULSS n. 21 nn. 3111 e 3112, nonché la relazione d'analisi microbiologica n. 39114 da cui emerge il superamento alla data del 24 maggio 1993 di numerosi parametri e con sversamento avente caratteristiche di «acqua fognale», nonché le fotografie acquisite, rappresentative dello stato dei luoghi, e le dichiarazioni dei testi escusati), risulta indispensabile l'esame di legittimità della normativa in oggetto.

Si deve osservare, inoltre, che la vicenda risale al maggio 1993, per cui è anteriore al primo decreto in materia di legge Merli. Ne consegue che, all'epoca, la condotta contestata era riconducibile ad un fatto penalmente illecito e che, pertanto, nell'eventualità di una caducazione della norma, la fattispecie rimarrebbe disciplinata alla stregua dei parametri — noti al momento del fatto — di cui all'originaria previsione.

2. — Non manifesta infondatezza.

2.1 — Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Un primo rilevante profilo di legittimità emerge dal raffronto tra il trattamento riservato agli scarichi di insediamenti produttivi e agli scarichi di pubbliche fognature.

L'art. 3 della legge n. 172/1995 ha depenalizzato tutte le ipotesi di superamento dei limiti di accettabilità in quanto provenienti da scarichi civili e da pubbliche fognature, fermo l'estremo limite costituito dai parametri inderogabili, mentre ha mantenuto la sanzione penale rispetto agli scarichi provenienti da insediamenti produttivi.

Orbene, se appare indubbiamente ragionevole l'intento legislativo di sanzionare solo in via amministrativa gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili, caratterizzati, in genere, da un carico inquinante modesto e, quindi, meno dannoso per l'ambiente, non altrettanto si può dire per gli scarichi da pubbliche fognature, atteso che in queste confluiscano sempre reflui in quantità tale da richiedere in ogni caso trattamenti qualitativi elaborati, non

assimilabili agli scarichi civili, e che nelle medesime possono — come previsto istituzionalmente dalla stessa legge Merli — confluire scarichi da insediamenti produttivi, per cui non è possibile formulare un giudizio preventivo generale di minor pericolosità.

Seconda la nuova disciplina sanzionatoria, quindi, mentre l'esercizio di uno scarico da insediamento produttivo, operante in violazione delle tabelle della legge Merli, viene sanzionato penalmente ancorché il superamento dei limiti tabellari sia modesto, costituisce sempre illecito amministrativo l'esercizio dello scarico di una pubblica fognatura alla quale affluiscono una pluralità di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, e ciò anche nell'ipotesi che lo scarico terminale superi in maniera rilevante i limiti tabellari e arrechi un effettivo nocumento alla situazione ambientale.

Va osservato, inoltre, che — nell'eventualità di insediamenti produttivi recapitanti in pubbliche fognature — di fronte alla stessa condotta (superamento limiti) con corpo recettore finale identico si assiste ad una assoluta e generalizzata differenza di trattamento.

Appare evidente, pertanto, che il trattamento sanzionatorio introdotto con la nuova normativa è incentrato non sulla idoneità dello scarico ad arrecare un danno (effettivo e/o potenziale) all'ambiente, ma sulla qualifica soggettiva del titolare dello scarico terminale (imprenditore ovvero amministratore pubblico).

2.2. — Violazione degli artt. 10 e 11 della Costituzione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 807/1995).

95C1469

N. 809

Ordinanza emessa il 4 ottobre 1995 dal pretore di Padova, sezione distaccata di Piove di Sacco nel procedimento penale a carico di Ferrarese Paolo ed altri

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature senza autorizzazione ed eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 e della normativa regionale - Lamentata depenalizzazione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa agli scarichi di singoli insediamenti produttivi, nonché rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (n. 271/1991) - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carezza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza - Lamentata penalizzazione delle imprese che non recapitano in pubbliche fognature o che hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare gli impianti alla normativa vigente.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, artt. 3 e 6, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato, nel processo di cui in epigrafe a carico di Ferrarese Paolo, Martin Roberto, Bernardini Rolando e Pipinato Roberto imputati dei reati p. e p. dall'art. 110, 81 cpv del c.p., 21, primo comma, legge n. 319/1976, e dall'art. 9, comma sesto, legge n. 171/1973, 21, terzo comma, legge n. 319/1976, 9, comma sesto, legge n. 171/1973 e 635 del c.p., la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di costituzionalità degli artt. 3 e 6, secondo comma del d.-l. n. 79 convertito con modifiche nella legge n. 172 del 17 maggio 1995 in relazione agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 Cost.

1. — Rilevanza.

Gli imputati sono stati tratti a giudizio in relazione ad uno scarico continuativo da una pubblica fognatura in assenza di autorizzazione, richiesta e mai concessa, e con sversamento di liquami per valori superiori a quelli ammessi non solo dalla tabella A della legge Merli, ma anche da quella, esplicitamente contestata, prevista dal P.R.R.A. del Veneto (tab. 2ª, allegato B), relativamente a parametri diversi da quelli di natura tossica, persistente e bioaccumulabile (c.d. limiti inderogabili).

Vengono in questione, pertanto, la violazione, tra l'altro, degli artt. 21, terzo e primo comma, della legge n. 319/1976, ipotesi depenalizzate rispettivamente dagli artt. 3 e 6, secondo comma, legge n. 172 cit. con riguardo alle pubbliche fognature.

L'oggetto stesso della contestazione, quindi, conduce ad una declaratoria di proscioglimento *in parte qua e*, conseguentemente, attese le risultanze emerse dal dibattimento (si vedano, in particolare, i referti n. 8136 del 12 gennaio 1993 della sezione chimico ambientale ULSS n. 21 e la relazione d'analisi microbiologica n. 108247 del 22 dicembre 1992, da cui emerge il superamento di numerosi parametri con sversamento avente caratteristiche di «acqua fognale», nonché le dichiarazioni dei testi escussi e la documentazione acquisita), risulta indispensabile l'esame di legittimità della normativa in oggetto.

Si deve osservare, inoltre, che la vicenda risale al periodo dicembre 1992-giugno 1993, per cui è anteriore al primo decreto in materia di legge Merli. Ne consegue che, all'epoca, la condotta contestata era riconducibile ad un fatto penalmente illecito e che, pertanto, nell'eventualità di una caducazione della norma, la fattispecie rimarrebbe disciplinata alla stregua dei parametri — noti al momento del fatto — di cui all'originaria previsione.

2. — Non manifesta infondatezza.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 807/1995).

95C1470

N. 810

Ordinanza emessa il 5 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Itri Dario ed altro

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice per il suddetto rito speciale - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Violazione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato, dopo l'applicazione (o il rigetto della richiesta del p.m.), di una misura cautelare personale solo sulla sussistenza o meno delle condizioni di cui agli artt. 273, 274, 275 e seguenti, in sede di richiesta di revoca o sostituzione o applicazione di dette misure o come g.i.p. o come membro del collegio sul riesame o l'appello - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice per il succitato rito speciale - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi della sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma e 24, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nell'udienza preliminare in data 5 ottobre 1995 nel procedimento penale nei confronti di: Itri Dario, nato a Civitavecchia il 26 gennaio 1975 e residente a Orbetello Scalo, strada vicinale Antica Aurelia n. 49, arr. 31 gennaio 1995, r.l. 24 agosto 1995, difeso dall'avv. Franco Mugnai; Pacini Maurizio, nato a Orbetello il 20 settembre 1972 e ivi residente via Franceschelli n. 30, arr. 3 febbraio 1995, 24 agosto 1995, difeso dall'avv. Paolo Malasoma; imputati:

Itri Dario: del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere — con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso — in più occasioni illecitamente venduto dosi di eroina a Pacini Maurizio, Innocenti Luca, Romiti Mario, Sabatini Luca, Mattei Francesco, Angioloni Paolo, Soldi

Massimo, Miralli Paolo, Patti Michelangelo, nonché per avere in due occasioni procurato a Pacini Maurizio, facendogli conoscere e ponendolo in contatto con soggetti cedenti eroina; di talché il Pacini poteva procedere all'acquisto dello stupefacente — quantitativi di eroina pari a circa cinque grammi a volta; e, per ultimo, per avere detenuto a fini di vendita a terzi g. 2,505 di eroina diluita — parte della quale già suddivisa in dosi — con percentuali di purezza compresa fra il 33% ed il 34,64%.

In territorio di Orbetello, località limitrofe e altrove dall'estate 1993 al 31 gennaio 1995;

Pacini Maurizio: del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere — con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso — illecitamente ceduto in più occasioni dosi di eroina a Itri Dario, Mattei Francesco, Angioloni Paolo, Santi Luca e Baghini Giuliano, nonché — per ultimo — per avere detenuto a fini di cessione g. 3,600 di eroina diluita — parte della quale già suddivisa in dosi — con percentuale di purezza compresa fra il 28,9% ed il 29,2%.

In Orbetello e località limitrofe dall'estate 1994 dal 3 febbraio 1995.

A fronte della richiesta di definizione del processo con giudizio abbreviato, proposta da entrambi i prevenuti, in ordine alla quale il pubblico ministero ha prestato rituale consenso, per la completezza delle espletate indagini, separata la posizione di altri coimputati, questo giudice ha già disposto in conformità, fissando per il giudizio abbreviato l'udienza odierna.

Si rileva tuttavia che, nel corso delle indagini preliminari, il sottoscritto giudice, nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari, ha emesso nei confronti di entrambi i prevenuti, per le imputazioni loro come in rubrica ascritte, ordinanze applicative di misure cautelari personali.

Per tali ragioni, appare in questa sede necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma della Costituzione, nelle parti come di seguito precisate, apparendo imprescindibilmente rilevante stabilire la compatibilità o meno di questi giudice a partecipare al giudizio.

Con sentenza n. 432 del 6 settembre 1995, depositata il 15 settembre 1995, la Corte costituzionale infatti, innovando radicalmente la sua precedente giurisprudenza al riguardo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato», con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

A tale decisione la Corte è pervenuta, secondo quanto molto chiaramente si desume dalla motivazione del provvedimento, affermando il principio che l'attività del giudice per le indagini preliminari, allorché egli sia chiamato a disporre una misura cautelare, comporta, specie a seguito del mutamento del quadro normativo per effetto della legge 8 agosto 1995, n. 332, «la formulazione di un giudizio non di mera legittimità ma di merito (sia pure prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato»; valutazione che, «non formale ma di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa», è da ritenersi, ai fini dell'incompatibilità, analoga a quella che conduce all'ordine di formulare l'imputazione ex art. 409, quinto comma, c.p.p., al decreto di giudizio immediato, al rigo (non alla declaratoria di inammissibilità) della richiesta di applicazione della pena concordata ipotesi tutte in ordine alle quali, con precedenti sentenze, la medesima Corte aveva ritenuto l'incompatibilità del medesimo giudice a «partecipare al giudizio» di merito, cioè ad adottare una «decisione conclusiva», in un determinato grado di giudizio, sulla responsabilità dell'imputato.

Quanto all'altro termine della questione, e cioè al significato della espressione «giudizio», di cui all'art. 34, secondo comma, c.p.p., in più occasioni già la Corte ha espressamente affermato il principio secondo cui tale generale locuzione ricomprende non il solo giudizio dibattimentale, bensì «ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito, compreso quello che si svolge con il rito abbreviato», (v. per tutte sent. n. 401 del 1991).

Ciò posto, e tenuto conto tuttavia del fatto che, secondo l'insegnamento della medesima Corte (v. sent. n. 502 del 1991), le cause di incompatibilità sono tassative, cioè non suscettibili di interpretazione estensiva o di applicazione analogica, appare necessario sollecitare una espressa pronuncia del giudice costituzionale sulla compatibilità o meno alla partecipazione al giudizio abbreviato del giudice che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, non potendo tale pronuncia ritenersi già esplicitamente espressa nel dispositivo della citata sentenza n. 432, che fa riferimento solamente al giudizio dibattimentale.

Parimenti, apparendo la questione in concreto ugualmente rilevante ai fini della designazione dell'eventuale diverso giudice del giudizio abbreviato nel presente processo, è necessario che la Corte si pronunci sulla compatibilità con tali funzioni del giudice che, nel precedente corso del procedimento, pur non avendo originariamente disposto

una misura cautelare personale, sia stato chiamato a pronunciarsi, dopo l'applicazione della misura (o il rigetto della relativa richiesta del Pubblico Ministero) sulla sussistenza o meno delle condizioni di cui all'art. 273 e delle esigenze di cui all'art. 274 del codice, nonché ad esprimere valutazioni ai sensi degli artt. 275 e seguenti, rigettando o accogliendo richieste di revoca, di sostituzione (o di applicazione) della medesima, sia nelle funzioni di giudice per le indagini preliminari che in quelle di membro del collegio chiamato a decidere sul riesame o l'appello; ciò tenuto anche conto del fatto che, come da ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, tale collegio esprime una valutazione non meno piena, anche sotto il profilo contenutistico della probabile fondatezza dell'accusa, rispetto a quella del giudice che ha imposto la misura medesima (o che ha rigettato la relativa richiesta).

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 18, primo comma, lett. b), del c.p.p.;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione:

a) *nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato;*

b) *nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che, pur non avendo applicato originariamente una misura cautelare nei confronti dell'imputato, sia stato chiamato a pronunciarsi, dopo l'applicazione della misura (o il rigetto della relativa richiesta del pubblico ministero) sulla sussistenza o meno delle condizioni di cui all'art. 273 e delle esigenze di cui all'art. 274 del codice, nonché ad esprimere valutazioni ai sensi degli artt. 275 e seguenti, rigettando o accogliendo richieste di revoca, di sostituzione (o di applicazione) della medesima, sia nelle funzioni di giudice per le indagini preliminari, a norma dell'art. 299 c.p.p., che in quelle di membro del collegio chiamato a decidere sul riesame o l'appello;*

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Grosseto, addì 5 ottobre 1995

Il giudice per le indagini preliminari: GIARDINA

95C1471

N. 811

*Ordinanza emessa il 25 luglio 1995 dal giudice istruttore del tribunale di Napoli
sul ricorso proposto da Cantone Vincenzo contro il Ministero delle finanze*

Tributi in genere - Riscossione di imposta doganale - Non consentita sospensione da parte del giudice ordinario investito dell'opposizione, ove dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio imminente ed irreparabile - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

**(D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67 e seguenti; c.p.c. art. 700; legge 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5).
(Cost., artt. 3, 24 e 113).**

IL GIUDICE ISTRUTTORE

A scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale vertente tra Cantone Vincenzo ed il Ministero delle finanze.

Il ricorrente ha chiesto ex art. 700 c.p.c., nel corso del giudizio, la sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione fiscale emessa nei suoi confronti dall'ufficio doganale di Napoli, in data 18 gennaio 1995, per l'importo di L. 15.347.529.487, oltre interessi ed altre indennità.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, va rilevato che, con l'istituzione *ex d.P.R.* 28 gennaio 1988, n. 43 del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, è stata prevista, in sostituzione del procedimento di ingiunzione (tranne che per alcune ipotesi marginali), la riscossione coattiva dei crediti mediante ruoli affidata ai concessionari, scegliendo quindi la formazione del ruolo — reso esecutivo dall'autorità finanziaria — come strumento unico di riscossione comune a quasi tutti i tributi (artt. 67 e segg.). Per effetto del comma secondo dell'art. 130 del citato d.P.R., sono state abrogate dal 1° gennaio 1989 (termine poi differito al 1° gennaio 1990 dal d.l. 12 dicembre 1988 convertito in legge 10 febbraio 1989, n. 44) le disposizioni che regolano, mediante rinvio al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, la riscossione coattiva dei diritti doganali per cui, come rilevato pure dai primi commentatori di detta legge, anche l'ingiunzione doganale è stata sostituita dalla riscossione dei tributi tramite ruolo affidata al nuovo servizio della riscossione. Ne consegue che l'ingiunzione oggetto dell'opposizione, che riproduce lo schema del previgente sistema normativo con la espressa «comminatoria dell'esecuzione a termine degli artt. 5 e seguenti del r.d. n. 639/1910» ed il visto di esecutorietà del pretore, è stata emessa in violazione di legge ed in mancanza di un fondamento normativo che attribuiva all'organo amministrativo il potere di emettere una simile intimazione di pagamento (e ciò a prescindere dalla dubbia fondatezza della pretesa tributaria nella misura accertata dalla Guardia di finanza). Nè rileva in contrario la tesi seguita dal Ministero delle finanze nella circolare n. 255/1991, secondo cui l'ingiunzione potrebbe valere solo come atto di accertamento e come titolo esecutivo ma non anche come «prescelto prodromico all'esecuzione di cui al t.u. del 1910 oggi sostituita dalla riscossione tramite ruoli». Pur seguendo tale opinione, si finirebbe per riconoscere, in sostanza, la carenza di potere dell'ingiunzione nella parte che contiene l'espressa comminatoria dell'esecuzione *ex r.d. n. 639/1910*; ed in ogni caso, una simile interpretazione, per il solo fatto di essere contenuta in una circolare ministeriale e condivisa dall'Avvocatura, non vale comunque ad escludere — con effetti formalmente vincolanti verso i terzi — la possibilità giuridica di dar immediata attuazione all'intimazione ad adempiere secondo i termini e le modalità dell'*iter* procedurale non più legittimo, preannunciato espressamente nel titolo esecutivo impugnato. Conforta la tesi qui sostenuta anche la seconda parte dell'art. 130 citato che ha imposto la formazione del ruolo *ex art. 67* pure a quelle procedure che, alla data di entrata in funzione del servizio, avevano avuto inizio ai sensi del r.d. n. 639/1910, così lasciando intendere che anche le ingiunzioni legittimamente emesse secondo la previgente disciplina, purché non sia stata operata la riscossione coattiva, sarebbero da considerarsi affette da invalidità sopravvenuta e devono in ogni caso proseguire secondo il diverso sistema di riscossione ora previsto.

Sussiste nel caso concreto anche il *periculum in mora*, in quanto l'esecuzione dell'ingiunzione, stante la rilevante entità del credito (oltre 15 miliardi), produrrebbe notevoli effetti pregiudizievoli per l'opponente il quale si troverebbe ad affrontare immediatamente dei sacrifici, non suscettibili di completa *restitutio in integrum*, che finirebbero quindi per incidere non solo sul piano strettamente patrimoniale. Avuto riguardo anche all'attività imprenditoriale dell'istante e alle dimensioni della stessa, non vi è dubbio che gli effetti dell'esecuzione determinerebbero l'impossibilità o quanto meno una notevole difficoltà del predetto di proseguire la sua attività secondo i livelli raggiunti; il mero rimborso della somma con gli interessi non sarebbe quindi sufficiente a coprire interamente il grave danno sofferto dalla parte, che, pertanto, non può non assumere carattere prevalente anche nel giudizio di comparazione rispetto al contrapposto interesse pubblico alla sollecita riscossione dei tributi.

L'accoglimento dell'istanza cautelare è però impedita da un divieto normativo di carattere generale della cui legittimità costituzionale deve fondatamente dubitarsi. Infatti, il provvedimento d'urgenza richiesto determinerebbe la momentanea impossibilità dell'Amministrazione di riscuotere l'imposta e finirebbe quindi per incidere direttamente sull'azione amministrativa di prelievo della finanza, paralizzandola o limitandone gli effetti, in contrasto con il divieto previsto dagli artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, giacché la sospensione in un atto amministrativo — quale è indubbiamente l'ingiunzione fiscale che contiene l'accertamento del tributo dovuto — si risolve nella modificazione sia pure mediata e temporanea dell'efficacia dell'atto stesso. Secondo il consolidato insegnamento giurisdizionale, infatti, dal citato art. 4 deriva la preclusione di un qualunque intervento del g.o. sull'atto amministrativo che incida sull'esercizio di potestà pubbliche, e quindi inevitabilmente anche l'impossibilità che il g.o. ne sospenda l'efficacia, a meno che il relativo potere non gli sia conferito nei singoli casi espressamente previsti dalla legge (pt. Corte cost. 1° aprile 1982, n. 63; Cass. s.u. 4 ottobre 1974, n. 2593).

Ed il dubbio di costituzionalità riguarda proprio la conformità ai principi sanciti negli artt. 24 e 113 Cost. di tale divieto normativo, inteso secondo la suindicata interpretazione giurisprudenziale da considerarsi alla stregua del diritto vivente, e sicuramente rilevante nel caso concreto, stante l'accertata sussistenza di tutti gli altri presupposti della misura cautelare richiesta.

Al riguardo, va osservato in primo luogo che non appare pertinente al caso di specie il richiamo all'ordinanza della Corte costituzionale dell'11 marzo 1991, n. 112 la quale, ricollegandosi ad altre analoghe pronunce, ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità esaminata, sul presupposto che il potere di sospensione dall'esazione dei tributi è attribuito esclusivamente ex art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 all'Intendente di finanza e che tale potere è a sua volta soggetto al sindacato del giudice amministrativo (v. anche Cass. s.u. 29 novembre 1993, n. 11812; 5 maggio 1982, n. 903). Deve infatti evidenziarsi che, anche in virtù di quanto poi disposto dall'art. 11 d.l.-n. 151/1991 convertito in legge n. 202/1991, la sospensione attribuita in via amministrativa all'Intendente di finanza è prevista solo con riferimento ai ruoli nell'ambito della riscossione delle imposte per le quali deve proporsi ricorso davanti alle commissioni tributarie e quindi, stante il preciso dettato normativo, non può ritenersi direttamente applicabile anche all'ingiunzione fiscale in tema di imposte doganali (cfr. Corte cost. n. 63/1982; Cass. n. 2594/1974). Inoltre, pur a voler considerare ricompreso il potere di sospensione dell'ingiunzione doganale in quello generale di autotutela dell'autorità amministrativa e pur ammettendo l'esistenza di un dovere di pronuncia della p.a. sull'istanza del debitore, dovrebbe comunque rilevarsi che tale potere di sospensione sarebbe privo del carattere dell'esclusività, in mancanza di una indispensabile previsione espressa in tal senso, e sarebbe inoltre inadeguato per le esigenze di tutela del contribuente, avuto riguardo sia alla mancanza di imparzialità dell'organo amministrativo (chiamato istituzionalmente a privilegiare l'interesse pubblico ed a valutare la mera opportunità dell'imposizione), sia alla durata della sospensione stessa che è limitata temporalmente alla decisione di primo grado ed è discrezionalmente revocabile «ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione».

Sotto altro profilo, poi, non può condividersi l'opinione secondo cui, avverso l'atto amministrativo di rigetto o nel caso di silenzio-rifiuto della p.a., vi sarebbe la possibilità di un controllo giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, tale da assicurare una piena ed effettiva tutela cautelare per il contribuente. Invero, se può certamente condividersi la giusta preoccupazione di evitare al ricorrente un danno imminente ed irreperabile, non può però sottacersi che il g.a., prima ancora di verificare la sussistenza del *periculum*, è chiamato a valutare il *fumus* dell'istanza cautelare proposta e quindi dovrebbe pur sempre rilevare il proprio difetto di giurisdizione, trattandosi di posizione soggettive per le quali è prevista la giurisdizione esclusiva del g.o. (o delle commissioni tributarie); stante l'indefettibile nesso di strumentalità che esiste tra il processo cautelare e quello di merito, il TAR non potrebbe estendere la sua indagine — neppure incidentalmente in via d'urgenza — su controversie la cui cognizione di merito è devoluta ad altra autorità giurisdizionale, violando in caso contrario gli inderogabili criteri di riparto della giurisdizione (cfr. TAR Veneto 15 settembre 1987, n. 826; TAR Toscana ord. 19 marzo 1986, n. 283; Pret. Roma 18 febbraio 1986). In altri termini, la domanda cautelare davanti al g.a. non può essere diretta ad anticipare gli effetti di una decisione che spetta alla competenza giurisdizionale di altro giudice, al quale soltanto dovrebbe naturalmente attribuirsi anche l'esercizio della relativa tutela cautelare (così come è previsto dalla riforma sul contenzioso tributario). Del resto, numerose decisioni che ammettono in proposito il sindacato del giudice amministrativo limitano tale controllo ai vizi di legittimità propri dell'atto amministrativo (difetto di motivazione, inadempimento dell'obbligo di provvedere, mancata acquisizione delle deduzioni dell'ufficio delle imposte ecc.) e ritengono comunque preclusa al g.a. un'indagine sui presupposti sostanziali dell'accertamento tributario, che comporterebbe una inammissibile duplicazione ed interferenza con la giurisdizione ordinaria o tributaria relativamente all'oggetto della cognizione a questa riservata (TAR Lombardia 15 settembre 1992, n. 1020; TAR Toscana 25 marzo 1991, n. 104; CdS. 18 novembre 1989, n. 792; TAR Lombardia 25 settembre 1989, nn. 374 e 375; TAR Campania 30 giugno 1987, n. 399). Pertanto, anche seguede tale impostazione secondo cui, in sostanza, si porrebbe solo una questione di ammissibilità del singolo motivo di impugnazione e non dell'intero ricorso, la conclusione non sarebbe diversa ai fini che qui interessano, perché in nessun caso potrebbero dedursi davanti al giudice amministrativo questioni di merito attinenti all'essenza del rapporto tributario o alla responsabilità patrimoniale per il carico di imposta e mancherebbe quindi la possibilità di ottenere un riesame da parte dell'autorità giurisdizionale, in via cautelare e diretta, proprio in ordine ai vizi degli accertamenti tributari relativi alla sussistenza e all'entità del credito di imposta.

E ciò senza considerare che, dato il limitato potere di intervento ex art. 21 legge n. 1034/1971, il ricorso al g.a. potrebbe al più determinare l'annullamento del provvedimento di rifiuto e l'ordine all'Amministrazione di emettere una nuova pronuncia, senza incidere però immediatamente sull'attività di riscossione, con il rischio concreto di tempi assai lunghi — specie nell'ipotesi frequente di silenzio della p.a. — che potrebbero vanificare, sotto il profilo pratico, la legittima aspettativa dell'istante di ottenere tempestivamente un provvedimento inibitorio che neutralizzi il pregiudizio temuto.

Una volta accertata nella fattispecie la mancanza di un rimedio cautelare adeguato, per superare i dubbi di costituzionalità che sorgono dal difetto del potere di sospensione del g.o., potrebbe solo opporsi che la potestà cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale ex art. 24 e 113 Cost., nel senso che

l'effettività della tutela giurisdizionale non significa necessariamente l'anticipazione delle conseguenze della pronuncia, data che la soddisfazione della pretesa fatta valere in giudizio sarebbe assicurata mediante la restituzione della somma riscossa e non dovuta. La tradizionale affermazione della mancata copertura costituzionale della tutela cautelare non appare però sempre condivisa dalla stessa giurisprudenza costituzionale (v. in particolare le sentenze nn. 284/1974, 190/1985 e 318/1995) ed è stata ampiamente confutata dall'elaborazione dottrinale intervenuta in proposito; non può infatti fondatamente dubitarsi che la tutela cautelare — nella misura in cui serve a neutralizzare l'irreparabilità del pregiudizio per la parte che ha ragione — sia anch'essa espressione del principio generale secondo cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore, e quindi, poiché consente che la funzione giurisdizionale risulti in concreto utile per l'interessato, costituisce certamente un valore costituzionalmente protetto. La giustezza di tale conclusione emerge, con tutta evidenza, nel caso concreto dove risulta clamorosamente smentita la presunta equivalenza tra la restituzione della somma riscossa illegittimamente e la soddisfazione della pretesa fatta valere in giudizio. La mera restituzione della non esente somma ingiunta, all'esito del processo, non servirebbe certamente a rendere piena giustizia all'istante né a ripristinare integralmente la situazione iniziale, perché non potrebbe comunque annullare i diversi e gravi effetti pregiudizievoli che l'esecuzione coattiva dell'ingiunzione determinerebbe *medio tempore* anche sui bisogni primari dell'opponente, con una loro irreversibile compromissione; in altri termini, i riflessi di un'eventuale esecuzione dell'ingiunzione esorbitano dal profilo strettamente monetario e andrebbero pertanto la pronuncia favorevole di merito non interamente satisfattiva di tutto quello che l'attore aveva diritto a conseguire.

Né peraltro è dato ravvisare una valida ragione giustificativa della netta disparità di trattamento rispetto alla disciplina normativa delle altre imposte, non essendo prevista per quelle doganali una graduazione dell'esigibilità forzata in pendenza di contenzioso come per gli altri tributi, per i quali inoltre sarà possibile azionare direttamente il ben più incisivo potere di sospensione cautelare davanti alle commissioni tributarie *ex artt.* 47 e 71 d.-lgs. 31 dicembre 1993, n. 546. Sul punto, particolarmente significativa per le analogie che presenta rispetto al caso concreto, risulta la recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 28 giugno/13 luglio 1995 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 legge 13 dicembre 1928, n. 3233, per contrasto con gli artt. 3 e 24, nella parte in cui, richiamando le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, impediva all'autorità giurisdizionale ordinaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria. La Corte ha ravvisato una disparità di trattamento «dal punto di vista della difesa giurisdizionale alla cui maggiore intensità concorre comunque anche la tutela cautelare», osservando che l'esclusione della sospensione cautelare, nell'ambito della tutela giurisdizionale, può considerarsi legittima solo se ispirata a motivi di ragionevolezza, che non stati ritenuti sussistenti nella fattispecie esaminata proprio per la mancanza di un sistema di graduazione della realizzazione del credito che avrebbe potuto «bilanciare la mancata previsione di misura cautelari giurisdizionali» (evidenziando altresì che nella recente riforma del contenzioso tributario, sia pure non ancora operante, è contemplato il potere del giudice tributario di sospendere l'esecuzione dell'atto, quando da questo possa derivare un danno grave ed irreparabile al contribuente).

In conclusione, la preclusione per il g.o. di sospendere *ex art.* 700 c.p.c. l'ingiunzione in esame non deriva dalla disciplina normativa prevista per la riscossione delle imposte che non si occupa della tutela giurisdizionale né esclude specificamente il potere di sospensione del g.o. dell'ingiunzione doganale, bensì dal divieto generale previsto dall'art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248 (in tal senso cfr. Cass. s.u. n. 2593/1974) ed è appunto tale divieto che deve considerarsi, nella sua applicazione al caso concreto, in contrasto con i principi costituzionali previsti dagli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Del resto, tutti i profili di illegittimità costituzionale sopra esposti sarebbero fondati anche se si ritenesse che il divieto di sospensione scaturisce dagli artt. 67 e segg. d.P.R. n. 43/1988, 39, 53 e 54 d.P.R. n. 602/1973 o dall'art. 11 d.-l. n. 151/1991, e se conseguentemente le questioni di costituzionalità dovessero riferirsi a tali disposizioni normative.

Va infine rilevato che non si ravvisa la necessità di sospendere l'intero procedimento, posto che la risoluzione della questione di incostituzionalità non è destinata ad esercitare alcuna influenza sulla definizione del giudizio di merito ma riguarda esclusivamente il subprocedimento relativo all'istanza cautelare (proposta fuori udienza) e si esaurisce all'interno dello stesso; pertanto, anche al fine di evitare che dalla denuncia dei dubbi di legittimità costituzionale sopra esposti derivino effetti sproporzionati e pregiudizievoli per l'interesse delle parti ad una sollecita definizione della lite, deve disporsi la sospensione soltanto del presente procedimento indicente, potendo invece proseguire regolarmente quello principale di merito per il quale risulta già fissata la successiva udienza di trattazione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 67 e seguenti d.P.R. n. 43/1988, 700 c.p.c., 4 e 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non consentono al giudice ordinario, investito dell'opposizione a pretesa tributaria relativa alla riscossione di imposta doganale, di sospendere l'esecuzione del provvedimento amministrativo, ove dall'esecuzione stessa possa derivare un pregiudizio imminente ed irreparabile;

Dispone la trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del procedimento incidentale relativo all'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., rinviando per la trattazione della causa di merito all'udienza già fissata del 17 ottobre 1995;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 25 luglio 1995.

Il giudice istruttore: MAGLIULO

95C1472

N. 812

*Ordinanza emessa il 25 luglio 1995 da giudice istruttore del tribunale di Napoli
nel procedimento civile vertente tra Randolo Nunzia e Nardi Luigi*

Separazione di coniugi - Istanza di sequestro, in corso di causa, di parte dei beni del coniuge obbligato - Mancata previsione del potere del giudice istruttore di adottare il relativo provvedimento - Disparità di trattamento degli aventi diritto al mantenimento (coniuge e figli) prima e dopo la sentenza di separazione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 278/1994.

(C.C., art. 156, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 29, 30 e 31).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

A scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di separazione personale vertente tra Randolo Nunzia e Nardi Luigi.

La ricorrente ha chiesto, in corso di causa, «il sequestro ex art. 156 c.c. della quota di eredità di pertinenza del Nardi», deducendo che quest'ultimo non ha mai adempiuto all'ordinanza emessa dal presidente del tribunale, in sede di comparizione personale dei coniugi, con la quale era stato posto a carico del Nardi sia l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di L. 900.000 per il mantenimento della moglie, della figlia minore e dell'altro figlio maggiorenne, sia l'obbligo di pagare il canone di locazione dell'abitazione coniugale assegnata alla Randolo. La richiesta di sequestro ex art. 156 c.c. avanzata dalla ricorrente risulta però inammissibile in quanto detta norma può trovare applicazione solo dopo la definizione del giudizio di separazione e non anche nel corso del procedimento (cfr. Cass. 30 gennaio 1992 n. 961); infatti, specie della successione consequenziale dei vari commi del citato articolo, si desume che la volontà normativa è quella di escludere che il giudice istruttore, in corso di causa, possa emettere i provvedimenti di cui al sesto comma (sequestro dei beni e ordine a terzi di pagamento diretto), dato che presupposto comune degli stessi è l'inadempimento degli obblighi previsti dai commi precedenti, e cioè di quelli fissati con la sentenza di separazione personale. Se quindi, sotto il profilo sostanziale, i rimedi in questione possono operare solo in presenza della definizione del giudizio, del tutto ininfluenza è l'eventuale applicabilità del cd. rito cautelare uniforme, tanto più che, avuto riguardo al previgente orientamento giurisprudenziale e alle concordi opinioni espresse dalla dottrina in proposito, deve escludersi che il sequestro in esame rientri tra i provvedimenti cautelari ai sensi e per gli

effetti dell'art. 669-*quaterdecies* c.p.c. In ogni caso, l'estensione analogica del potere di sequestro disciplinato dall'art. 156 a casi diversi da quelli per i quali è stato previsto, è preclusa dal carattere eccezionale della misura coercitiva in questione (in tal senso v. anche Corte cost. 31 maggio 1983 n. 144).

Al riguardo, del resto, va evidenziato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 278 del 23 giugno-6 luglio 1994, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 156 c.c., riconoscendo anche al g.i. la possibilità di emettere l'ordine di pagamento diretto, sul presupposto che — in mancanza della dichiarazione di incostituzionalità — il sesto comma della norma citata dovesse essere necessariamente interpretato nel senso che esso si riferisce «alla fase successiva alla pronuncia di separazione ed all'accertata inadempienza agli obblighi economici in essa stabiliti». Le ragioni che hanno indotto la Corte a dichiarare l'illegittimità dell'art. 156 sesto comma c.c., nella parte relativa all'ordine di distrazione delle somme dovute, non possono non valere anche per la parte relativa al potere di sequestro dei beni del coniuge obbligato, previsto dal medesimo comma. Entrambe le misure coercitive rispondono alla *ratio* di dare tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del coniuge bisognoso e, soprattutto, dei figli minori, esigenze penalmente tutelate che sussistono certamente anche prima della sentenza di separazione in relazione agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede presidenziale. L'omogeneità di dette situazioni postula un eguale trattamento, mancando una valida ragione che giustifichi una diversità di disciplina, e ciò anche in relazione all'adempimento degli obblighi di mantenimento in costanza di convivenza matrimoniale, prevedendo gli artt. 146 e 148 c.c. mezzi di tutela analoghi a quelli in esame.

In definitiva, la carenza di tutela immediata nel periodo che va dal momento dell'adozione dei provvedimenti presidenziali fino a quello della sentenza, comporta una ingiustificata disparità di trattamento degli aventi diritto al mantenimento prima e dopo la sentenza di separazione, e contrasta con i principi costituzionali previsti dagli artt. 3 e 29 e segg. e Cost. (così come già ritenuto dalla Corte costituzionale in relazione all'ordine di pagamento diretto). Il rispetto di tali valori, infatti, verrebbe ad essere gravemente pregiudicato dall'inadempimento dei provvedimenti presidenziali, non essendovi altra previsione normativa che possa attribuire all'avente diritto la stessa forma di tutela. In particolare, quanto alla possibilità di richiedere il sequestro conservativo *ex art. 671 c.p.c.*, va evidenziato che tale misura cautelare presuppone necessariamente il cd. *periculum in mora* (che non è stato neppure dedotto dall'istante nel caso di specie), mentre il sequestro *ex art. 156 c.c.* subordina la relativa facoltà al mero inadempimento dell'obbligato e non richiede anche la gravità dell'inadempimento o l'intento di sottrarre i beni da sottoporre a sequestro, e nemmeno esige che il creditore non sia in grado di acquistare altra analoga garanzia attraverso iscrizione di ipoteca (Cass. 15 novembre 1989 n. 4861); in tale ipotesi, cioè, deve verosimilmente ritenersi che il *periculum* sia stato oggetto di una valutazione preventiva da parte del legislatore e sia stato ritenuto insito nei soli effetti dell'inadempimento dell'obbligo di mantenimento, stante la particolare natura del credito connesso al soddisfacimento di indifferibili esigenze alimentari. Peraltro, il sequestro *ex art. 156*, a differenza di quello conservativo, è diretto ad assicurare la futura soddisfazione di crediti non ancora esigibili, vincolando a tempo indeterminato parte dei beni del coniuge obbligato per garantire il futuro adempimento, a ogni scadenza, del suddetto obbligo alimentare. Si tratta quindi di una garanzia a tutela di crediti ad esecuzione periodica con una funzione del tutto peculiare ed insostituibile, se si considera altresì che il sequestro conservativo ordinario integra una misura temporanea perché destinata a convertirsi in pignoramento, con ciò esaurendo la sua funzione, e che per i crediti già scaduti è invece prevista una adeguata tutela in sede esecutiva con l'esercizio degli ordinari strumenti processuali.

La rilevanza nel presente procedimento della questione sopra prospettata emerge in modo incontestabile dalle risultanze processuali, dato che il Nardi, comparso personalmente in udienza, ha riconosciuto di non corrispondere l'assegno di mantenimento alla Randolo, la quale ha più volte chiesto inutilmente l'osservanza di tale obbligo e, per tali ragioni, ha presentato anche una querela alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Napoli. Ed è inoltre appena il caso di aggiungere, circa la legittimazione a sollevare la questione di incostituzionalità, che, come affermato dalla Corte costituzionale, se normalmente il giudice istruttore è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale relative alle norme di cui egli può fare applicazione per l'emissione dei provvedimenti di sua competenza, non si può escludere la sua legittimazione qualora l'oggetto della questione sia proprio il mancato riconoscimento della competenza dello stesso giudice, anche perché, diversamente opinando, non vi sarebbe alcun giudice legittimato a sollevare la questione medesima.

Va infine rilevato che non si ravvisa la necessità di sospendere l'intero procedimento, posto che la risoluzione della questione di incostituzionalità non è destinata ad esercitare alcuna influenza sulla definizione del giudizio di merito ma riguarda esclusivamente il subprocedimento relativo all'istanza di sequestro *ex art. 156 c.c.* (proposta fuori udienza) e si esaurisce all'interno dello stesso; pertanto, anche al fine di evitare che dalla denuncia dei dubbi di incostituzionalità sopra esposti derivino effetti sproporzionati e pregiudizievoli per l'interesse delle parti ad una

sollecita definizione della lite, deve disporsi la sospensione soltanto del presente procedimento incidentale, potendo invece proseguire regolarmente quello principale di merito per il quale risulta già fissata la successiva udienza di trattazione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato;

Dispone la trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del procedimento incidentale relativo all'istanza di sequestro ex art. 156 c.p.c., rinviando per la trattazione della causa di merito all'udienza del 9 novembre 1995;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 25 luglio 1995

Il giudice istruttore: MAGLIULO

95C1473

N. 813

Ordinanza emessa il 26 ottobre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 novembre 1995) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale, per la regione Lombardia sul ricorso proposto da Paladino Cesare contro il Ministero della difesa.

Pensioni - Ufficiali del Ministero della difesa collocati a riposo anteriormente all'entrata in vigore delle leggi nn. 37/1990, 21/1991 e 216/1992 - Esclusione della riliquidazione del trattamento di quiescenza in base ai miglioramenti pensionistici attribuiti con dette leggi - Mancata automatica estensione alle pensioni dei miglioramenti conferiti al personale in servizio con le leggi stesse - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) e sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 501/1988, 1/1991, 42 e 226 del 1993.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 37; legge 23 gennaio 1991, n. 21; legge 2 giugno 1992, n. 216).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

LA CORTE DEI CONTI

Ha emanato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 271/PM del registro di segreteria, proposto da Paladino Cesare, rappresentato e assistito dall'avv. Filippo De Jorio con domicilio eletto in Roma, via Campo Marzio, n. 12, avverso il Ministero della difesa per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici in godimento;

Visti gli atti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 26 ottobre 1994 il relatore consigliere dott. N. V. Scurti, il difensore del ricorrente avv. Giorgio Sicignano in sostituzione dell'avv. De Jorio.

FATTO

Il ricorrente ha chiesto al Ministero della difesa che il proprio trattamento pensionistico venga riliquidato in base alle nuove retribuzioni, previste dalle leggi n. 37 del 1990, n. 27 del 1991 e n. 216 del 1992, con aggancio della pensione alla dinamica salariale.

Il Ministero della difesa ha respinto la suddetta richiesta rilevando come non esistono, al momento, disposizioni legislative che consentano la perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza in correlazione alle variazioni delle basi stipendiali del personale in servizio.

Sono seguiti i ricorsi, ora, in esame, con i quali i ricorrenti chiedono: in via principale il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico sulla base dei miglioramenti stipendiali apportati dalle leggi succitate con conseguente rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali; in via subordinata la remissione degli atti, previa sospensione del giudizio, alla Corte costituzionale per manifesta illegittimità costituzionale delle prefate leggi nella parte in cui hanno escluso dai miglioramenti pensionistici coloro che sono andati in pensione prima della data di entrata in vigore delle stesse.

L'avv. F. De Jorio, difensore del ricorrente, ha depositato due memorie con numerose e analoghe argomentazioni che si possono così sintetizzare:

1) il ricorrente, essendo stato escluso dalla fruizione dei miglioramenti stipendiali e pensionistici introdotti con leggi n. 37 del 1990, n. 21 del 1991 e n. 216 del 1992 (comportanti, rispettivamente, incrementi del 15% la prima e la seconda e del 9% la terza), ha subito un decremento sul trattamento pensionistico di circa il 47% nei confronti del pari grado collocato in quiescenza successivamente alla data di entrata in vigore di detti aumenti;

2) tale decurtazione avrebbe completamente obliterato i criteri dettati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 1 del 1991 e precedenti n. 3 del 1996, n. 26 del 1980, n. 382 del 1983 e n. 501 del 1980 e precisamente:

a) proporzionalità della pensione alla retribuzione;

b) assicurazione al pensionato ed alla sua famiglia di una esistenza libera e dignitosa, così come al dipendente in attività di servizio;

c) proporzionalità ed adeguamento pensionistico alle retribuzioni che non devono esistere solo al momento del collocamento a riposo ma che vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo;

3) le leggi n. 37 del 1990, n. 21 del 1991 e n. 216 del 1992, avendo negato aumenti pensionistici a coloro che sono andati in pensione prima dell'ottobre 1989, avrebbero ricreato quella irrazionale disparità di trattamento sanzionata dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 1 del 1991, laddove è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 368 del 1987, nella parte in cui venivano esclusi dai benefici recati dalla stessa norma coloro che erano stati posti in quiescenza prima dell'1 gennaio 1979;

4) risulterebbero violati il principio d'imparzialità ed indipendenza del giudice previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; il diritto dei pensionati «al rispetto dei propri beni», riconosciuto dall'art. 1 del primo protocollo addizionale alla menzionata convenzione, nonché gli articoli 7, 10, 24 e 25 della Carta europea dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e l'art. 2 della direttiva C.E.E. del 10 febbraio 1975 sul fondamentale principio dell'uguaglianza della remunerazione;

5) risulterebbero violate varie norme della Costituzione: l'art. 3 che assicura l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, l'art. 36 sulla retribuzione dovuta al lavoratore, l'art. 38 che impone di provvedere ai lavoratori "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" in caso di «vecchiaia»;

6) risulterebbe violato, altresì, l'art. 76 della Costituzione in quanto l'art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 avrebbe violato, secondo i ricorrenti, l'art. 3, lettera a) della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, delineando un sistema di perequazione automatica delle pensioni che non salvaguarda né il potere d'acquisto delle pensioni stesse né il raccordo con il sistema retributivo dei dipendenti;

7) in base ai principi sanciti dalla Carta costituzionale nelle sentenze n. 42 del 1993 e n. 226 del 1993 nelle quali è stato rivendicato il suo diritto-dovere ad intervenire in ogni situazione nella quale il «rapporto di ragionevole corrispondenza che deve esistere tra pensioni e retribuzioni» venga alterato — la Corte dei conti, quale giudice esclusivo delle pensioni potrebbe decidere essa stessa per l'applicazione dello *jus superveniens*.

Per tutti i motivi suesposti il ricorrente chiede:

a) in via principale l'accoglimento del ricorso applicando al deducendo lo *jus superveniens*;

b) in subordine, la remissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio sulle sopra affermate illegittimità costituzionali, nonché la rimessione degli atti alla Corte di giustizia della comunità europea perché constati «le gravi violazioni delle norme comunitarie».

Alla odierna pubblica udienza è presente l'avv. G. Sicignano che ha ribadito le argomentazioni svolte in memoria.

DIRITTO

Come emerge dagli atti introduttivi del giudizio e dalle suddette memorie il ricorrente chiede in via principale:

a) il riconoscimento del diritto al permanente adeguamento della pensione in fruizione alla retribuzione corrisposta ai dipendenti in attività di servizio con pari qualifica ed anzianità e comunque un trattamento adeguato a quello percepito dai colleghi collocati a riposo dopo il 1° luglio 1990;

b) in conseguenza dell'emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 dell'8-9 gennaio 1991 il riconoscimento del diritto alla riliquidazione e alla corrispondenza della pensione sulla base degli aumenti di stipendio disposti da leggi successive alla sentenza precitata.

Il ricorrente invoca l'affermazione del diritto ad ottenere dall'Amministrazione; oltre alla riliquidazione della pensione in applicazione delle disposizioni migliorative del trattamento stipendiale e pensionistico quali, in questo caso, le leggi n. 37 del 1990, n. 21 del 1991 e n. 216 del 1992, anche l'adeguamento automatico della pensione alle successive variazioni in aumento del trattamento di attività che i pari grado in servizio, hanno già ottenuto ed otterranno in futuro.

Il ricorrente, il quale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 venne a fruire della riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, a decorrere dal 1° marzo 1990, lamenta, in sostanza, di essere stato escluso dalla fruizione dei miglioramenti stipendiali e pensionistici, introdotti con leggi n. 37 del 1990, n. 21 del 1991 e n. 216 del 1992, il che ha creato una ingiustificabile disparità di trattamento rispetto ai pari grado andati in pensione successivamente alla introduzione degli aumenti suddetti.

Si afferma che, essendo detti aumenti di «notevolissima importanza economica» (circa il 47%) assenti a tutti coloro che sono andati in pensione dopo l'ottobre 1989 e negati a coloro che sono andati in pensione prima, si è venuta a creare — dopo l'entrata in vigore delle citate disposizioni normative — quella irrazionale disparità di trattamento (sanzionata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 1991), in base alla quale ai pensionati più anziani e perciò con bisogni maggiori per l'avanzare dell'età, sono negati i benefici, attribuiti, invece, ai pensionati più giovani, i cui bisogni sono indiscutibilmente minori, violando in maniera inequivocabile, sia il principio della razionalità della legge, sia gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione; sia i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Su tale richiesta questo Collegio non può pronunciarsi se non con riferimento alle varie norme intervenute dopo il collocamento a riposo dei ricorrenti e, pertanto, la eccezione d'illegittimità costituzionale prospettata concernente tali norme, risulta rilevante ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1.

Peraltro, non tutte le questioni proposte possono essere ritenute «non manifestamente infondate», ai sensi degli articoli 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, nn. 1 e 23, secondo comma, della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, citata.

Ed invero, manifestamente infondata appare a questo Collegio l'eccezione di illegittimità dell'art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, con riferimento all'art. 76 della Costituzione e all'art. 3, lettera q) della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421.

Il citato art. 11 stabilisce, infatti, un sistema di adeguamento automatico «delle pensioni previdenziali e assistenziali» al costo della vita sulla base delle variazioni «dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati», con la possibilità inoltre, che le leggi finanziarie prevedano «ulteriori aumenti ... in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al P.I.L.».

Orbene, un tale sistema può essere discutibile, ma non appare in contrasto con il citato art. 3, lettera q) della legge delega, che si limitava a chiedere una «disciplina della perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi al fine di garantire, tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in attività, la salvaguardia del loro potere d'acquisto» attesa la correlazione tra i criteri dettati dalla legge delegante ed il parametro posto dalla norma delegata.

Sembrano, invece, a questa Corte non manifestamente infondate, nei limiti della deliberazione di sua competenza, le eccezioni di violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle leggi 28 febbraio 1990, n. 7 (convertito in legge, con modificazioni, dal d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413), 23 gennaio 1991, n. 2 (convertito in legge con modificazioni, del d.-l. 24 novembre 1990, n. 344) - e 2 giugno 1992, n. 216.

In relazione alle contestazioni del ricorrente, giova richiamare i principi più volte affermati e ribaditi dalla Corte costituzionale, tra le numerose altre, con le sentenze n. 501 del 21 aprile-5 maggio 1988, n. 1 dell'8-9 gennaio 1991, n. 42 del 28 gennaio-10 febbraio 1993, n. 226 del 23 aprile-7 maggio 1993, che risulterebbero vulnerabili per effetto delle norme di legge sopra richiamate che hanno ricreato «la piaga crudele della pensione d'annata»:

1) l'adeguatezza e proporzionalità richieste dall'art. 36 Cost. «devono sussistere non solo al momento del collocamento a riposo ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo in relazione al mutamento del potere d'acquisto della moneta», rispettando «l'esigenza di un costante adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo»;

2) «rientra nel potere discrezionale del legislatore la determinazione delle misure e dei criteri di adeguamento del trattamento pensionistico alla variazione del costo della vita nonché delle modalità di perequazione degli stessi»;

3) «d'applicazione al trattamento pensionistico dell'art. 36 della Costituzione che si riconnette al carattere retributivo della pensione, richiede che sia assicurata al pensionato ed alla sua famiglia, così come all'impiegato in servizio attivo, una esistenza libera e dignitosa»;

4) il legislatore è «richiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie», tenendo anche conto che «alla solidarietà tra lavoratori e pensionati si affianca sempre e comunque una solidarietà più ampia dell'intera collettività», ma con «l'inevitabile vincolo di scopo di consentire una ragionevole corrispondenza (evitando che si determini un non sopportabile scostamento) tra dinamica delle pensioni e dinamica delle retribuzioni».

Sulla base di tali principi, la sentenza n. 226 sopra citata ha, in particolare, rilevato che tra la misura delle pensioni degli ex dipendenti pubblici non dirigenti (definita in ultimo con gli aumenti precisati dall'art. 3 del d.-l. 22 dicembre 1990, n. 409, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59) e la misura delle retribuzioni dei dipendenti di pari qualifica e anzianità ancora in servizio sussiste indubbiamente uno scostamento rilevante, ma non al punto «da indurre a dubitare della idoneità — a questo momento — del meccanismo perequativo in atto prescelto dal legislatore a garantire un sufficiente livello di adeguatezza delle pensioni».

Ed ancora, la sentenza n. 1 del 1991 ha, fra l'altro, affermato che «la disciplina della materia è affidata alla discrezionalità del legislatore, il quale può anche adottare trattamenti differenziati in relazione al fattore tempo ma ... non può non esercitare il potere attribuitogli secondo i canoni di razionalità e ragionevolezza» e che «sin dal 1976 si sarebbe dovuto attuare il collegamento delle pensioni con la dinamica salariale, ma che in via provvisoria, e comunque non oltre il 1978, in attesa della determinazione dell'indice di incremento delle retribuzioni del settore pubblico, si sarebbe applicato l'indice valevole per l'aggancio alla dinamica salariale del settore privato ... L'intento riequilibratore, con l'adozione del criterio dell'aggancio delle pensioni alle retribuzioni, è stato ottenuto proprio con il decreto-legge in esame (n. 379 del 1987) e continuato con il d.-l. n. 413 del 1989, convertito, con modificazioni, in legge n. 37 del 1990 per tacere del successivo d.-l. n. 344 del 1990 non ancora convertito».

Osserva questo Collegio che, mancando nelle leggi succitate 28 febbraio 1990, n. 37 (convertito dal d.-l. n. 413 del 1989) e 23 gennaio 1991, n. 21 (convertita dal d.-l. n. 344 del 1990), recanti aumenti stipendiali ai dirigenti in servizio, apposita norma di perequazione per i dirigenti in quiescenza, non può tale vuoto normativo essere colmato in via interpretativa facendo riferimento alla motivazione della succitata sentenza n. 1 del 1991 della Corte costituzionale, non essendo lecito attribuire a tale motivazione una valenza precettiva, quasi che essa fosse da equiparare ad un disposto di legge.

Orbene, per effetto degli aumenti di stipendio erogati, con decorrenza dal 1° marzo 1990 e dal 1° luglio 1990, rispettivamente dalle leggi n. 37 del 1990 e n. 21 del 1991, nonché per effetto del disposto aggiornamento del trattamento economico retributivo dei dirigenti in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati dalle altre categorie di pubblici dipendenti (legge 2 giugno 1992, n. 216), si è venuta a verificare una irrazionale discriminazione agli effetti del trattamento di quiescenza tra soggetti in identica posizione funzionale per aver prestato la medesima attività lavorativa (pensionati fino all'ottobre 1989 e pensionati dal 1990 e anni successivi) e ciò, indubbiamente, incide sul già precario livello di adeguatezza-proporzionalità dei trattamenti pensionistici, inducendo, pertanto, a seri dubbi sul perdurare della congruità del menzionato livello.

Sembra, pertanto, a questa sezione che le disposizioni normative sopra citate, non avendo previsto la perequazione per i dirigenti in quiescenza, abbiano violato i principi d'uguaglianza di cui all'art. 3 della Carta costituzionale e (forse ancor più) quelli di proporzionalità e adeguatezza alle esigenze vitali di cui agli artt. 36 e 38.

P. Q. M.,

Visti gli artt. 134 e 137 della Costituzione della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, la sezione ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione, proposta dal ricorrente nel presente giudizio, di legittimità costituzionale delle leggi 28 febbraio 1990, n. 37 (convertito in legge, con modificazioni, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413), 23 gennaio 1991, n. 21 (convertito in legge, con modificazioni, del d.-l. 24 novembre 1990, n. 344) e 2 giugno 1992, n. 216, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione;

Sospende, pertanto, il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, altresì, che a cura della segreteria la copia della presente ordinanza sia notificata alla parte ricorrente e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto a Milano nella Camera di consiglio del 26 ottobre 1994.

Il presidente: GARRI

95C1474

N. 814

Ordinanza emessa il 5 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari di S. M. Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Lama Michele

Processo penale - Richiesta di applicazione della pena - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio della presunzione di non colpevolezza dell'imputato - Richiamo ai principi della sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza udita l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata nel procedimento n. 1037/95 r.g.n.r. mod. 21 e n. 333/95 r.g.g.i.p. a carico di Lama Michele e Sfoco Anna, all'udienza preliminare del 5 ottobre 1995;

Premesso che:

in data 21 febbraio 1995 il predetto giudice emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Lama Michele per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 110 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990;

in data 11 marzo 1995 il p.m. sede chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati e, successivamente, in data 15 marzo 1995 la difesa avanzava richiesta di definizione del procedimento nelle forme di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p.;

negli atti introduttivi dell'udienza fissata ex art. 418 c.p.p., la difesa eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che ha disposto l'applicazione di misura cautelare.

Tanto premesso, va rilevato che la Corte costituzionale con sentenza n. 432 del 1995 ha ritenuto che la decisione emessa dal g.i.p. ai sensi dell'art. 273 c.p.p., riguardando un giudizio di merito attinente la gravità degli indizi di colpevolezza raccolti a carico dell'indagato, non può non riflettersi sulla serenità ed imparzialità del giudizio qualora il giudice sia chiamato a decidere nel merito del processo.

La Corte costituzionale ha ritenuto sussistente il pericolo che «la valutazione complessiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento».

Quanto sostenuto dalla Corte, in relazione alla incompatibilità per il giudice per le indagini preliminari, che abbia emesso misura cautelare personale, a partecipare al giudizio dibattimentale, impone la necessità di sollevare la questione di illegittimità costituzionale anche in relazione al caso in questione; il giudice, infatti, relativamente ai processi definibili ex artt. 444 e ss. c.p.p. deve valutare la sussistenza di elementi idonei a pervenire al proscioglimento dell'imputato a norma dell'art. 129 c.p.p., come espressamente statuito dall'art. 444 c.p.p.; tale valutazione si impone anche alla luce del costante orientamento della suprema Corte la quale ha, più volte, ribadito il principio secondo cui al giudice, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, non è delegata una mera funzione «notarile» dell'accordo tra le parti dovendo, proprio in ossequio alla citata disposizione normativa, dar conto della «ratifica» dell'accordo.

Pertanto, la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa appare *ictu oculi* rilevante e non manifestamente infondata e risulta attinente alla violazione della parità di trattamento normativo di situazioni analoghe (art. 3 della Costituzione), alla inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del processo (art. 24, secondo comma, della Costituzione) nonché alla stessa previsione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva (art. 27, secondo comma, della Costituzione); ed invero, ove si concretizza l'identità del giudice nell'analizzata situazione processuale, si determina una disparità di trattamento rispetto al cittadino giudicato da giudice non «prevenuto» nonché in pregiudizio arrecato al diritto alla difesa rispetto al suddetto giudice che al contempo non apparirebbe garantire adeguatamente all'imputato il suo diritto a non essere considerato colpevole fino alla sentenza di condanna; tali valutazioni impongono, quindi, a questo giudice di sollevare l'esaminata eccezione di incostituzionalità con conseguente sospensione del presente processo e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953 solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere la funzione di giudice nel procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. da parte di colui che abbia emesso misura cautelare personale, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente procedimento e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché sia risolta la prospettata questione di illegittimità;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati;

Manda alla cancelleria per i relativi adempimenti.

Santa Maria Capua Vetere, addì 5 ottobre 1995

Il giudice: TOTARO

N. 815

*Ordinanza emessa il 27 settembre 1995 dal tribunale di Vicenza
nel procedimento penale a carico di De Santis Alessandro*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: riesame di ordinanza di custodia cautelare) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale sollevata dalla difesa di De Santis Alessandro in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sentito il pubblico ministero che ha ritenuto l'eccezione non manifestamente infondata;

Ritenuto che nella composizione del collegio del tribunale sono presenti il presidente ed uno dei giudici del tribunale del riesame che ha pronunciato l'ordinanza in data 5 dicembre 1994 con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. presso il tribunale di Vicenza in data 17 novembre 1994 nei confronti di De Santis Alessandro;

Vista la sentenza della Corte costituzionale in data 6-15 settembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 20 settembre 1995);

Rilevato che la diversa decisione espressa con la sentenza n. 502 del 1991 della Corte costituzionale è stata dalla stessa Corte superata alla luce dell'«*intervenuto mutamento del quadro normativo*» di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 332;

Ritenuto che alla luce delle motivazioni della predetta sentenza n. 432 del 1995 deve ritenersi che il tribunale con l'ordinanza sopracitata ha dovuto formulare un giudizio di merito «per quanto prognostico ed allo stato degli atti», e, analogamente all'ipotesi nella quale il tribunale rigetta la richiesta di applicazione della pena concordata, «devono riconoscersi sussistenti i medesimi effetti che l'art. 34 del codice di procedura penale mira ad impedire e cioè che la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento»;

Ritenuto pertanto che l'eccezione come sopra posta appare ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede la incompatibilità per il giudice del riesame a far parte del collegio giudicante nel dibattimento;

Sospende il dibattimento nei confronti di De Santis Alessandro, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio di Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vicenza, addì 27 settembre 1995

Il presidente: SARTEA

95C1476

N. 816

Ordinanza emessa il 6 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Fermo nel procedimento penale a carico di Ricupero Roberto

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti per il suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza, di imparzialità ed indipendenza dell'organo giurisdizionale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 496/1990, 401 e 502 del 1991, 124 e 186 del 1992, e, da ultimo, 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 primo comma, 24, 25 e 101).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento penale n. 139/94 reg. not. Reato a carico di Ricupero Roberto, nato a Sciacca il 14 marzo 1969.

Premesso che all'odierna udienza preliminare, l'imputato ha chiesto che il processo nei suoi confronti venisse definito con il rito del giudizio abbreviato, ottenendo il consenso del p.m.;

Ritenuto che questo giudice, che peraltro ritiene il processo a carico del Ricupero definibile allo stato degli atti con il rito richiesto, si troverebbe a giudicare l'imputato dopo aver emesso, nei confronti dello stesso, in data 14 marzo 1994 e per gli stessi fatti, ordinanza applicativa della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere, poi sostituita, il 25 maggio 1994, con l'obbligo di dimora;

Rilevato che la mancata previsione di incompatibilità in siffatta situazione, contrasta:

1) con le garanzie di imparzialità e indipendenza ed è suscettibile di compromettere la genuinità e correttezza del processo formativo del giudizio di cui al disposto degli artt. 24, 25 e 101 della Costituzione ed alla garanzia costituzionale del giusto processo. Invero l'accertamento circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., l'obbligo di motivazione sugli elementi a carico ed a favore imposto dall'art. 292 lett. c) e c-bis) c.p.p., le valutazioni imposte dagli artt. 273, secondo comma, e 275, secondo comma-bis c.p.p. determinano, già in sede di applicazione della misura nella fase delle indagini preliminari, un pregnante e approfondito giudizio di colpevolezza dell'indagato che non può non condizionare la decisione sul merito della regudicanda. Tale incisiva influenza condizionante è tanto più evidente quando, come nel caso di specie, trattasi di giudizio allo stato degli atti, gli stessi posti a fondamento della misura ed escluso ogni nuovo apporto dibattimentale;

2) con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, non potendo non rilevarsi la stretta analogia tra il caso di cui trattasi e le ipotesi di incompatibilità affermate dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 186/92, 124/92, 502/91, 496/90, 401/91 e, da ultimo, nella sentenza n. 432/95 che ha dichiarato illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato la misura cautelare personale per gli stessi fatti nei confronti dell'imputato;

Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

Sospende il procedimento penale a carico di Ricupero Roberto;

Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del processo e della presente ordinanza, unitamente alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni sopra indicate.

Fermo, addì 6 ottobre 1995

Il giudice per le indagini preliminari: ORTENZI

95C1477

N. 817

*Ordinanza emessa il 14 giugno 1995 dal tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Rais Costantino*

Processo penale - Impedimento illegittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10, 24, 101, 102 e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Rais Costantino il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

O S S E R V A

Rais Costantino è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 14 aprile 1995 del presidente, per rispondere:

- A) della contravvenzione di cui all'art., primo comma, d.-l. n. 429/1982;
- B) della contravvenzione di cui all'art., primo comma, d.-l. n. 429/1982;
- C) della contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv, c.p., primo e secondo comma, n. 1, d.-l. n. 429/1982;
- D) della contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv, c.p., primo ed ultimo comma, d.-l. n. 429/1982;
- E) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, c.p. e 4 n. 7, d.-l. n. 429/1982;
- F) della contravvenzione di cui all'art. 2, primo comma, n. 1, d.-l. n. 429/1982;
- G) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, c.p., secondo comma, d.-l. n. 429/1982;
- H) della contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv, c.p., primo ed ultimo comma, d.-l. n. 429/1982;
- I) della contravvenzione di cui all'art. 1, primo comma, seconda ipotesi, d.-l. n. 429/1982;
- L) della contravvenzione di cui all'art. 1, primo comma, seconda ipotesi, d.-l. n. 429/1982;
- M) della contravvenzione di cui agli artt. 81, cpv, c.p., primo e secondo comma, d.-l. n. 429/1982;
- N) della contravvenzione agli artt. 81, cpv, c.p., secondo comma, e 26, d.-l. n. 853/1984;
- O) del delitto di cui all'art. 2, quarto comma, d.-l. n. 746/1983.

Reati accertati in Porto Torres il 22 marzo 1988.

Con missiva in data 30 maggio 1995 il presidente della Camera penale sarda ha informato il tribunale che l'Unione delle camere penali italiane ha proclamato l'astensione degli avvocati dalle udienze a tempo indeterminato.

La lettura del dettato dell'art. 486, quinto comma, c.p.p. impone al tribunale di accertare preliminarmente se sussista o meno un legittimo impedimento, se dallo stesso discenda l'impossibilità assoluta di comparire (con riferimento all'esercizio della funzione defensionale e non alla mera presenza fisica) e se lo stesso impedimento sia stato prontamente comunicato.

Sembra ai giudici che seri problemi non possano porsi né in ordine alla comunicazione, che è stata tempestivamente data, né alla legittimità dell'impedimento, comunque si vogliano definire la decisione e la condotta della classe forense, posto che la s.C. ha più volte sancito tale legittimità (v. per tutte Cass. I, 31 luglio 1991). I dubbi che potrebbero nascere dalla constatazione che non ogni legittimo impedimento è necessariamente causa di impossibilità assoluta sembrano ai giudici da risolversi nel senso indicato dal p.m., dandosi che la soluzione opposta vanificherebbe, nel caso di specie, il riferimento al legittimo impedimento.

Ciò posto, e passando all'esame della questione di legittimità costituzionale, sembra ai giudici che la stessa non sia manifestamente infondata.

Ciò perché nei confronti di Rais Costantino la funzione giurisdizionale non è esercitata e la giustizia non è amministrata (artt. 101 e 102 della Costituzione) e ciò a tempo indeterminato.

Da ciò consegue, inoltre, in modo irresolubile per il giudice, dandosi che la fattispecie processuale venutasi a creare non è minimamente prevista dalla disposizione in esame, la materiale impossibilità di esercizio della funzione giurisdizionale.

La norma appare così in contrasto anche con il dettato dell'art. 24 della Costituzione.

Ed in vero, osservato che la stessa Carta costituzionale all'art. 2 prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, nella specie si rileva che gli stessi non sono tutelati.

In tale prospettiva, tenuto conto del dettato dell'art. 10 della Costituzione, assume rilievo, in questa sede, l'art. 6, legge 4 agosto 1955, n. 848, laddove è sancito che «ogni presenza ha diritto che la sua causa sia esaminata... in un tempo ragionevole», diritto vanificato da una astensione, a tempo indeterminato, di una parte, sia pur fondamentale ed indispensabile allo svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Si osserva, inoltre, che la stessa Corte costituzionale, esaminando il dettato dell'articolo in oggetto, ha ritenuto (con sentenza n. 178 del 22-29 aprile 1991) non fondata la questione, in quanto in quel caso ravvisava la sussistenza per il giudice di un potere di controllo che, nel caso ora in esame, difetta totalmente.

Si osserva, in conclusione, come si verta, nel caso di specie, in ipotesi in cui diritti costituzionalmente garantiti potrebbero risultare in insuperabile conflitto tra di loro.

Ciò rende viepiù non manifestamente infondata la questione e necessario il ricorso al giudizio della Corte costituzionale.

Ritenuto che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta;

P. Q. M.

Visti gli artt. 2, 10 (con riferimento all'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 245 disp. att. e trans. c.p.p. ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, c.p.p., dispone l'immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria si proceda agli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, legge cit.

Sassari, addì 14 giugno 1995

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 818

*Ordinanza emessa il 19 settembre 1995 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Michel Carlo*

Reati militari - Reato permanente già interrotto giudizialmente (mancanza alla chiamata e diserzione) - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari procedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello editualmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.

(C.P.M.P., art. 68).

(Cost., artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Michel Carlo, nato il 26 luglio 1955 a Rivoli (Torino), atto di nascita n. 154/A/I e residente a Schoten (Belgio) Heihantsstraat n. 6; coniugato, operaio, censurato; soldato nella forza assente del distretto militare di Torino, libero, imputato di diserzione (art. 148 n. 2 c.p.m.p.) perché perdurava nell'arbitraria assenza anche posteriormente alla sentenza di condanna del tribunale militare di Padova del 4 maggio 1993 e fino a tutt'oggi.

In esito al pubblico ed orale dibattimento.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 28 maggio 1991 (irrevocabile l'8 febbraio 1993) il militare Michel Carlo veniva condannato da questo tribunale militare per il reato di diserzione (art. 148 c.p.m.p.), in relazione ad assenza dal servizio che, iniziata il 1° gennaio 1976, ancora non era cessata alla data del giudizio.

Il procuratore militare in sede, a fronte del perdurare dell'assenza, instaurava un secondo procedimento contro il Michel per un altro reato di diserzione (art. 148 c.p.m.p.), decorrente dal 28 maggio 1991, data della prima pronuncia; procedimento che si concludeva con condanna pronunciata il 4 maggio 1993 (irrevocabile il 4 dicembre 1993).

Ancora protraendosi l'assenza, il procuratore militare ha instaurato un terzo procedimento per la diserzione (art. 148 c.p.m.p.) in epigrafe, in relazione ad assenza decorrente dal 4 maggio 1993, data del secondo giudizio, L'assenza a tutt'oggi non è cessata.

A conclusione del dibattimento, il p.m. ha chiesto la condanna e la difesa si è pronunciata per un minimo aumento di pena ex art. 81 cpv. c.p.

Secondo costante giurisprudenza regolatrice e del giudice militare d'appello, la prosecuzione dell'assenza arbitraria dopo la sentenza di primo grado costituisce ad ogni effetto un nuovo ed autonomo reato, come tale da giudicare senza che per ciò venga violato il principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 649 c.p.p. Dovrebbe, pertanto, essere accolta la richiesta del p.m.

Con varie ordinanze emesse il 12 aprile 1994 e in date successive questo tribunale sollevava tuttavia questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., nella parte in cui consente che per un unico reato permanente, una o più volte «giudizialmente interrotto», sia irrogabile un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello editualmente stabilito per il reato medesimo, in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione. In tal modo questo giudice remittente, nell'alveo del principio di civiltà giuridica sancito dall'art. 649 c.p.p., e prendendo atto inoltre — come di un dato di diritto vivente — della permanenza dei reati di assenza dal servizio, intendeva porre in risalto che dall'«interruzione della permanenza» conseguente al giudizio derivano seri problemi di legittimità, con violazione delle citate disposizioni costituzionali. E nell'occasione era apparso che l'istituto dell'«interruzione giudiziale della permanenza», individuato quale responsabile delle lamentate illegittimità, trovasse il suo riscontro normativo nel citato art. 649 c.p.p.

Con l'ordinanza n. 150 del 4-5 maggio 1955 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, rilevando innanzitutto che l'effetto dell'«interruzione giudiziale della permanenza» non discende affatto dall'applicazione del principio contenuto nell'art. 649 c.p.p.; ma soprattutto che l'origine delle asserite incostituzionalità non è l'interruzione giudiziale, bensì il fatto che il reato sia configurato e disciplinato come permanente. Sul punto la Corte ha poi precisato che la permanenza si collega, oltre che alle caratteristiche delle disposizioni incriminatrici e all'art. 158, primo comma, c.p., alla disposizione dell'art. 68 c.p.m.p., secondo cui per i reati di assenza dal servizio il termine di prescrizione, se l'assenza perduri, decorre dal giorno in cui il militare ha compiuto l'età per la quale cessa in modo assoluto l'obbligo del servizio militare, e a quella infine dell'art. 9 d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, che per i militari di truppa stabilisce di norma l'estinzione dell'obbligo militare alla data del 31 dicembre dell'anno del compimento del quarantacinquesimo anno di età.

La Corte ha, dunque, giustamente riportato la problematica ai suoi profili originari e fondamentali. Il quesito se i reati ommissivi propri (nel cui ambito vanno compresi quelli di assenza dal servizio perché consistenti nell'inottemperanza al dovere di presentazione alle armi, o di riassunzione del servizio al termine della legittima assenza o a seguito dell'allontanamento arbitrario) siano, o meno, permanenti ha avuto varie soluzioni in giurisprudenza e soprattutto in dottrina. Oltre ad orientamenti intermedi, sono presenti in quest'ultima anche concezioni estreme: quella secondo cui il reato ommissivo proprio mai potrebbe essere permanente; quella secondo cui il reato ommissivo proprio sarebbe il reato permanente per antonomasia. Quanto alle assenze dal servizio, secondo l'ormai prevalente dottrina (Venditti e di recente Brunelli e Mazzi) si tratterebbe di reati istantanei, mentre in giurisprudenza unanime è l'idea che siano reati permanenti.

La tesi della permanenza del reato ommissivo proprio chiaramente si basa sul perdurare dell'obbligo extrapenale (c.d. obbligo sottostante) la cui inosservanza è penalmente sanzionata, e corrisponde dunque alla concezione del diritto penale come ulteriormente sanzionatorio di precetti propri di altre branche dell'ordinamento giuridico. Per quanto specificamente riguarda i reati di assenza dal servizio, lo stretto collegamento tra diritto penale e precetti dell'ordinamento militare è anche particolarmente sottolineato dalla disposizione dell'art. 68 c.p.m.p., sulla quale giustamente si sofferma la stessa Corte costituzionale nella già citata ordinanza n. 150 del 1955. Nel caso di assenza che non sia ancora terminata, la prescrizione del reato comincia a decorrere dal giorno in cui per il militare cessa in modo assoluto l'obbligo militare: norma che, in quanto correlata all'art. 158, primo comma, c.p., viene esattamente, o quanto meno correntemente (così da dar luogo a diritto vivente), intesa quale configurazione autentica (e del resto l'art. 377 c.p.m.p. testualmente parlava di «permanenza») di reati non istantanei e per di più con una permanenza che ha termine con la cessazione dell'obbligo militare. In definitiva, per diretta statuizione dello stesso legislatore i reati di assenza dal servizio sono delineati come permanenti e più particolarmente con un periodo di consumazione che può anche durare venticinque anni circa (dall'età del servizio di leva sino al congedo assoluto).

È da questa situazione normativa che scaturiscono — come per il Michel — le conseguenze già da questo giudice denunciate come trasgressive dei basilari principi costituzionali; conseguenze che qui è bene ancora brevemente illustrare.

Si consideri innanzitutto come, dato che dal giudizio in costanza della permanenza prende vita un nuovo fatto di reato che a sua volta richiede un ulteriore giudizio, si instaura la spirale fatto-giudizio-fatto, e così via, per cui la responsabilità dell'imputato non dipende soltanto dal suo operato, bensì — in patente violazione dell'art. 27, primo comma, della Costituzione — anche dal funzionamento dell'apparato giudiziario militare. La pluralità delle condanne per un unico reato permanente giudicato in più riprese comporta, inoltre, un progressivo aumento della pena e un trattamento sanzionatorio che diviene una prova di forza tra lo Stato ed il condannato, chiaramente in contraddizione con la libertà di coscienza garantita dall'art. 2 Cost. e con la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Ed ancora: la moltiplicazione dei giudizi comporta un innalzamento della pena, praticamente indeterminato, sino al limite del triplo del massimo della pena editale, in contraddizione con il principio di legalità della pena sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Ne risulta, infine, violato anche il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto, a parità di periodo di assenza dal servizio, il trattamento sanzionatorio complessivo viene a derivare dal grado di efficienza dell'apparato giudiziario competente a conoscere del reato nei vari autonomi episodi che si creano con l'interruzione giudiziale.

Responsabile di quest'inaccettabile risultato — che già il legislatore del 1941 aveva scongiurato con la previsione di un unico giudizio a norma dell'art. 377 c.p.m.p. — appare, come si è detto, l'art. 68 c.p.m.p., in difetto del quale i reati di assenza dal servizio, in adesione alle più accreditate concezioni dottrinarie, sarebbero da considerare istantanei; oppure sarebbero ancora da considerare permanenti, ma secondo ben diverse modalità e scadenze temporali, tali da non comportare quella spirale delle condanne su cui si incentrano le censure di incostituzionalità.

In merito a quest'ultimo punto, non può infatti sottacersi dalla sfasatura logica e temporale esistente tra gli obblighi che vengono sanzionati con le varie norme penali militari da un lato, e l'obbligo dalla cui estinzione dipende ex art. 68 la cessazione della permanenza nel reato dall'altro.

L'obbligo sanzionato dall'art. 151 c.p.m.p. è quello di presentarsi ad un determinato reparto militare per intraprendere il servizio di ferma; obbligo che, con possibili evidenti conseguenze in ordine alla cessazione della permanenza nel reato, muta di contenuto (divenendo mero obbligo di mettersi a disposizione del distretto militare di appartenenza per una nuova chiamata alle armi) non appena con il trascorrere del tempo si abbia nell'organizzazione militare un nuovo ciclo addestrativo, e quindi una nuova chiamata alle armi. L'obbligo sanzionato dagli artt. 148 e 149 c.p.m.p. in materia di diserzione è quello della presenza nel reparto militare; obbligo che analogamente si modifica, con la possibilità che ne derivi la cessazione della permanenza nel reato, con il transito del disertore, trascorsi novanta giorni di assenza (circ. 40049/40 SD del 15 luglio 1967), nella forza assente del distretto militare di appartenenza. L'obbligo cui, vigendo l'art. 68 c.p.m.p., è collegata la cessazione della permanenza è invece, come si evince dagli artt. 9 e 10 d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, quello militare nella sua globalità, della durata di venticinque anni circa e comprensivo di vari doveri, soggezioni, limitazioni di diritti. Si tratta quindi di un dato normativo onnicomprensivo, della prestazione militare nella sua globalità, che esula dai più limitati obblighi che stanno alla base delle varie figure di reato.

E dunque le descritte incostituzionalità sono da attribuire all'art. 68 c.p.m.p. non solamente perché impedisce di considerare come istantanei i reati di assenza di servizio; ma anche perché configura una permanenza *sui generis*, un periodo di consumazione che si promulga sino a coincidere con l'obbligazione militare nella sua interezza.

Pertanto questo tribunale, anche cogliendo le indicazioni contenute nella citata ordinanza della Corte, ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

La questione è rilevante nel presente giudizio in quanto, con la caducazione della norma impugnata, sarebbe evitata un'ulteriore condanna per il Michel.

Ma alla dichiarazione di illegittimità dell'art. 68 potrebbe anche pervenirsi, a parere di questo tribunale, per semplice estensione, a norma dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'illegittimità dell'art. 377 c.p.m.p., già pronunciata con sentenza della Corte n. 469 del 1990. È evidente il nesso dell'art. 68 con la disposizione secondo cui, per garantire un'unica sentenza, il giudizio per i reati di assenza era sospeso sino alla cessazione della permanenza. Essendo venuto meno l'art. 377, dovrebbe pertanto pronunciarsi l'illegittimità anche dell'art. 68.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 19 settembre 1995

Il presidente estensore: ROSIN

N. 819

*Ordinanza emessa il 19 settembre 1995 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Bua Michel*

Reati militari - Reato permanente già interrotto giudizialmente (manca alla chiamata e diserzione) - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari precedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello editualmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.

(C.P.M.P., art. 68).

(Cost., artt. 2, 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Bua Michel, nato il 5 marzo 1960 a Gosselies (Hainaut), Belgio, atto di nascita n. 5/B/2 e residente in Belgio in rue W. Churchill n. 148 - 6180 Courcelles; celibe, censurato; soldato nella forza assente del distretto militare di Brescia, libero, imputato di diserzione (art. 148 n. 2 C.p.m.p.) perché perdurava nell'arbitraria assenza anche posteriormente alla sentenza di condanna del tribunale militare di Padova del 4 maggio 1993 e fino a tutt'oggi.

In esito al pubblico ed orale dibattimento.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza dell'11 giugno 1991 (irrevocabile l'8 febbraio 1993) il militare Bua Michel veniva condannato da questo tribunale militare per il reato di diserzione (art. 148 c.p.m.p.), in relazione ad assenza dal servizio che, iniziata il 19 settembre 1985, ancora non era cessata alla data del giudizio.

Il procuratore militare in sede, a fronte del perdurare dell'assenza, instaurava un secondo procedimento contro il Bua per un altro reato di diserzione (art. 148 c.p.m.p.), decorrente dall'11 giugno 1991, data della prima pronuncia; procedimento che si concludeva con condanna pronunciata il 4 maggio 1993 (irrevocabile il 22 giugno 1993).

Ancora protraendosi l'assenza, il procuratore militare ha instaurato un terzo procedimento per la diserzione (art. 148 c.p.m.p.) in epigrafe, in relazione all'assenza decorrente dalla data del secondo giudizio. L'assenza a tutt'oggi non è cessata.

A conclusione del dibattimento, il p.m. ha chiesto la condanna e la difesa si è associata.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 818/1995), salvo il nome dell'imputato, ove ricorre.

95C1486

N. 820

*Ordinanza emessa il 20 settembre 1995 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di D'Alessandro Massimo Fulvio*

Reati militari - Reato permanente già interrotto giudizialmente (mancanza alla chiamata e diserzione) - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari precedenti - Irrigabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello editualmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.

(C.P.M.P., art. 68).

(Cost., artt. 2, 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro D'Alessandro Massimo Fulvio, nato l'11 aprile 1962 a Caracas (Venezuela), atto di nascita n. 22/B/II-84, residente a Caracas (Venezuela) in Av. Monte Sacro - edif. Mirasol, ant. 2, Pisa 2, Colinas de Bello Monte. Recluta nella forza assente del distretto militare di Udine, celibe, censurato, libero, imputato di diserzione (art. 148 n. 2 C.p.m.p.) perché, soldato del distretto militare di udine, condannato per mancanza alla chiamata (art. 151 C.p.m.p.) da questo tribunale in data 6 marzo 1991, ometteva senza giusto motivo di presentarsi ad una qualsiasi autorità militare dopo la predetta data, permanendo in stato di arbitraria assenza per cinque giorni consecutivi e tuttora.

In esito al pubblico ed orale dibattimento.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 6 marzo 1991 (irrevocabile il 16 aprile 1991) il militare D'Alessandro Massimo veniva condannato da questo tribunale militare per il reato di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.), in relazione ad assenza che, iniziata il 20 dicembre 1987, ancora non era cessata alla data del giudizio.

A fronte del perdurare della condotta omissiva, il procuratore militare instaurava altro procedimento penale, per l'assenza decorrente dalla data del primo giudizio. Ma il g.u.p. di questo tribunale con sentenza del 22 ottobre 1993 dichiarava non luogo a procedere a norma dell'art. 649 c.p.p.

Tuttavia, a seguito di ricorso del procuratore generale, la corte militare d'appello, sezione di Verona, con sentenza del 24 novembre 1994 ha disposto il rinvio a giudizio del D'Alessandro dinnanzi a questo tribunale per il reato in epigrafe.

A conclusione dell'odierno dibattimento, il p.m. ha richiesto la condanna dell'imputato; la difesa ha concluso chiedendo che l'aumento di pena sia contenuto nel minimo di legge.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 818/1995), salvo il nome dell'imputato, ove ricorre.

95C1487

N. 821

Ordinanza emessa il 2 settembre 1995 dal pretore di Benevento, sezione distaccata di S. Giorgio del Sannio nel procedimento civile vertente tra Ricci Antonio e Ricci Angelina

Processo civile - Procedimenti possessori - Applicabilità ai medesimi della nuova disciplina dettata per i procedimenti cautelari - Mancata previsione di una fase di merito nel caso di provvedimento di rigetto, a differenza di quanto previsto dalla normativa abrogata (artt. 689 e 690 del c.p.c.) la quale distingueva una fase interinale e una fase di merito - Disparità di trattamento tra l'ipotesi di rigetto e quella di accoglimento, per la quale è previsto il giudizio di merito - Lesione del diritto di difesa.

[C.P.C., artt. 703 e 669-bis e seguenti (*recte*: art. 669-septies e octies)].

(Cost., artt. 3 e 24).

IL V. PRETORE

Osserva che preliminarmente deve essere interpretato il secondo comma dell'art. 703 c.p.p.

Invero, a decorrere dal 1° gennaio 1993, ai sensi dell'art. 77 della legge 26 novembre 1990, n. 353, il secondo e terzo comma dell'art. 703 c.p.c. sono stati sostituiti dal comma unico: «Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669-bis e seguenti».

Nell'art. 669-*quaterdecies* il legislatore ha precisato che i procedimenti cautelari regolati dal codice di procedura civile sono quelli previsti dalle sezioni II, III e V del Capo III e che le disposizioni della sezione si applicano anche ai procedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle altre leggi speciali.

Le azioni nunciatricie (sez. III) sono espressamente incluse nei procedimenti cautelari, mentre ne sono stati esclusi i procedimenti possessori.

Si evince chiaramente che il legislatore ha voluto disciplinare in modo uniforme tutti i procedimenti cautelari e stabilire una netta separazione tra la fase cautelare e quella di merito, ribadendo la strumentalità del provvedimento cautelare.

L'abrogazione degli artt. 689 e 690 c.p.c. che regolavano anche i procedimenti possessori e l'inclusione delle azioni nunciatricie fra i procedimenti cautelari, dirette anche a tutelare, in via preventiva, il possessore confermano anche la svolta che il legislatore ha dato al procedimento possessorio, partendo dalla pacifica distinzione delle azioni nunciatricie da quelle possessorie.

Le prime, infatti, hanno carattere preventivo, essendo dirette ad evitare un danno che può minacciare tanto il diritto di proprietà che altro diritto reale ed anche il possesso, le seconde, invece, hanno carattere repressivo e sono volte alla rimozione definitiva della situazione dannosa (Cass. II, 27 aprile 1991). Il legislatore, pertanto, ha voluto riservare la fase cautelare, interinale e provvisoria del possesso alle azioni nunciatricie, mentre quella definitiva al procedimento possessorio vero e proprio.

Ciò si evince sia dall'abrogazione degli artt. 689 e 690 c.p.c., sia dalla netta separazione tra fase cautelare e merito, sia perché è inconcepibile che il possessore possa ottenere, a difesa del suo possesso, sia il provvedimento cautelare, con l'azione nunciatricia, sia quello interditale in una fase sommaria del procedimento possessorio e sia che, in caso positivo, quello interinale coincida con quello definitivo. È indubbio che, se non è possibile esperire l'azione nunciatricia, a difesa del possesso, perché ad es. l'opera è terminata o la situazione dannosa si è ormai consolidata, sarà possibile soltanto agire in via possessoria proponendo con ricorso al pretore la domanda di reintegrazione o di manutenzione del possesso.

Il pretore provvederà ai sensi dell'art. 669-*sexies* accogliendo o rigettando la domanda con ordinanza, che avrà valore di sentenza, decidendo anche sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sarà appellabile. Questa è l'unica soluzione che permette di armonizzare l'art. 703 c.p.c. con le norme del procedimento cautelare uniforme.

La decisione definitiva con ordinanza non solo è coerente con l'ultimo comma dell'art. 1168 del codice civile, (secondo il quale: «La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione»), ma risponde pienamente alla esigenza di ordine pubblico di uno Stato di diritto, sottolineata dalla Corte costituzionale nella sentenza del 3 febbraio 1992, n. 25, affinché siano «prontamente ripristinate le situazioni soggettive di fatto arbitrariamente modificate da un terzo senza previo accertamento giudiziale o negoziale, nonché di garanzia del diritto di difesa e della proprietà privata (artt. 24 e 42 Cost.), perché da un lato la tutela possessoria

avendo carattere interinale, non priva il proprietario della tutela giurisdizionale del suo diritto, ma la rinvia soltanto ad un giudizio successivo e dall'altro avvantaggia lo stesso proprietario-possessore, consentendogli, quando subisca uno spoglio od una molestia, un rimedio rapido che non richiede la prova del diritto.

La sentenza, infatti, ribadisce "l'urgenza di un intervento del braccio della legge per ripristinare uno stato di cose arbitrariamente alterato dal comportamento arbitrario di un terzo ed il carattere complessivo della celerità" in modo da arrecare al convenuto, che sia titolare di un diritto reale sulla cosa (o alla cosa), un sacrificio transeunte e reversibile, cui potrà riparo il successivo giudizio pertitorio».

Cosicché solo l'ordinanza emessa in sede nunciatoria sarà reclamabile ed essa potrà essere definitivamente sostituita in via definitiva nel successivo giudizio possessorio da un'ordinanza che ad es. ordini la demolizione o riduzione dell'opera se illegale o al contrario la sua ultimazione.

Ma il secondo comma dell'art. 703 c.p.c. (Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669-bis e segg.) impone che al procedimento possessorio si applichino gli artt. 669-bis e segg. e cioè anche gli artt. 669-septies ed octies c.p.c.

Senonché l'applicazione di dette norme dà luogo ad un rilevante squilibrio tra le parti.

L'art. 669-septies, infatti, esclude che al provvedimento negativo possa seguire il giudizio di merito; avverso di esso l'art. *terdecies* esclude la possibilità del reclamo. Infine la Corte di cassazione, pur non avendo operato una scelta tra processo cautelare e processo somma non cautelare, ritiene il provvedimento adottato non definitivo né decisivo e perciò non imputabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass., sez. I, 17 febbraio 1995, n. 1735).

L'art. 669-octies, invece, fa seguire al provvedimento positivo il giudizio di merito, che sarebbe a cognizione piena e che dovrebbe, però, aver inizio con altro ricorso, avente lo stesso contenuto di quello proposto in via cautelare. Ciò, tra l'altro, farebbe venir meno proprio quella celerità che secondo la Corte costituzionale (sent. n. 25/1992) il giudizio possessorio deve aver per far seguire al più presto il giudizio petitorio. Se il giudizio di merito, poi, dovesse concludersi con il rigetto della domanda e quindi la revoca del provvedimento positivo, potrebbe proporsi appello, mentre il rigetto, in sede cautelare, non sarebbe nemmeno reclamabile.

L'iter processuale in sostanza non dipende dalla natura dell'azione, ma dall'esito del suo esercizio. La disparità e gli inconvenienti innanzi indicati fanno sì che l'applicazione degli artt. 669-septies e 669-octies c.p.c. è in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per violazione del principio di uguaglianza e per limitazione del diritto di difesa. Il processo civile, infatti, si regge sul principio della parità di posizioni tra le parti, ed i poteri, i doveri e gli oneri procedurali devono essere distribuiti in modo da assicurare non solo piena uguaglianza, ma anche piena ed eguale possibilità di difesa.

Essendo da escludere, a causa dell'abrogazione degli artt. 689 e 690 c.p.c., che il procedimento sia ancora suddiviso in due fasi, di cui una interdittale e l'altra di merito, con il passaggio alla seconda fase, anche in caso di provvedimento negativo, deve sollevarsi questione di illegittimità costituzionale di applicazione degli artt. 669-septies ed octies c.p.c. al procedimento possessorio.

La questione non soltanto non è non manifestamente infondata, ma è anche rilevante per la soluzione da dare al presente giudizio. Se, infatti, la tesi dell'illegittimità costituzionale degli artt. 669-septies ed octies fosse accolta, il giudicante dovrebbe definire il giudizio con ordinanza ex art. 669-sexies e provvedere sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; in mancanza dovrebbe, in caso di provvedimento positivo, fissare il termine per l'inizio del giudizio di merito.

P. Q. M.

Visti gli artt. 703 e 669-bis e seguenti del c.p.c., 3 e 24 della Costituzione e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

S. Giorgio del Sannio, addì 2 settembre 1995.

Il v. pretore: FEDELE

N. 822

Ordinanza emessa il 2 settembre 1995 dal pretore di Benevento, sezione distaccata di S. Giorgio del Sannio nel procedimento civile vertente tra Di Iasio Flora ed altri e De Girolamo Saverio

Processo civile - Procedimenti possessori - Applicabilità ai medesimi della nuova disciplina dettata per i procedimenti cautelari - Mancata previsione di una fase di merito nel caso di provvedimento di rigetto, a differenza di quanto previsto dalla normativa abrogata (artt. 689 e 690 del c.p.c.) la quale distingueva una fase interinale e una fase di merito - Disparità di trattamento tra l'ipotesi di rigetto e quella di accoglimento, per la quale è previsto il giudizio di merito - Lesione del diritto di difesa.

[C.P.C., artt. 703 e 669-bis e seguenti (*recte*: art. 669-septies e octies)].

(Cost., artt. 3 e 24).

IL V. PRETORE

Osserva che preliminarmente deve essere interpretato il secondo comma dell'art. 703 c.p.c.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 821/1995).

95C1489

N. 823

Ordinanza emessa il 2 settembre 1995 dal pretore di Benevento, sezione distaccata di S. Giorgio del Sannio nel procedimento civile vertente tra Nuzzolo Francesco e Egidio Egle

Processo civile - Procedimenti possessori - Applicabilità ai medesimi della nuova disciplina dettata per i procedimenti cautelari - Mancata previsione di una fase di merito nel caso di provvedimento di rigetto, a differenza di quanto previsto dalla normativa abrogata (artt. 689 e 690 del c.p.c.) la quale distingueva una fase interinale e una fase di merito - Disparità di trattamento tra l'ipotesi di rigetto e quella di accoglimento, per la quale è previsto il giudizio di merito - Lesione del diritto di difesa.

[C.P.C., artt. 703 e 669-bis e seguenti (*recte*: art. 669-septies e octies)].

(Cost., artt. 3 e 24).

IL V. PRETORE

Osserva che preliminarmente deve essere interpretato il secondo comma dell'art. 703 c.p.c.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 821/1995).

95C1490

N. 824

*Ordinanza emessa il 4 luglio 1995 dal tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra Ferrario Giovanna Maria e la S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol ed altri*

Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli - Esclusione, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142/1992, della garanzia assicurativa dei danni subiti dal coniuge trasportato, comproprietario del veicolo per effetto della comunione legale - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle situazioni verificatesi successivamente - Lesione del diritto alla salute.

[Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. a)].

(Cost., artt. 3 e 32).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa r.g. n. 9616/1992 promossa da Giovanna Maria Ferrario, attrice, con il dott. proc. Marco Rapini, contro la Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., convenuta, con l'avv. Carlo Bretzel, e contro Rossi Franco, convenuto, con la dott. proc. Barbara Corbella, e contro la Toro Assicurazioni S.p.a., terza chiamata quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada in Liguria, con l'avv. Gennaro Giannini;

Letti gli atti e i documenti di causa;
Sentito il giudice relatore.

F A T T O

Con atto di citazione, notificato in data 13 maggio 1992, Giovanna Maria Ferrario, premesso che, in data 6 agosto 1990, mentre si trovava a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 33 tg. MI-81503X condotta dal marito Franco Rossi, rimaneva vittima di un incidente stradale al km 38 dell'Autostrada A 10 Savona-Genova, che, a seguito del sinistro, determinato dal conducente Franco Rossi (che, a causa della pioggia e del fondo stradale sdruciolevole, perdeva il controllo della vettura), essa riportava gravi lesioni personali; ciò premesso, l'attrice conveniva in giudizio Franco Rossi e la comp. ass. Unipol S.p.a. per ottenere il ristoro dei danni subiti.

Costituendosi in giudizio, la comp. ass. Unipol contestava l'operatività della copertura assicurativa al caso di specie, osservando:

A) che, trattandosi di sinistro avvenuto in data anteriore a quella di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 2 maggio 1991 n. 188 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 lett. b), della legge n. 990/1969, nella parte in cui escludeva dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alla persona, il coniuge, etc...), il rischio di lesioni al coniuge si sarebbe dovuto considerare, da un punto di vista degli obblighi contrattuali, quale rischio non assicurato;

B) che, non avendo inciso la Corte costituzionale, con la citata sentenza, sulla costituzionalità dell'art. 4 lett. a) della legge n. 990/1969 (che esclude dal novero dei terzi il proprietario del veicolo assicurato), ed essendo l'attrice comproprietaria del veicolo assicurato, per essere stato questo acquistato successivamente al matrimonio contratto dall'attrice con il conducente Franco Rossi (in regime di presumibile comunione dei beni), l'evento in questione sarebbe stato, comunque, estraneo alla copertura assicurativa. In ogni modo, la convenuta Unipol, per il caso in cui si fosse ritenuto sussistente un obbligo di indennizzo a favore dell'attrice, chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa il Fondo di garanzia per le vittime della strada, e proponeva domanda di rivalsa, ex art. 18, u.c., legge n. 990/1969, contro il convenuto Franco Rossi.

Costituendosi in giudizio il convenuto Franco Rossi chiedeva il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti proposta, ed osservava che, a seguito della sentenza Corte cost. n. 188/1992, si doveva ritenere superata ogni limitazione che, nel testo originario della legge n. 990/1969, escludeva, dal diritto dei benefici dell'assicurazione obbligatoria per i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti, etc.

A seguito di chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Toro Assicurazioni s.p.a. che, contestando ogni avversa pretesa, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della Unipol alla chiamata in causa dell'impresa designata, e, osservando che, per il denegato caso di condanna di essa impresa designata vi sarebbe stata azione di

regresso nei confronti dei responsabili del sinistro ex art. 29 legge n. 990/1969, in via subordinata, proponeva domanda di regresso contro il-convenuto Franco Rossi e, se del caso, contro l'attrice Giovanna Maria Ferrario (ove fosse risultata comproprietaria del veicolo).

Pacifico essendo in causa che l'attrice Giovanna Maria Ferrario era coniugata, in regime di comunione dei beni, con il convenuto conducente Franco Rossi, precisate le conclusioni, la presente causa veniva assegnata in decisione all'udienza collegiale del 9 marzo 1995.

DIRITTO

Il collegio solleva, d'ufficio, la questione di costituzionalità dell'art. 4, lett. a), legge n. 990/1969, nella formulazione precedente alla modifica legislativa di cui all'art. 28, legge 16 febbraio 1992 n. 142, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria il coniuge trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro.

Rilevanza della questione

La rilevanza della questione risiede nel fatto stesso che dalla costituzionalità o meno della norma su menzionata dipende l'accoglimento della domanda attrice, ossia la possibilità per l'attrice di ottenere il ristoro dei danni, quanto meno di quelli alla persona, ad essa derivati dal sinistro per cui è causa.

Ad avviso del collegio, al caso di specie, trattandosi di sinistro stradale avvenuto in data 6 agosto 1990 e di pretesa risarcitoria proposta da persona trasportata e coniugata in regime di comunione dei beni con il conducente della vettura responsabile del sinistro, non è applicabile né l'art. 4 legge n. 990/1969 come riformulato a seguito della legge n. 142/1992, né il disposto dello stesso articolo come da interpretarsi a seguito della pronuncia della Corte costituzionale 2 maggio 1991, n. 188, né il contenuto della direttiva CEE 30 dicembre 1983 n. 84/5.

È del tutto evidente come al sinistro in questione non possa essere applicato l'art. 4 legge n. 990/1969 nella formulazione seguita all'intervento dell'art. 28 legge 19 febbraio 1992 n. 142 (che, in attuazione della direttiva CEE n. 84/5, ha definitivamente escluso, con riferimento ai danni alle persone, ogni limitazione dai benefici derivanti dal contratto di assicurazione per quanto riguarda qualsiasi trasporto, a prescindere dal legame esistente con il conducente del veicolo responsabile del sinistro, unico soggetto oggi escluso dai benefici stessi), trattandosi di sinistro avvenuto precedentemente all'entrata in vigore della legge stessa, che, per il principio generale di cui all'art. 11 disp. prel. al codice civile, non ha effetto retroattivo.

Va, poi, osservato che il recente intervento della Corte costituzionale n. 188/1991, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 4, lett. b), legge n. 990/1969, non ha inciso sull'esclusione, che qui viene in considerazione, prevista dall'art. 4, lett. a), della stessa legge, sì che, tuttora, per i sinistri anteriori alla legge n. 142/1992, sul piano normativo, deve ritenersi sussistere un vuoto di tutela risarcitoria per il familiare trasportato che fosse, al momento del sinistro, proprietario o comproprietario del veicolo ospitante: nel caso di specie, l'attrice, per il semplice fatto di essere stata coniuge in regime di comunione dei beni, sarebbe da considerarsi comproprietaria del veicolo e, quindi, persona la cui la tutela risarcitoria sarebbe negata, dovendosi ritenere che, ai sensi dell'art. 4 lett. a), la sua responsabilità sarebbe dovuta essere stata coperta dall'assicurazione.

Ad avviso del collegio, infine, non può nemmeno ritenersi superabile il vuoto di tutela risarcitoria in questione argomentando in base al principio della immediata applicabilità, nei paesi membri, delle direttive CEE sufficientemente dettagliate, in mancanza di tempestiva recezione da parte del legislatore. Si ha riguardo, in particolare, alla direttiva CEE 30 dicembre 1983 n. 84/5, che all'art. 3 disponeva che i membri della famiglia dell'assicurato, del conducente, o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile fosse sorta a causa di un sinistro e fosse coperta dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, non potessero essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione per quanto riguarda i danni alla persona. Proprio nel recepire tale direttiva (che, all'art. 5, obbligava gli Stati membri a modificare le loro disposizioni nazionali entro il 31 dicembre 1987 e a dare applicazione alle disposizioni di legge modificate entro il 31 dicembre 1988) intervenne il legislatore italiano, con la legge n. 142/1992, eliminando ogni esclusione dai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto attiene ai danni alla persona, per qualsiasi soggetto trasportato.

Benché già all'epoca del sinistro per cui è causa il legislatore italiano avrebbe dovuto aver recepito da tempo la direttiva su richiamata, tuttavia, all'inadempimento del legislatore non può far seguito l'automatica operatività *erga omnes* della direttiva in questione; invero, dopo un iniziale orientamento favorevole all'immediata applicabilità, da parte dei giudici degli stati membri, delle direttive aventi caratteri tali da renderle assimilabili ai regolamenti comunitari, in senso contrario ad una tale possibilità si è posto il più recente orientamento della Corte di giustizia

(cfr. decisione 14 luglio 1994) e della Corte di cassazione (cfr. Cass. 27 febbraio 1995 n. 2275) che esclude, in assenza dei provvedimenti di attuazione delle direttive entro i termini prescritti, l'efficacia orizzontale (nei rapporti tra privati) delle direttive stesse, potendo in tal caso queste essere invocate solo nei confronti dello Stato (efficacia verticale).

Non manifesta infondatezza della questione

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a), legge n. 990/1969, nella sua formulazione anteriore all'intervento legislativo di cui alla citata legge n. 142/1992, è da valutarsi come non manifestamente infondata con riguardo agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Specie alla luce della motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 188/1991 ed alla stregua del recente intervento legislativo è di tutta evidenza il contrasto della norma in questione con i citati articoli della Carta costituzionale. Si tratta, ben vero, di casi destinati a scomparire col tempo, posto che il vuoto di tutela segnalato si pone per quei sinistri stradali antecedenti alla legge n. 142/1992, rimasti esclusi dagli effetti retroattivi della sentenza della Corte cost. n. 188/1991, in cui i diritti dei trasportati danneggiati non siano ancora prescritti; ma, sia pure entro tale limitato spazio temporale, resta l'ingiustificata limitazione della tutela costituzionale della salute, con disparità di trattamento e conseguente violazione del principio di cui all'art. 3 Cost.

Né varrebbe ritenere che una tale esclusione potrebbe giustificarsi in ragione del fatto che il coniuge trasportato, per essere in regime di comunione dei beni, si trovi ad essere comproprietario del veicolo (Trib. La Spezia n. 544/94): a parte il fatto che un tale argomento striderebbe con la chiara scelta operata dal legislatore, con la legge n. 142/1992, nel preciso adempimento di una direttiva CEE intesa alla prioritaria considerazione del diritto alla salute, va solo osservato che una tale disparità di trattamento, che faccia cioè dipendere l'esclusione dai benefici dell'assicurazione obbligatoria per il coniuge trasportato dal puro fatto che questi sia, quanto a regime patrimoniale coniugale, in regime di comunione dei beni ovvero di separazione, sarebbe quanto mai irragionevole, tanto più se si considera il quadro normativo venutosi a creare a seguito della riforma del diritto di famiglia, che ha favorevolmente considerato l'istituto della comunione dei beni quale regime patrimoniale legale della famiglia.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a), della legge n. 990/1969, nella formulazione precedente alla modifica legislativa intervenuta con l'art. 28 della legge 16 febbraio 1992 n. 142, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, stipulati ai sensi della legge n. 990/1969, il coniuge trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro, solleva d'ufficio tale questione;

Ordina la sospensione del giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 4 luglio 1995

Il presidente: FORQUEDDU

Il giudice estensore: ORSENIGO

N. 825

*Ordinanza emessa il 29 settembre 1995 dal magistrato di sorveglianza di Varese
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Moretti Tiziano*

Pena - Conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato - Sanzione sostitutiva della libertà controllata - Lamentata eccessiva afflittività - Compressione della libertà personale non correlata ad alcun comportamento colpevole del condannato, ma al suo obiettivo stato di insolvibilità - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102).

(Cost., art. 27).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Premesso che Moretti Tiziano nato a Tresivio il 4 gennaio 1967 residente ivi via Piedo n. 85, veniva con provvedimento di cumulo in data 4 giugno 1993 del p.m. del Trib. Sondrio condannato alla pena pecuniaria della multa di L. 9.000.000;

che attesi il mancato pagamento e l'infertilità degli atti esecutivi il p.m. c/o Trib. di Sondrio ha richiesto a questo magistrato di sorveglianza la conversione della pena pecuniaria;

che, esperita la necessaria istruttoria ed iniziato procedimento di sorveglianza, all'odierna udienza, non comparendo l'interessato, il p.m. e la difesa concludevano come in atti.

O S S E R V A

Sussistono nel caso in esame le condizioni per procedere alla richiesta conversione. Infatti il condannato non ha provveduto al pagamento della pena pecuniaria, l'attività esecutiva esperita nei suoi confronti si è rivelata infruttuosa e le informazioni in questa sede assunte attestano lo stato di obiettività insolvibilità del medesimo.

Dunque si appalesa rilevante ogni questione di costituzionalità, che si volesse in questa sede sollevare, avente ad oggetto le norme che prevedono e regolano la conversione anzidetta.

L'art. 136 c.p. dispone che «le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge».

È evidente il rinvio all'art. 102 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in forza del quale «le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata...» e «nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo». Il contenuto delle anzidette sanzioni sostitutive è, poi, specificato negli artt. 56 e 105 della legge citata.

Orbene, dubita il giudicante della costituzionalità del menzionato art. 102 nella parte in cui dispone la conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilità nella pena sostitutiva della libertà controllata così come definita nel già richiamato art. 56.

L'art. 102 della legge n. 689/1981 invero ha già superato indenne il vaglio di costituzionalità con riferimento all'art. 3 della Costituzione. Esattamente si è rilevato che lesione al principio di uguaglianza vi sarebbe se il condannato insolubile potesse sottrarsi del tutto all'esecuzione della pena pecuniaria inflittagli; in tal modo, infatti, risulterebbe irragionevolmente discriminato il condannato solvibile, effettivamente leso l'interesse ad una eguale possibilità di funzionamento del sistema penale nei confronti di tutti i destinatari e violato il principio della inderogabilità della pena. Si è conseguentemente ritenuto non evitabile né la previsione di misure succedanee alla pena pecuniaria non corrisposta per insolvibilità, né che queste possano incorporare, rispetto a quella, un margine di maggiore afflittività.

Nel contempo si è tuttavia evidenziata la necessità di adottare, oltreché disposizioni che circoscrivano quanto è più possibile l'area di concreta operatività della conversione, misure sostitutive che riducano al minimo il, pur inevitabile, margine di maggior afflittività, indicando nel lavoro sostitutivo quella in grado di meglio soddisfare detta esigenza e relegando la sanzione della libertà controllata ad un ruolo meramente sussidiario (S. Corte costituzionale n. 108 del 27 marzo 1987).

È chiaro il disfavore della Corte nei confronti della conversione della pena pecuniaria in libertà controllata. Tale atteggiamento è ampiamente giustificato.

È infatti evidente che la pena pecuniaria non comporta in via diretta alcuna compressione della libertà personale del condannato bensì un mero sacrificio patrimoniale.

Al contrario la sanzione della libertà controllata incide in modo diretto e significativo sul bene anzidetto limitandolo in talune fra le sue più pregnanti manifestazioni.

Ciò comporta un grado di afflittività della sanzione sostitutiva non solo maggiore da un punto di vista quantitativo ma anche quantitativamente diverso e tale da risultare esorbitante la sua funzione meramente surrogatoria del sacrificio patrimoniale inesigibile.

Diversamente, la sanzione del lavoro sostitutivo comporta un sacrificio della libertà personale molto modesto e comunque strettamente finalizzato all'esecuzione della prestazione lavorativa sostitutiva di quella in danaro inerente la pena pecuniaria, con la conseguenza che in tal caso i sacrifici connessi alla sanzione sostitutiva ed a quella pecuniaria, seppur diversi, risultano tuttavia omogenei e indubbiamente correlati.

Tale precisa finalizzazione e conseguente omogeneità sono invece del tutto assenti nella sanzione della libertà controllata.

È dunque acclarato:

a) che la conversione in libertà controllata comporta un *surplus* di compressione della libertà personale del condannato non funzionale alla sostituzione del sacrificio patrimoniale inesigibile connesso alla pena pecuniaria e pertanto del tutto ingiustificato;

b) che tale ingiustificato *surplus* di afflittività non è correlato ad alcun comportamento colpevole del condannato ma esclusivamente al suo obiettivo stato di insolvibilità;

c) che la legge stessa prevede altre soluzioni (conversione in lavoro sostitutivo) che salvaguardano l'inderogabilità della pena pecuniaria senza necessariamente comportare ingiustificati livelli di afflittività.

Ne consegue che la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata, determinando un ingiustificato e non necessario sacrificio della libertà personale del condannato non correlato ad alcun comportamento colpevole di quest'ultimo, si pone in palese contrasto con il principio di colpevolezza sancito dal primo comma dell'art. 27 della Costituzione.

Detto comma stabilisce che «la responsabilità penale è personale».

La norma ha una doppia valenza: da un lato proibisce al legislatore di far gravare su un soggetto la responsabilità penale per un fatto dannoso dovuto all'opera di altri o per cui non si è scoperto il *reo*, dall'altro lato esclude ogni forma di responsabilità penale oggettiva, richiedendo per l'infissione di una pena sempre la colpa o il dolo della persona condannata.

Secondo la stessa Corte costituzionale, poi, il principio di colpevolezza è «criterio garantistico non solo dell'irrogazione della pena ma anche dell'esecuzione della stessa» (cfr. sentenze nn. 282/1989 e 306/1993) con la conseguenza che deve ritenersi applicabile a qualunque vicenda che durante l'esecuzione della pena comporti una sostanziale modificazione nel grado di privazione della libertà personale, del condannato; la Corte ha recentemente applicato detto principio in materia di revoca di misure alternative (sentenza n. 306/1993).

Orbene la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata, analogamente alla revoca di misura alternativa, è vicenda dell'esecuzione penale che determina una sostanziale modificazione nel grado di privazione della libertà personale del condannato; essa pertanto soggiace al principio di colpevolezza.

Deve dunque giudicarsi, oltreché rilevante, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per violazione dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui dispone la conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilità nella pena sostitutiva della libertà controllata.

La questione così come sopra formulata non è mai stata affrontata nel merito dalla Corte costituzionale.

Con la sentenza n. 119/1994, invero, la Corte si è limitata a dichiarare inammissibile una più articolata questione, che pure faceva riferimento, fra gli altri, all'art. 27 della Costituzione, rilevando che il giudice rimettente non aveva sollecitato la caducazione della normativa in materia di conversione delle pene pecuniarie, ma aveva piuttosto richiesto un intervento di vera e propria «integrazione normativa» e dunque invasivo della sfera di discrezionalità legislativa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui dispone la conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilità nella pena sostitutiva della libertà controllata, per violazione dell'art. 27, primo comma, della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'interessato, al difensore, al p.m. sede, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Varese, addì 29 settembre 1995

Il magistrato di sorveglianza: (firma illeggibile)

95C1492

N. 826

*Ordinanza emessa il 3 ottobre 1995 al tribunale di Verbania
nel procedimento penale a carico di Nista Carmelo ed altro*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: riesame di ordinanza di una misura cautelare personale) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto agli imputati giudicati da magistrati che non abbiano formulato alcun preventivo giudizio sulla loro posizione - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi della sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione difensiva di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento del giudice che abbia partecipato al giudizio di riesame, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., di un'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO

Nista Carmelo e Caserta Francesco sono stati tratti al giudizio di questo tribunale per rispondere, in concorso con Giannetto Giuseppe (nel frattempo deceduto), di tentativo di estorsione continuato.

Due componenti del Collegio giudicante hanno partecipato a due distinti giudizi di riesame di provvedimenti applicativi di custodia cautelare in carcere nei confronti di Nista Carmelo e dell'allora coindagato in concorso nel medesimo reato Nista Nazario, entrambi in relazione agli stessi fatti per i quali oggi si procede.

La difesa ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 34 c.p.p. nei termini sopra indicati.

Ritiene il tribunale che tale questione sia rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata.

Premessa l'indubbia rilevanza della questione, che, ove accolta, impedirebbe a due membri del Collegio di partecipare al dibattimento, appare inevitabile concludere anche la sua non manifesta infondatezza, per violazione degli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della Costituzione, alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 432 del 6 settembre 1995.

Ed invero nessuna differenza sostanziale può ravvisarsi tra il tipo di valutazione che è chiamato ad effettuare il g.i.p., quando dispone una misura cautelare e quello demandato al giudice che, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., effettua il riesame della medesima misura.

Va considerato, infatti, che tale ultimo giudice ha il potere di esaminare e rivalutare la medesima situazione sulla quale si fonda la decisione del g.i.p., tenendo conto anche di eventuali elementi sopravvenuti, in maniera del tutto autonoma e svincolata dalle determinazioni del precedente giudice.

Ciò posto, stante la sostanziale identità tra l'apprezzamento del g.i.p. in sede di applicazione della misura cautelare personale e quella del giudice del riesame, appare intaccato il significato dei valori costituzionali del giusto processo (e del diritto di difesa che ne è componente essenziale), in quanto anche nel caso di specie la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato è o può apparire condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, scaturente da una valutazione non meramente processuale ma concretante un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialità del giudice; conseguente appare la violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento tra chi viene giudicato da un magistrato che ha già effettuato una valutazione di merito, sia pure prognostica e allo stato degli atti, sulla sua colpevolezza, e chi, invece, da un magistrato che non abbia formulato alcun preventivo giudizio sulla sua posizione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al dibattimento il giudice che abbia partecipato al giudizio di riesame di un'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, per violazione degli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale mandando alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti del Senato e della Camera.

Verbania, addì 3 ottobre 1995

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 827

*Ordinanza emessa il 29 settembre 1995 dal tribunale di Oristano
nel procedimento penale a carico di Demelas Raimondo ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: impugnazione di ordinanza di una misura cautelare personale) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Mancata garanzia di un giusto processo - Eccesso di delega - Richiamo ai principi espressi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 124 e 186 del 1992 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 77).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del tribunale della libertà nello stesso procedimento, sentiti gli altri difensori ed anche il p.m. che si è associato.

O S S E R V A

Va premesso il punto di fatto che effettivamente tutti i giudici di questo collegio sono intervenuti nel presente procedimento quali componenti il tribunale della libertà ed in tale loro veste hanno espresso valutazioni circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli imputati, sulla sussistenza delle esigenze cautelari e circa i mezzi per salvaguardarle (vedi ordinanze del tribunale della libertà 24 settembre 1994, est. dott. Di Falco e 27 febbraio 1995, presidente est. dott. Mastrolilli con dott. Sanna componente il collegio).

Deve essere ancora premesso che la Corte costituzionale, su ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Milano, si è già occupata della questione relativa alla mancata previsione nell'art. 34 c.p.p. della incompatibilità a partecipare al giudizio per il Giudice che abbia fatto parte del tribunale della libertà conoscendo in tal modo gli atti dell'indagine preliminare, ed aveva risolto il problema del contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 (per violazione delle direttive 57 e 58 dell'art. 2 legge delega n. 81) e 101 della Costituzione, ritenendo non fondata la questione della illegittimità costituzionale in quanto, per la natura del controllo che il tribunale della libertà esercita sui provvedimenti restrittivi della libertà personale e per il tipo di conoscenza degli atti che questo comporta, non si poteva ritenere minata l'imparzialità del giudizio finale sulla responsabilità degli imputati.

In sostanza quindi, secondo la Corte, i provvedimenti concernenti i riesami e gli appelli ex art. 309 e 310 c.p.p. non comportavano un giudizio nel merito della *res iudicanda*, ma una valutazione allo stato degli atti puramente indiziaria che mira e si esaurisce nella verifica delle condizioni che legittimano la restrizione della libertà personale (vedi sent. Corte cost. nn. 502/1991 e 124 del 16 marzo 1992).

La stessa Corte costituzionale però, giudicando da ultimo sulla illegittimità dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa far parte del collegio giudicante il g.i.p. che abbia applicato una misura cautelare, ha ritenuto e stabilito che la valutazione che compie il g.i.p. allorché applica la misura cautelare comporta nella sostanza un giudizio di merito sulla colpevolezza dell'imputato e di conseguenza ha ritenuto anche che in tale ipotesi si dovevano riconoscere sussistenti quegli stessi effetti che l'art. 34 citato mira ad impedire, e cioè che la valutazione finale e complessiva sulla responsabilità dell'imputato sia, oppure possa apparire, condizionata dalla naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso od un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento.

Rileva allora il tribunale che la valutazione che il tribunale della libertà compie allorché decide sulle impugnazioni ex art. 309 e 310 c.p.p. non si può ritenere diversa da quella che compie il g.i.p. chiamato ad applicare una misura, potendo il tribunale della libertà decidere e sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato e sulla sussistenza delle esigenze cautelari, compiendo un giudizio, sia pure prognostico ed allo stato degli atti, che secondo le indicazioni della stessa Corte costituzionale si deve ritenere «di merito», così come

quello che compie il g.i.p. che applichi la misura cautelare, atteso inoltre che il tribunale del riesame ha la stessa piena conoscenza degli atti del g.i.p. che ha applicato il provvedimento restrittivo, e può decidere non solo per ragioni differenti da quelle proposte a sostegno del riesame, ma anche sulla base di elementi emersi successivamente ad esso. In definitiva pertanto la mancata introduzione nell'art. 34 della incompatibilità di cui si discute appare suscettibile di compromettere la genuinità e la correttezza del processo formativo del convincimento del giudice, genuinità e correttezza che si ricollegano alla garanzia costituzionale del giusto processo.

L'analogia del caso di cui alla presente ordinanza con le ipotesi di incompatibilità già affermate dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 186 e n. 124 del 1992, e da ultimo soprattutto la n. 432/1995) concretizza una ipotesi di disparità di trattamento in violazione all'art. 3 della Costituzione.

Ritenuta infine la rilevanza della questione proposta poiché, se fondata, determinerebbe l'incompatibilità dei Giudici di questo Collegio a partecipare o a proseguire il giudizio.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nei termini di cui alla motivazione e per il contrasto con gli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, sospende il giudizio in corso, ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata a cura della cancelleria al Presidente del Senato e della Camera dei deputati.

Il presidente: MASTROLILLI

95C1494

N. 828

Ordinanza emessa il 4 maggio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 novembre 1995) dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Bertini Renzo e I.N.A.I.L.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Tutela assicurativa per gli infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri) - Previsione, a decorrere dal 1° giugno 1993 (data di entrata in vigore della norma impugnata), oltre al requisito dell'abitudine del lavoro richiesto dalla normativa previgente, di quello dell'esclusività o prevalenza del lavoro stesso e dell'adibizione a fondo che consenta almeno 156 giornate lavorative per gli uomini o almeno 104 giornate lavorative per le donne e i minori - Mancata previsione di una norma transitoria idonea a tutelare i lavoratori agricoli nel passaggio dalla vecchia normativa a quella sopravvenuta più sfavorevole - Disparità di trattamento di situazioni omogenee in base al mero elemento temporale con lesione di diritti quesiti ed incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 210/1971, 36 e 349 del 1985 e 822/1988.

[D.-L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 14, primo comma, lett. *b*), convertito in legge 15 luglio 1993, n. 243 (*recte*: 19 luglio 1993)].

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva che precede nella causa n. 1460/1994 r.g. promossa da Bertini Renzo con l'avv. Enrica Dallaturca, contro l'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, I.N.A.I.L., con la dott. proc. r.g. Cantatore e l'avv. F. Poli.

CONSIDERAZIONI IN FATTO

Con ricorso del 18 ottobre 1994 diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro, Bertini Renzo conveniva in giudizio l'INAIL chiedendo che l'Istituto venisse dichiarato tenuto e condannato a indennizzare l'infortunio sul lavoro subito il 4 giugno 1993.

All'uopo il ricorrente esponeva testualmente che egli:

coltivatore diretto iscritto nell'Elenco nominativi dei coltivatori diretti del comune di Palanzano e regolarmente assicurato ai fini infortunistici *ex lege* n. 852/1973, il giorno 4 giugno 1993 subiva infortunio sul lavoro;

il ricorrente presentava regolare denuncia di infortunio all'INAIL — Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro — sede di Parma;

in data 7 febbraio 1994 l'INAIL comunicava che «nessuna prestazione può essere erogata da questo istituto in quanto la S.V. non è persona rientrante nella tutela assicurativa ai sensi del d.P.R. sopra richiamato»;

il ricorrente proponeva ricorso il 18 marzo 1994 avverso detto provvedimento a mezzo del Patronato E.P.A.C.A. di Parma;

in data 21 marzo 1994 l'INAIL inviava comunicazione ove: «si conferma la chiusura negativa del caso in oggetto in quanto dalla stessa documentazione da Voi prodotta si evince che l'infortunato è assicurato solo ai fini INAIL fin dal 1° gennaio 1993 e quindi non è più tutelabile»;

il provvedimento dell'INAIL è assolutamente illegittimo. Da quel che è dato di intuire, visto che la motivazione a supporto del rigetto della domanda presentata dal sig. Bertini è assolutamente insufficiente, l'Istituto nega la prestazione assicurativa sul presupposto che al caso di specie debba essere applicato l'art. 14 della legge n. 243/1993 di conversione del d.-l. n. 155/1993.

È opportuno riassumere brevemente la evoluzione delle norme in materia.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 243/1993 (legge di conversione con modifiche del d.-l. n. 155/1993) ai lavoratori agricoli che prestavano attività con carattere di abitualità, anche se non di prevalenza o esclusività, la legge n. 852/1973 consentiva la sola iscrizione assicurativa ai fini della tutela infortunistica.

Detta facoltà veniva sostanzialmente ribadita dalla legge n. 233/1990 di riforma del lavoro autonomo.

Il d.-l. n. 155/1993, convertito nella citata legge n. 243/1993, ha modificato la normativa precedente, ed ha stabilito, all'art. 14, che, con decorrenza 1° giugno 1993, ai fini della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sono assicurabili i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in possesso dei requisiti di cui alla legge 26 ottobre 1957 n. 1047. Ovvero coloro che si dedicano alla esecuzione di lavori manuali di coltivazione dei terreni con abitualità, secondo quanto prevede l'art. 2, secondo e terzo comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 9, e cioè in maniera esclusiva o prevalente (nel caso svolgano altra attività lavorativa) sotto il profilo del tempo impiegato e del reddito conseguito.

La nuova legge ha pertanto mutato le condizioni per la iscrizione ai fini della tutela infortunistica, a decorrere dal 1° giugno 1993, richiedendo non più il requisito della abitualità ma quello della esclusività o prevalenza della attività agricola ed anche la adibizione a fondo che dia almeno 156 giornate lavorative.

Ciò significa che a decorrere dal 1° giugno 1993 non sarà più possibile essere iscritti allo SCAU ai soli fini infortunistici e che i coltivatori che vorranno mantenere l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali devono soggiacere all'obbligo della contribuzione per tutte le assicurazioni sociali previste dalla legge.

Ovvero tutti coloro che intenderanno richiedere la copertura assicurativa ai fini della tutela antinfortunistica dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 243/1993. Altra interpretazione, al rigor di logica, non può essere data. L'INAIL, invece, negando la prestazione richiesta dal sig. Bertini, sempre per quanto è possibile intuire, data la assoluta carenza di motivazione del provvedimento di rigetto, pare applicare la norma nel senso che dal 1° giugno 1993 non esiste più la copertura assicurativa per coloro che non hanno quei requisiti introdotti dalla legge n. 243/1993.

In considerazione di quanto sopra esposto il ricorrente ritiene che la nuova normativa sia illegittima, in quanto priva di copertura assicurativa antinfortunistica per coloro che, come esso ricorrente, avevano già versato i contributi anche per il 1993 ai fini della tutela contro gli infortuni, secondo il precedente sistema.

A tal riguardo il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 14 della legge n. 243/1993 di conversione del d.-l. n. 155/1993, per violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

L'art. 205 del t.u. n. 1124/1965 stabilisce che la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura si applica, sotto il profilo soggettivo, fra l'altro ... b) ai «proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende».

Come si evince da tale disposizione, nonché dalle altre che si sono succedute (v. legge 27 dicembre 1973, n. 852), il lavoratore autonomo in agricoltura è tutelato contro gli infortuni se presta la propria attività con carattere di abitualità, anche se non di prevalenza o esclusività, consentendo la legge n. 852 del 1973 la tutela antinfortunistica sulla base della sola iscrizione e del versamento dei contributi.

La legge 15 luglio 1993 n. 243, di conversione del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (recante misure urgenti per la finanza pubblica) all'art. 14 ha disposto che si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura i lavoratori di cui al primo comma, lettera b) dell'art. 205 del t.u. n. 1124/1965, i quali «sono individuati secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 6 ottobre 1957, n. 1047 e successive modificazioni e integrazioni».

In base a tale statuizione, il legislatore ha mutato radicalmente i requisiti soggettivi per la tutela assicurativa, come in precedenza stabiliti in base alla previgente normativa.

Invero, con la legge n. 1047 del 1957 è stato esteso l'obbligo dell'assicurazione IVS ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi nuclei familiari i quali si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento del bestiame. L'art. 2 della legge citata ha, poi, statuito che agli effetti della tutela «sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari... che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame».

Tale disposizione si deve intendere integrata dal secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, che così dispongono: «Con decorrenza dalla entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame previsto dagli artt. 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e dall'art. 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136 si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività».

«Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto e il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito».

Ne consegue che oltre al tradizionale requisito della (abitualità, sono ora richiesti anche quelli della esclusività o della prevalenza, nel caso in cui i suddetti lavoratori agricoli svolgano altra attività lavorativa, sotto il profilo del tempo impiegato e del reddito conseguito.

Appare evidente, pertanto, che la nuova legge ha radicalmente mutato le condizioni richieste per la iscrizione e il godimento della tutela antinfortunistica dei lavoratori agricoli autonomi; e ciò a decorrere dal 1° giugno 1993, richiedendosi non più il solo requisito della abitualità; ma anche quello della esclusività o prevalenza dell'attività agricola e l'adibizione a fondo che consenta almeno 156 giornate lavorative per gli uomini o almeno 104 giornate per le donne e i minori.

Oltre a ciò è necessario anche assolvere all'obbligo della contribuzione per tutte le assicurazioni sociali obbligatorie. Vale a dire che ove si tratti di piccoli fondi che non consentono l'impiego di una manodopera esclusiva o prevalente e che comunque richiedono un fabbisogno di giornate lavorative di numero inferiore a quello minimo, il lavoratore agricolo autonomo che si dedica alla coltivazione di tali fondi, resterà privo della tutela assicurativa contro gli infortuni, per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge n. 243/1993. Viceversa, allo stesso lavoratore agricolo, anche se pensionato, prima del 1° giugno 1993, era consentito assicurarsi ai soli fini antinfortunistici, versando il relativo contributo, secondo le disposizioni della legge n. 852/1973.

Ne consegue che a decorrere dal 1° giugno 1993 coloro che, pur iscritti ai fini assicurativi INAIL, avevano adempiuto in base alla legge precedente, all'obbligo del versamento dei contributi nell'assicurazione contro gli infortuni ai soli fini della relativa tutela, non possono fruire più di tale tutela se a quella data non sono in possesso dei requisiti introdotti dalla legge n. 243/1993, come sopra precisati.

Quest'ultima normativa introduce perciò una notevole restrizione della tutela assicurativa contro gli infortuni in agricoltura, rispetto alla estensione della tutela assicurata dalla precedente normativa.

Appare allora evidente che la nuova legge n. 243/1993 è connotata da un vuoto di tutela assicurativa contro gli infortuni nei confronti di coloro che, come il ricorrente, pur si trovavano nel possesso dei requisiti richiesti in base alla precedente normativa per godere della tutela medesima, essendo iscritti ai soli fini INAIL e avendo versato i relativi contributi.

Infatti, la citata legge n. 243/1993 non ha previsto alcuna norma transitoria per il passaggio dal vecchio al nuovo regime assicurativo, in modo da far salva la posizione giuridica di quei lavoratori che, come il ricorrente, alla data di entrata in vigore della nuova legge, si trovassero già nella condizione di fruire della tutela assicurativa in base alla precedente normativa.

Invero, la mancanza di una norma transitoria li rende privi di tutela assicurativa, con conseguente violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma della Costituzione.

Infatti, non par dubbio che il Bertini per l'infortunio subito il giorno 4 giugno 1993 avrebbe avuto diritto all'indennizzo INAIL secondo la previgente normativa; tutela che ora gli viene negata in relazione alla mancanza dei requisiti richiesti a decorrere dal 1° giugno 1993 sulla base della nuova legge n. 243/1993.

A tal riguardo, la Corte costituzionale con sentenza del 14 luglio 1988, n. 822, ha affermato (v. anche sent. Corte cost. n. 349/1985) che nel nostro sistema costituzionale il legislatore ha la potestà di emanare disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se si tratta di diritti soggettivi perfetti, salvo il limite costituzionale vigente per la materia penale (art. 25 Cost.).

Dette disposizioni, però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza pubblica che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto (v. sent. nn. 36 del 1985 e 210 del 1971).

Nel caso deciso con la citata sent. n. 822 del 1988, la Corte costituzionale aveva ritenuto illegittima quella modificazione legislativa che intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro o durante lo stato di quiescenza, peggiorasse senza una inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore.

Si può aggiungere che il pregiudizio diventa ancora più grave allorché nel passaggio dal vecchio al nuovo regime vengano disconosciuti, in mancanza di una norma transitoria, i diritti acquisiti e non vengano fatti salvi, sia pure nell'ambito di una certa gradualità, i previgenti criteri relativi al riconoscimento del diritto e alla liquidazione della prestazione previdenziale o assistenziale, sui quali l'assicurato poteva aver fatto legittimo affidamento in base alla previgente normativa, in modo da evitare trattamenti palesemente irrazionali e conseguenti disparità dei medesimi. Per quanto sin qui esposto, la sollevata questione di costituzionalità appare non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione della causa.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, lettera b) della legge 15 luglio 1993, n. 243 di conversione del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (recante misure urgenti per la finanza pubblica), nella parte in cui non prevede una norma transitoria idonea a garantire una adeguata tutela assicurativa antinfortunistica nei confronti di quei lavoratori agricoli autonomi, quali coltivatori diretti, coloni, mezzadri, che, in possesso dei requisiti richiesti dalla previgente normativa, nel passaggio dal vecchio al nuovo regime non si trovano più nelle condizioni richieste dalla nuova per fruire della tutela medesima. E ciò per contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma della Costituzione.

Rimette pertanto gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Parma, il 4 maggio 1995

Il pretore: FERRAÙ

N. 829

Ordinanza emessa il 13 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Rosati Leonardo.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza, di garanzia di giusto processo, di imparzialità ed indipendenza dell'organo giurisdizionale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 101).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza, letti gli atti del proc. pen. n. 225/95 r.g.n.r. (254/95 r.g.g.i.p.) a carico, tra gli altri, di Rosati Leonardo, nato il 28 marzo 1970 a San Benedetto del Tronto; nell'udienza preliminare del 13 ottobre 1955.

Premesso che all'odierna udienza preliminare l'imputato ha chiesto che il processo nei suoi confronti venisse definito nelle forme del giudizio abbreviato e che in relazione a tale richiesta il p.m. ha prestato il proprio consenso.

Premesso che questo giudice ritiene il processo a carico del Rosati definibile allo stato degli atti.

Premesso che in data 21 gennaio 1995, questo giudice ha peraltro emesso, nei confronti dell'imputato e per gli stessi fatti, ordinanza applicativa nella misura cautelare della custodia in carcere.

O S S E R V A

Dev'essere sollevata d'ufficio la questione della legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, nella parte in cui detta norma non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato misura cautelare personale, per gli stessi fatti, nei confronti dell'imputato.

Infatti la omessa previsione di incompatibilità nella predetta situazione contrasta in primo luogo con il principio del giusto processo e con le garanzie di imparzialità e indipendenza del giudice di cui agli artt. 24, 25 e 101 della Costituzione, poiché la previa pronuncia sulle condizioni di applicabilità della misura cautelare personale (nella specie, della custodia in carcere), è suscettibile di compromettere la genuinità e correttezza del processo formativo del libero convincimento del giudice, a causa della naturale tendenza a mantenere ferma una precedente decisione (c.d. «pregiudizio»).

Invero l'accertamento circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., l'obbligo di motivazione sugli elementi a carico ed a favore imposto dall'art. 292, lett. c) e c)-bis, c.p.p., le valutazioni imposte dagli artt. 273, comma secondo, e 275, comma secondo-bis, c.p.p. determinato, già in sede di applicazione della misura nella fase delle indagini preliminari, un pregnante e approfondito giudizio di colpevolezza dell'indagato che non può non condizionare la decisione sul merito della reguicanda. Tale incisiva influenza condizionante è tanto più evidente quando, come nel caso di specie, trattasi di giudizio allo stato degli atti, gli stessi posti a fondamento della misura, ed è escluso ogni nuovo apporto dibattimentale.

Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale dell'omessa previsione di incompatibilità sopra esposta va ravvisato nel contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Sussiste infatti sostanziale identità di situazioni rispetto all'ipotesi di incompatibilità sopra esposta va ravvisato nel contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Sussiste infatti sostanziale identità di situazioni rispetto all'ipotesi di incompatibilità ravvisata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 432 del 6-15 settembre 1995.

Sussiste infatti il g.i.p. che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato non può partecipare al successivo giudizio dibattimentale per gli stessi fatti, situazione sostanzialmente identica si verifica nel caso di giudizio abbreviato.

Anzi, va *a fortiori* ravvisata una situazione di maggiore rischio di pervenzone del giudicante, dato che verrà sicuramente a mancare, con l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, ogni possibilità di ulteriore apporto probatorio eventualmente favorevole all'imputato.

Né può sostenersi, ad avviso di questo Giudice, che il vantaggio della rivalutazione di un terzo della pena, in ipotesi di condanna, sia compensativo dell'eventuale rischio di *prae-judicium* da parte del magistrato giudicante.

La «ratio» dell'incentivo preliminare di cui all'art. 442, secondo comma, c.p.p., è infatti connesso alla sola rinuncia, da parte dell'imputato, alle garanzie dibattimentali della formazione della prova, non certo alla rinuncia ad un giudice sereno ed imparziale.

Pertanto, pur nella consapevolezza delle problematiche che potrebbero essere originate da una pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nei sensi di cui sopra, particolarmente in relazione ad uffici giudiziari con organici incompleti o sottodimensionati, (problematiche che andrebbero comunque affrontate e risolte in altre sedi), non può questo giudice esimersi dal chiedere l'intervento della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87 solleva d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli articoli 3, 4, 25 e 101 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato la misura cautelare personale per gli stessi fatti nei confronti dell'imputato;

Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

Sospende il procedimento penale a carico di Rosati Leonardo;

Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del processo e della presente ordinanza, unitamente alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni sopra indicate.

Ascoli Piceno, addì 13 ottobre 1995

Il giudice per le indagini preliminari: CALVARESÌ

N. 830

Ordinanza emessa il 12 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Gabas Moreno ed altro.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità a esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi nella sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti, alla Corte costituzionale.

Letti gli atti del procedimento n. 74/1995 r.g. g.i.p. nei confronti di:

1) Gabas Moreno nato il 21 agosto 1973 a Gorizia residente di Cervignano del Friuli (UD), via della Colonnella n. 4, difeso dell'avv. raffaele Conte del Foro di Udine.

2) Musuruana Roberto nato il 7 ottobre 1973 a Palmanova (UD), ivi residente, via dei Boschi n. 13, elettivamente domiciliato presso lo studio della dott.ssa Enrica Lucchin in Palmanova, borgo Cividale n. 3 dalla quale è patrocinato, imputati dei reati p. e p. degli artt. 624 - 625 n. 7 c.p.; 648 c.p. ed altro.

Premesso in fatto che con istanze tempestivamente depositate rispetto alla notifica del decreto di citazione a giudizio, gli imputati richiedevano l'abbreviazione del rito e che, dopo alcuni rinvii, il processo veniva infine chiamato all'udienza camerale del 12 ottobre 1995.

Premesso altresì che la scrivente assegnataria del fascicolo già aveva adottato ordinanze di custodia cautelare sia nei confronti di Gabas Moreno (21 dicembre 1993) sia di Musuruana Roberto (22 dicembre 1993), entrambe eseguite in data 22 dicembre 1993, per i medesimi fatti per i quali ora vi è giudizio abbreviato.

Vista l'istanza presentata alla detta udienza dai difensori che chiedono di promuovere giudizio di costituzionalità sul punto partecipazione al giudizio del g.i.p. che abbia emesso misura cautelare nei confronti dell'imputato, istanza cui il pubblico ministero si associava.

O S S E R V A

La proposta questione di costituzionalità risulta certamente rilevante attenendo ai requisiti di capacità del giudice ed influendo, quindi, sulla corretta costituzione dal rapporto processuale, la cui inosservanza comporta nullità assoluta ed insanabile del processo rilevabile d'ufficio ai sensi degli artt. 178, lett. a) e 179, primo comma, c.p.p.

Al contempo, peraltro, l'eccezione pare non manifestamente infondata soprattutto in considerazione della più recente lettura della norma dell'art. 34 secondo comma c.p.p. ad opera di questa Corte (sent. 6-15 settembre 1995 n. 432), dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della citata disposizione laddove non prevedeva l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

Pure nella fattispecie, infatti, ed anzi in modo ancor più accentuato, si rinvencono quegli astratti rischi di natura psicologica connessi ad un condizionamento della decisione nascente dalla c.d. «forza della prevenzione» per l'ovvia necessità (dettata innanzitutto da ragioni di coerenza) di mantenere il giudizio già espresso; e di natura logiva essendo giuridicamente dipendenti dalla progressa valutazione contenutistica dei risultati delle indagini preliminari ai fini dell'adozione della misura cautelare personale, si da formulare un giudizio prognostico, sia pur allo stato degli atti, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alla contestuale non applicabilità di cause di proscioglimento o di estinzione del reato e della pena ex art. 273 c.p.p.

Non vi è dubbio, infatti, che l'adozione di una cautela personale implichi un'anticipazione di giudizio che assume notevole pregnanza in sede di rito abbreviato, ove gli elementi allora utilizzati sotto l'aspetto indiziario vengono in seguito apprezzati come «prova» a tutti gli effetti (artt. 440, primo comma e 562, primo comma, c.p.p.), non potendosi astrattamente escludere che adozione della misura sia avvenuta al termine delle indagini preliminari, sì che il giudizio abbreviato diventa, come appunto nel caso, rinnovazione della valutazione sui medesimi dati fattuali.

Ciò in apparente contrasto con la *ratio* dell'art. 34 c.p.p., qual ridisegnato dai molteplici interventi ampliativi della Corte costituzionale, secondo cui non può partecipare al giudizio chiunque abbia già espresso una valutazione nel merito del suo oggetto idonea a determinare un «pregiudizio» che possa minare l'imparzialità della decisione finale, in ossequio ai più alti principi posti dagli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione che impongono un trattamento ugualitario, sereno ed imparziale del giudicando e il pieno rispetto del suo diritto di difesa nell'ambito del c.d. «giusto processo».

Rispetto a detti parametri si invoca pertanto il giudizio di costituzionalità della norma in questione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. in relazione agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato che abbia successivamente richiesto il giudizio abbreviato;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale con conseguente sospensione del procedimento;

Ordina che la presente ordinanza di cui è stata data lettura in udienza venga notificata a Gabas Moreno presso la sua residenza; a Musumana Roberto domiciliato presso il suo difensore; al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Udine, addì 12 ottobre 1995

Il giudice: ROJA

95C1497

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Moro, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goli, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Varesio, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S. a. s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portofino, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meritani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casate, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Carvino, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ POLLA

- CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

◇ EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S. a. s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergeste)
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA FORENSE
Viale dello Staluto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pratura Civica, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Trilone, 81/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 59
- LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
- CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
- LIBRERIA MEDICHI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
- LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 35/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S. a. s.
Via Deludente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **BONDIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Cairni, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Caprigitone, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Gallimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Coste, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILJANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 175/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 128

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGERO**
LIBRERIA L'OBANO
Via Sassari, 85

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 184
LIBRERIA S. G. C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 82
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Eina, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Vilearrosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallotti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Ciccio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA -glia Etruria-
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Milite, 8/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolo, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Milite, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Mecenate, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Tarra, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 8

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montenera, 22/A

◇ **VEENZA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1860
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ad ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 867.000 - semestrale L. 378.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disgiudicati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082188



L. 7.800